

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 novembre 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 442. Ordinanza 2-13 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Regione Calabria - Dipendenti - Pensionamento - Trattenimento in servizio sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non oltre il settantesimo anno di età - Limitazione ai dirigenti - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 347/1992) - Discrezionalità del legislatore statale o regionale - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29, articolo unico).

(Cost., artt. 3, primo comma, 117, primo comma, e 97, primo comma) Pag. 13

N. 443. Ordinanza 2-13 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza preliminare - Giudizio abbreviato - Rigetto della richiesta - Possibilità di sindacato su tale decisione - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 23/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 440).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 111, primo comma) » 14

N. 444. Ordinanza 2-13 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Inquinamento - Tutela peale - Ammasso di rifiuti tossici e nocivi - Autorizzazione amministrativa - Silenzio-assenso - Disparità tra produttori di diverse regioni - Disciplina riservata allo Stato - Richiamo alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 504/1991 e la sentenza n. 306/1992 - Necessità di riesame della rilevanza delle questione - Manifesta inammissibilità - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7, primo comma e secondo comma, come modificato dall'art. 2 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53; legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, artt. 3, quarto comma, e 4, quarto comma, *rectius* comma quinto-*quinquies*; legge 7 settembre 1987, n. 30, art. 15; modificato dell'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65; legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, art. 2; legge regionale Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41, art. 3, primo comma; legge regionale Friuli-Venezia Giulia 20 gennaio 1992, n. 3, art. 1).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 32 e 116) » 16

N. 445. Ordinanza 2-13 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - P.M. - Modifica integrativa della imputazione - Preclusione anche nel caso del decreto di citazione recante l'indicazione incompleta del fatto-reato - Delega delle funzioni del p.m. a ufficiale di p.g. - Inconferente richiamo alla disciplina dell'art. 516 del c.p.p. - Questione già dichiarata infondata e manifestamente infondata (sentenza n. 333/1990 e ordinanze nn. 451 e 517 del 1990 e 59/1991) - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 516; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 441, dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 1990, n. 15).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 106 e 112) Pag. 18

N. 446. Ordinanza 2-13 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Non consentita lettura delle dichiarazioni rese da imputato di reato connesso contro il quale si procede separatamente e che si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Richiamo alla sentenza della Corte dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 513, secondo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76).

(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112) » 20

N. 447. Ordinanza 2-13 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Ratei di pensione - Arretrati di integrazione al minimo di altro trattamento - Interpretazione della norma riservata al giudice - Intervento con decreto-legge d'interpretazione non convertito nei termini - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito, con modificazione, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; d.-l. 21 gennaio 1982, n. 14, art. 4, primo comma; d.-l. 20 marzo 1992, n. 237, art. 4, primo comma; d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, 77, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma) » 21

N. 448. Ordinanza 2-13 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Ritardata presentazione in servizio - Pena - Presunta irragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 26/1970, 72/1980, 103/1982, 49/1989 e 299/1992) - Specialità dell'ordinamento militare - Manifesta infondatezza.

(C.P.M.P., art. 147, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma) » 25

N. 449. Ordinanza 2-13 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Agenti e ufficiali di p.g. - Testimonianza diretta divenuta impossibile - Possibilità nel caso, di deporre sulle dichiarazioni acquisite dai testi - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 24/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 195, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24, 102 e 112) Pag. 27

N. 450. Ordinanza 2-13 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove di altro procedimento pur in presenza del consenso dell'imputato - Limitazione al diritto alla prova - *Ius superveniens*: d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 3, primo comma - Modificazioni al codice di procedura penale nel senso auspicato dal giudice rimettente - Richiamo alla sentenza della Corte di illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 238, primo comma) » 28

N. 451. Ordinanza 2-13 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Indagini preliminari - Chiusura - Proroga del termine - Richiesta del p.m. - Reiezione - Condizioni - *Ius superveniens*: d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 6, secondo comma) - Sostituzione dell'art. 406 del c.p.p. - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma) » 29

N. 452. Ordinanza 2-13 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Acquisizione e utilizzo delle dichiarazioni rese - Prova - Limiti invalicabili - *Ius superveniens*: d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 7, quarto comma - Sostituzione dell'art. 500 del c.p.p. - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 500, terzo e quarto comma) » 30

N. 453. Sentenza 4-17 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pretore - Persona offesa - Citazione - Imposizione di un termine di giorni cinque - Incongruità del termine - Scelta appartenente alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità.

(C.P.P., art. 558, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

Processo penale - Pretore - Responsabile civile - Citazione - Statuizione di un termine per la notifica uguale a quello assegnato all'imputato - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Auspicabile un intervento legislativo in materia di citazione dei soggetti privati diversi dall'imputato - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 83, quinto comma) Pag. 31

N. 454. Sentenza 4-17 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione di inabilità e pensione sociale sostitutiva - Ultrasessantacinquenni - Requisiti reddituali - Trattamenti differenziati in situazioni identiche - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 88/1992, 286/1990 e 75/1991) - Legittimità del ricorso alla legge di interpretazione autentica dell'art. 1, secondo comma, dalla legge n. 93/1988 - Non fondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, terzo comma) » 35

N. 455. Sentenza 4-17 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Settore pubblico - Servizio militare - Valutabilità ai fini dell'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa - Applicazione restrittiva dei benefici - Natura interpretativa della norma impugnata - Discrezionalità legislativa in materia di limitazioni temporali della concessione - Non fondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 52, 53, 101 e 104) » 40

N. 456. Ordinanza 4-17 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Invalidi civili totali - Indennità di accompagnamento - Equiparazione a quella per gli invalidi di guerra - Dubbia interpretazione da parte dei giudici rimettenti in ordine alla natura della indennità regolata dalla norma censurata - Inammissibilità.

(Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 2, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 38) » 45

N. 457. Ordinanza 4-17 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.V.A. e I.R.Pe.F. - Accertamento induttivo - Astrattezza procedurale - Vulnerazione dei precetti di capacità contributiva e di progressività della imposta - *Ius superveniens*: legge 30 dicembre 1991, n. 413 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 17 febbraio 1985, n. 17, art. 2, n. 29) Pag. 47

N. 458. Ordinanza 4-17 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Comportamento antisindacale - Sanzione disciplinare - Perdita della qualifica - Difetto di giurisdizione del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 37, primo comma, n. 5, e 44, all. A).

(Cost., artt. 3 e 35, primo comma) » 48

N. 459. Ordinanza 4-17 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Amministrazione finanziaria - Mancato o irregolare funzionamento degli uffici - Termini di decadenza e prescrizione - Proroga - Discrezionalità illimitata - Medesima questione già ritenuta infondata (sentenza n. 177/1992) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 21 giugno 1961, n. 498, artt. 1 e 3, convertita in legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo in vigore anteriormente alla legge 25 ottobre 1985, n. 592).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma) » 49

N. 460. Ordinanza 4-17 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Proroga del termine delle indagini preliminari solo «prima della scadenza» - Intervento di declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del c.p.p. (sentenza n. 174/1992) - Sostituzione dell'art. 406 del c.p.p. ad opera del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 6, secondo comma - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 406, primo comma) » 51

N. 461. Sentenza 5-19 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Professioni sanitarie - Pubblicità - Autorizzazione amministrativa - Regione Lombardia - Attribuzioni - Violazione - Posizione di norme tecniche - Esclusione - Non fondatezza.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 175, art. 5, primo comma).

(Cost., artt. 117 e 118).

Sanità pubblica - Professioni sanitarie - Pubblicità - Autorizzazione amministrativa - Provincia autonoma di Trento - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo per rinuncia.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 175).

Sanità pubblica - Professioni sanitarie - Pubblicità - Autorizzazione amministrativa - Regione Lombardia - Poteri di vigilanza e di autorizzazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 391, 204 e 49 del 1991) - Limitazione della sfera delle competenze della regione - Illegittimità costituzionale.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 175, art. 5, secondo comma)

Pag. 52

N. 462. Sentenza 5-19 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto - Provincia autonoma di Trento e regione Lombardia - Trasporto pubblico metropolitano
- Individuazione dei comuni beneficiari delle provvidenze di legge - Potere sostitutivo del Ministro per le aree urbane - Esercizio in un congruo termine - Mancata previsione - Violazione di attribuzioni - Illegittimità costituzionale.

(Legge 26 febbraio 1992, n. 211, art. 1, secondo comma).

Trasporto - Provincia autonoma di Trento e regione Lombardia - Trasporto pubblico metropolitano - Finanziamenti - Progetti - Approvazione - Legittimità dell'intervento straordinario dello Stato.

(Legge 26 febbraio 1992, n. 211, artt. 1, primo comma, 4, 5, 7, 9 e 10).

(Cost., artt. 117, 118, 119 e 128; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 5, 17 e 18, art. 16 e titolo VI; legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 1, terzo comma, e 27)

» 55

N. 463. Sentenza 5-19 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Regione Sicilia - UU.SS.LL. - Dipendenti - Nomina a consigliere comunale - Cause di ineleggibilità - Ingiustificato regime privilegiato dei dipendenti delle UU.SS.LL. «pluricomunali» della regione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 571/1989, 235/1988, 432 e 130 del 1987, 45/1977, 108/1969 e 43/1987) - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, n. 8).

(Cost., artt. 3 e 51)

» 60

N. 464. Sentenza 5-19 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Valori - Possesso ingiustificato - Condotta punibile - Principio di legalità - Violazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza 14/1971 e ordinanze nn. 105/1989 e 675/1988) - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P., art. 708).

(Cost., artt. 25, secondo comma, 42 e 24, secondo comma) Pag. 62

N. 465. Sentenza 5-19 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Vendita - Contratto - Obblighi del venditore - Consegna al vettore - Esclusione dalla responsabilità per la perdita della cosa - Ragionevolezza dalla presunzione del trasporto effettuato nell'interesse e a carico del compratore - Non fondatezza.

(C.C., art. 1510, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 41) » 65

N. 466. Sentenza 5-19 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Edilizia residenziale pubblica - I.A.C.P. - Dipendenti - Dirigenti di prima qualifica - Posizioni di studio - Ricerca - Ispettiva e controllo - Discriminazione rispetto ai dirigenti regionali - Autonomia dell'istituto in materia retributiva - Inammissibilità. -

(Legge regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41, art. 38, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 97) » 67

N. 467. Sentenza 5-19 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.R.Pe.G. e I.V.A. - Cessioni di beni e servizi nell'esercizio di imprese - Reddito imponibile delle associazioni - «Dianetics Institute» - Natura religiosa dell'ente - Insussistenza della presunta irragionevolezza di un deteriore e diversificato trattamento - Rigorosa delimitazione normativa - Non fondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4).

(Cost., artt. 3, 8 e 53) : » 70

N. 468. Sentenza 5-19 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Convenuto non costituito ed infermo di mente - Interruzione e segnalazione al p.m. per i provvedimenti d'interdizione e nomina di un tutore provvisorio - Mancata previsione - Esistenza di strumenti processuali di garanzia della parte - Non fondatezza.

(C.P.C., artt. 75 e 300).

(Cost., art 24) Pag. 75

N. 469. Ordinanza 5-19 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Trattamento economico - Sentenze passate in giudicato - Riassorbimento anche mediante conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita di importi retributivi da esse attribuiti - Mancata previsione - Questione già decisa (sentenza n. 413/1988) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 501/1991 e 253/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 113) » 78

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 68. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 novembre 1992 (della regione Toscana).

Lavoro (tutela del) - Interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali - Affluenza al Fondo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Fondo di rotazione) delle risorse derivanti dalle maggiori entrate dovute all'aumento contributivo, stabilito da detto articolo «per l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego» - Destinazione delle risorse del Fondo in questione prioritariamente ad interventi formativi finanziabili dalla CEE e dal Fondo sociale europeo, ad iniziative in forma di programmi, progetti o azioni per la formazione ed il lavoro non ripetitivo, per l'istruzione di base, per la formazione sul lavoro; ad interventi per la formazione selettivamente orientata a favorire l'inserimento o il reinserimento di particolari categorie di lavoratori - Obbligo delle regioni di avvalersi della collaborazione degli uffici del lavoro per l'elaborazione di dette azioni formative - Previsione della facoltà del Ministro del lavoro di sostituirsi alle regioni, ove queste non abbiano elaborato le suddette attività formative nei tempi concordati, mediante l'affidamento delle stesse ad enti ed organismi appositamente individuati e prescelti sulla base della specifica competenza ed affidabilità - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di «istruzione artigiana e professionale», competenza già esercitata dalla regione Toscana con le leggi 15 novembre 1980, n. 86, 21 febbraio 1985, n. 16 e 17 luglio 1989, n. 45 - Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni e illegittimo ricorso al controllo sostitutivo, possibile secondo la giurisprudenza costituzionale soltanto in relazione ad obblighi attinenti ad interessi di rilievo costituzionale, riguardo ai quali l'attività amministrativa regionale si presenta vincolata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 386/1991, 391/1991 e 36/1992.

(D.-L. 8 ottobre 1992, n. 398, art. 3, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118) Pag. 81

N. 733. Ordinanza del pretore di Ravenna del 2 maggio 1992.

Servizio sanitario nazionale - Partecipazione alle spese sanitarie - Beneficiari dell'esenzione dal pagamento dei c.d. tickets - Esclusione dei titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito previsti, non abbiano ancora raggiunto l'età pensionabile - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai titolari di pensione di vecchiaia - Ritenuta permanenza della discriminazione anche dopo l'entrata in vigore del d.m. Sanità 1° febbraio 1991 che ha conservato l'obbligo per gli invalidi civili del pagamento della quota fissa (1.500 lire a confezione) per le prestazioni farmaceutiche.

[D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 3, n. 1, lett. b), convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8].

(Cost., art. 3) Pag. 84

N. 734. Ordinanza della corte di appello di Milano del 27 maggio 1992.

Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere - Potere del g.i.p. di emettere sentenze di proscioglimento diverse da quelle di merito - Mancata previsione di tale ipotesi nella direttiva n. 52 della legge n. 81/1987 - Eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 425).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 52) » 86

N. 735. Ordinanza del pretore di Ferrara del 6 ottobre 1992.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Rapporto di collaborazione «parasubordinata» di cui all'art. 409, n. 3, del cod. proc. civ. (nella specie agente di commercio) - Giudice territorialmente competente - Individuazione - Criteri - Riferimento esclusivo al domicilio dell'agente o rappresentante di commercio - Conseguente inoperatività degli altri fori, già previsti dall'art. 413 del cod. proc. pen., e rappresentati dalla sede dell'azienda datrice di lavoro o dal luogo in cui il rapporto è sorto - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori subordinati per i quali vige la competenza alternativa dei fori concorrenti - Istituzione di un ingiustificato privilegio a favore di una sola parte (l'agente o il rappresentante di commercio) a scapito dell'altra (datore di lavoro) - Prospettata violazione del diritto di difesa di quest'ultimo, reso più gravoso dalla inoperatività degli altri criteri per l'individuazione del giudice territorialmente competente.

(Legge 11 febbraio 1992, n. 128, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 24) » 88

N. 736 Ordinanza del pretore di Viterbo del 7 ottobre 1992.

Pensioni - Titolare di due pensioni (invalidità I.N.P.S. e altra a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri) - Diritto, oltre all'intera indennità integrativa riferita ad una pensione, all'importo, per la seconda, corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti - Omessa previsione - Irrazionale disparità di trattamento rispetto ai titolari di due pensioni di qualsiasi altra natura.

(Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 16).

(Cost., art. 3) » 92

N. 737. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Aosta del 1º giugno 1992.

Processo penale - Procedimento pretorile - Dibattimento - Omessa previsione di incompatibilità a giudicare per il pretore che, come g.i.p., abbia ordinato la restituzione degli atti al p.m. con invito per nuove indagini - Lamentata inosservanza delle direttive della legge delega - Richiamo ai principi delle sentenze nn. 502/1991 e 496/1990.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 76 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 103) Pag. 94

N. 738. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria, del 19 dicembre 1991.

Pensioni - Dipendenti statali invalidi civili - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno per incrementare il trattamento di quiescenza - Conseguente mancata considerazione, anche a questo proposito, della posizione di favore che l'ordinamento già riconosce a tali categorie protette, per le quali è infatti previsto l'innalzamento dell'età (a cinquantacinque anni) per l'accesso al pubblico impiego - Irragionevolezza con incidenza sul diritto ad una retribuzione adeguata alle esigenze di vita.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38) » 95

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 442

Ordinanza 2-13 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Regione Calabria - Dipendenti - Pensionamento - Trattenimento in servizio sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non oltre il settantesimo anno di età - Limitazione ai dirigenti - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 347/1992) - Discrezionalità del legislatore statale o regionale - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29, articolo unico).

(Cost., artt. 3, primo comma, 117, primo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione del limite di età per collocamento a riposo), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sui ricorsi riuniti proposti da Malara Antonino contro la Regione Calabria ed altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento in cui il ricorrente, dipendente della Regione Calabria con prima qualifica dirigenziale, aveva impugnato il provvedimento che lo collocava a riposo avendo egli compiuto il sessantacinquesimo anno di età, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29;

che detta norma consente il trattenimento in servizio — a domanda — sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non oltre il settantesimo anno di età dei dipendenti — assunti prima del 6 aprile 1975 — inquadri nella massima qualifica dirigenziale (corrispondente alla seconda qualifica);

che il giudice *a quo* osserva come il ricorrente non possedesse, al momento del collocamento a riposo, tale qualifica (pur essendo egli tra i partecipanti al concorso per la copertura di alcuni posti della suddetta seconda qualifica) e dubita della legittimità della norma in quanto applicabile ai soli dirigenti con la citata «massima» qualifica e non a tutti, indistintamente, i dirigenti;

che tale limitazione contrasterebbe con il principio desumibile dalla legislazione statale — secondo cui la deroga alla regola generale del collocamento a riposo a 65 anni di età si ispirerebbe ad un miglior utilizzo del personale ed all'appagamento di esigenze previdenziali — sì che la norma censurata risulterebbe per questo verso lesiva degli artt. 3, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione;

che, sempre secondo il Tribunale rimettente, la legge regionale si porrebbe sotto altro profilo in contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, là dove non assicura, attraverso una disciplina transitoria, il trattenimento in servizio fino alla conclusione dei procedimenti concorsuali in atto per la copertura dei posti della massima qualifica dirigenziale (ai quali il ricorrente nel giudizio *a quo* aveva bensì partecipato senza poter peraltro essere inquadrato utilmente avendo compiuto i sessantacinque anni);

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione con ordinanza n. 347 del 1992, sulla base della generale regola del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di età, rispetto alla quale nessuna norma derogatoria può valere a metro di legittimità;

che in tale decisione si è altresì sottolineato come l'estensione delle eccezioni al principio resti nell'ambito della valutazione del legislatore, statale o regionale;

che la censurata, differenziata, previsione del trattenimento in servizio, collocandosi in tale ambito discrezionale, non trasmoda nell'irrazionalità e non appare lesiva del richiamato art. 97 della Costituzione;

che la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione del limite di età per collocamento a riposo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1258

N. 443

Ordinanza 2-13 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza preliminare - Giudizio abbreviato - Rigetto della richiesta - Possibilità di sindacato su tale decisione - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 23/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 440).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 111, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 440 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1992 dal Tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Barlaam Patrizia, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale in cui l'imputato aveva fatto richiesta di definizione del processo con il rito abbreviato, con il consenso del P.M., richiesta respinta dal Giudice in sede di udienza preliminare, sulla base della non definibilità allo stato degli atti, il Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza emessa il 13 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 440 del codice di procedura penale nella parte in cui esclude qualunque possibilità di sindacato su tale decisione di rigetto;

che secondo il giudice *a quo*, essendo impossibile, nell'ipotesi considerata, per il giudice del dibattimento l'applicazione dello sconto di pena, risulterebbe leso il diritto soggettivo dell'imputato a chiedere il giudizio abbreviato;

che inoltre, a parere del Tribunale rimettente, l'analogia con la disciplina del patteggiamento evidenzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le due ipotesi, dal momento che l'accordo *ex art. 444* del codice di procedura penale, anche se non «omologato» dal Giudice dell'udienza preliminare per qualsiasi motivo, può sempre essere riproposto al giudice del dibattimento;

che infine si evidenzerebbe una disparità anche all'interno del procedimento stesso, atteso che il giudice del dibattimento, a seguito della sentenza di questa Corte n. 81 del 1991, può applicare all'imputato la riduzione di pena *ex art. 442*, secondo comma, del codice di procedura penale anche ove manchi il consenso del P.M. al rito abbreviato, mentre tale possibilità è esclusa nella ipotesi censurata, con ulteriore, possibile lesione dell'art. 25 della Costituzione (venendosi ad «espropriare» il giudice stesso del potere di decidere della sanzione avvalendosi di tutti gli strumenti processuali che l'ordinamento appresta in favore dell'imputato);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 23 del 1992 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento — ritenendo che il processo poteva, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari — possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma;

che in tale occasione si è escluso che al giudice per le indagini preliminari «possa spettare [...] l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilità allo stato degli atti»;

che, pertanto le censure mosse dal giudice *a quo* circa l'insindacabilità del rigetto della richiesta di rito abbreviato risultano superate dal potere di controllo circa la decidibilità allo stato degli atti ora riconosciuto al giudice del dibattimento;

che, quindi, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 440 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Civitavecchia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA.

92C1259

N. 444

Ordinanza 2-13 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Inquinamento - Tutela penale - Ammasso di rifiuti tossici e nocivi - Autorizzazione amministrativa - Silenzio - Assenso - Disparità tra produttori di diverse regioni - Disciplina riservata allo Stato - Richiamo alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 504/1991 e la sentenza n. 306/1992 - Necessità di riesame della rilevanza delle questione - Manifesta inammissibilità - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7, primo e secondo comma, come modificato, dall'art. 2 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53; legge regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, artt. 3, quarto comma, e 4, quarto comma, (*rectius*: comma 5-*quinqües*); legge 7 settembre 1987, n. 30, art. 15, modificato dell'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65; legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, art. 2; legge regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41, art. 3, primo comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 20 gennaio 1992, n. 3, art. 1).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 32 e 116).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30, e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento di rifiuti), come modificato dall'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53, nonché degli artt. 3, primo e quarto comma, e 4, quarto comma (*rectius*: comma 5-*quinqües* dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, modificato dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 e dell'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 (Norme di interpretazione autentica della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 — smaltimento rifiuti — e di integrazione della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 — opere pubbliche), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 30 dicembre 1991 ed il 27 febbraio 1992 dal G.I.P. presso la Pretura di Udine, nei procedimenti penali a carico di Levan Giuseppe ed altri e Vicari Giorgio ed altro, rispettivamente iscritte ai nn. 175 e 192 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Grèco;

Ritenuto che il G.I.P. presso la Pretura di Udine, nel procedimento penale a carico di Levan Giuseppe ed altri, imputati di avere effettuato senza autorizzazione lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, con ordinanza in data 30 dicembre 1991 (R.O.n. 175 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53, nonché degli artt. 3, primo e quarto comma, e 4 della legge della medesima Regione 4 settembre 1991, n. 41, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 32 e 116 della Costituzione (come integrato, quest'ultimo, dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1);

che, ad avviso del giudice *a quo*, le norme denunciate, nella parte in cui consentono ai produttori di rifiuti tossici e nocivi di continuare a svolgere la loro attività di ammasso, in attesa della relativa autorizzazione della quale abbiano fatto domanda nei termini di legge, ed introducono l'istituto del silenzio-assenso, violerebbero gli artt. 3, 25, secondo comma, 32, 116 della Costituzione, in quanto determinerebbero ingiustificata disparità di trattamento tra i produttori del Friuli-Venezia Giulia e quelli delle altre regioni; disciplinerebbero materia sanzionata penalmente e, quindi, riservata allo Stato; importerebbero lesione della salubrità ambientale e, quindi, della salute dei cittadini; eccederebbero dalle attribuzioni statutarie della Regione Friuli-Venezia Giulia, perché essa non dispone di potestà legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei rifiuti (legge costituzionale n. 1 del 1963);

che è intervenuto in giudizio, il Presidente della Giunta regionale, il quale ha concluso per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge n. 23 del 1989 (come modificato dall'art. 2 della legge n. 53 del 1990), perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo; e per l'infondatezza della questione relativa agli artt. 3, primo e quarto comma, e 4 della legge n. 41 del 1991, rientrando la materia dello smaltimento dei rifiuti in quella urbanistica, oggetto di esclusiva attribuzione alla competenza regionale;

che la medesima questione è stata sollevata dallo stesso G.I.P. presso la pretura di Udine, nel procedimento penale a carico di Vicario Giorgio ed altro, con ordinanza in data 27 febbraio 1992 (R.O. n. 192 del 1992), di contenuto identico alla prima, con la quale però è stata estesa l'impugnazione anche all'art. 1 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 20 gennaio 1992, n. 3, di interpretazione autentica dell'art. 3, primo comma, della legge regionale n. 41 del 1991;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (sent. n. 504 del 1991) e degli artt. 3, secondo, terzo e quarto comma, nonché 4, quarto comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 (*rectius*: comma 5-*quinquies* dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, modificato dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 e dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23) che prevedevano l'istituto del silenzio-assenso in ordine all'autorizzazione per effettuare lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi (sent. n. 306 del 1992);

che, di conseguenza, le suddette questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, per essere state le norme denunciate espunte dall'ordinamento;

che per le residue censure, le quali investono l'art. 3, primo comma, della legge regionale n. 41 del 1991 e l'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1992, n. 3, gli atti vanno restituiti al giudice *a quo* perché riesamini la rilevanza della relativa questione alla stregua delle intervenute declaratorie di illegittimità costituzionale (sentt. nn. 504 del 1991 e 306 del 1992);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti), come modificato dall'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53, nonché degli artt. 3, quarto comma, e 4, quarto comma (rectius: comma 5-quinquies dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, modificato dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23) della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 (Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 32 e 116 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine con le ordinanze in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine per la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 e dell'art. 1 della legge della stessa Regione 20 gennaio 1992, n. 3 (Norme di interpretazione autentica della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 — smaltimento rifiuti — e di integrazione della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 — opere pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 32 e 116 della Costituzione, con le stesse ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1260

N. 445

Ordinanza 2-13 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - P.M. - Modifica integrativa della imputazione - Preclusione anche nel caso del decreto di citazione recante l'indicazione incompleta del fatto-reato - Delega delle funzioni del p.m. a ufficiale di p.g. - Inconferente richiamo alla disciplina dell'art. 516 del c.p.p. - Questione già dichiarata infondata e manifestamente infondata (sentenza n. 333/1990 e ordinanze nn. 451 e 517 del 1990 e 59/1991) - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 516; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 1990, n. 15).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 106 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale dell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e successivamente dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1991 dal Pretore di Bergamo (Sezione distaccata di Clusone) nel procedimento penale a carico di Bondioli Flavio, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo (Sezione distaccata di Clusone), con ordinanza del 18 ottobre 1991 nel procedimento penale a carico di Bondioli Flavio ha sollevato, in riferimento agli artt. 101 e 112 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero provveda alla modifica integrativa della imputazione non solo quando il fatto risulti diverso da quello descritto nel decreto di citazione, ma anche nei casi in cui il decreto di citazione rechi l'indicazione incompleta del fatto-reato»;

che con il medesimo provvedimento il giudice remittente solleva inoltre, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo e terzo comma, e 106, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario (e successive modifiche) nella parte in cui prevede che le funzioni del pubblico ministero nell'udienza dibattimentale penale innanzi al Pretore possano essere delegate ad ufficiali di polizia giudiziaria;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione;

Considerato che, a norma dell'art. 555, secondo comma, del codice di procedura penale la incompleta enunciazione del fatto, posta dal giudice *a quo* a fondamento dei dubbi di legittimità sollevati in ordine all'art. 516 del codice di procedura penale, comporta la nullità del decreto di citazione a giudizio (con la conseguenza della rimessione degli atti al pubblico ministero per una nuova citazione a giudizio), sicché, nel caso sottoposto al suo esame, è *ictu oculi* del tutto inconferente, e quindi privo di rilevanza, il richiamo alla disciplina dell'art. 516 la quale attiene alla diversa fattispecie in cui nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e per effetto di questa, il fatto si prospetti diverso rispetto a quello ascritto all'imputato nel capo d'imputazione;

che la relativa questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che questa Corte si è già ripetutamente pronunciata sulla questione di legittimità dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, (reiteratamente ad istanza del medesimo giudice *a quo*) ritenuta infondata con sentenza n. 333 del 1990 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 451, 517 e 574 del 1990 e n. 59 del 1991;

che non sono stati adottati motivi nuovi e diversi per una modifica della decisione mentre le considerazioni svolte nelle indicate pronunce hanno già fornito più che adeguata risposta ai profili prospettati dal remittente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 446

Ordinanza 2-13 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Non consentita lettura delle dichiarazioni rese da imputato diretto connesso contro il quale si procede separatamente e che si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Richiamo alla sentenza della Corte - Dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 513, secondo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76).

(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 210 dello stesso codice e all'art. 2, n. 76 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promossi con ordinanze emesse il 26 febbraio 1992 dal Tribunale di Verona, il 18 marzo 1992 dal Tribunale di Prato, il 4 marzo 1992 dal Tribunale di Reggio Emilia, il 18 marzo 1992 dal Tribunale di Firenze e il 6 aprile 1992 dal Tribunale di Savona, rispettivamente iscritte ai nn. 268, 277, 287, 298 e 325 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 21, 22 e 26 dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, i Tribunali di Verona, Prato, Reggio Emilia, Firenze e Savona hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale (questione estesa dal solo Tribunale di Reggio Emilia anche all'art. 2 n. 76 della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81) nella parte in cui non consente di dare lettura delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dall'imputato di reato connesso o collegato, nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente, e che si sia avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che secondo i giudici remittenti risulterebbero violati gli artt. 3, 24, 101, 111 e 112 della Costituzione a causa del diverso regime di utilizzabilità della medesima dichiarazione a seconda di uno sviluppo del procedimento che comporti, anche per circostanze accidentali, la separazione del processo nei confronti del coimputato;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che i provvedimenti di rimessione sollevano la medesima questione e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che con sentenza n. 254 del 1992 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere» e che, pertanto, le sollevate questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che con la medesima decisione questa Corte ha inoltre deciso, nel senso della infondatezza, questione identica a quella sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia, in ordine all'art. 2 n. 76 della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, che deve quindi essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale (sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe dai Tribunali di Verona, Prato, Reggio Emilia, Firenze e Savona), norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte indicata in motivazione, con sentenza n. 254 del 18 maggio 1992;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 76 della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1262

N. 447

Ordinanza 2-13 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Ratei di pensione - Arretrati di integrazione al minimo di altro trattamento - Interpretazione della norma riservata al giudice - Intervento con decreto-legge d'interpretazione non convertito nei termini - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito, con modificazione, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; d.-l. 21 gennaio 1982, n. 14, art. 4, primo comma; d.-l. 20 marzo 1992, n. 237, art. 4, primo comma; d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, 77, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della

pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237 e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, promossi con ordinanze emesse il 19 febbraio 1992 dal Tribunale di Genova (n. 2 ordinanze), il 1° aprile 1992 dal Tribunale di Genova, il 28 aprile 1992 dal Tribunale di Treviso, il 26 maggio 1992 dalla Corte di cassazione ed il 19 marzo 1992 dal Tribunale di Ravenna, rispettivamente iscritte ai nn. 242, 243, 311, 347, 355 e 378 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 20, 25, 28 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Cavanna Francesca, Sella Adelia ed altra, Canneva Caterina, Berintelli Domenica ed altre, dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio — in cui i ricorrenti, titolari di pensioni dirette integrate al minimo, avevano richiesto la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento dei ratei arretrati d'integrazione al minimo di un secondo trattamento — il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 (R.O. n. 242 del 1992), ha sollevato, in relazione agli artt. 77, secondo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14;

che tale norma, nell'interpretare l'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983 (convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638) nel senso di conservare, dal 1° ottobre 1983, l'integrazione al minimo su una sola pensione (escludendo la «cristallizzazione» dell'integrazione fino a quel momento spettante sulla seconda pensione) sarebbe intervenuta, secondo il Tribunale, per smentire la consolidata giurisprudenza di legittimità, che aveva affermato l'opposto principio della cristallizzazione;

che argomentando, anche sulla scorta dei lavori preparatori del citato art. 6, nel senso della illegittimità di un ridimensionamento del reddito previdenziale, siffatto orientamento era poi divenuto diritto vivente a seguito della sentenza n. 418 del 1991 in cui la Corte costituzionale era giunta ad analoghe conclusioni;

che, a parere del giudice *a quo*, risulterebbero lese le prerogative della magistratura, cui compete l'interpretazione della legge ed alla quale viene viceversa imposto un criterio ermeneutico, atto a vanificare quanto deciso, oltretutto attraverso lo strumento del decreto-legge, ma in carenza dei presupposti richiesti dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

che, inoltre, il «taglio» del trattamento pensionistico renderebbe evidente la violazione dell'art. 38 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, pregiudizialmente rilevando la decadenza dell'impugnato decreto-legge per mancata conversione, ed esprimendo nel merito dubbi sull'efficacia vincolante (per il legislatore) della citata sentenza di questa Corte n. 418 del 1991;

che si sono costituite le parti private Cavanna, Sella, Bordone, Canneva e Peruzzo, aderendo alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione ed in particolare chiedendo che, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'invocata declaratoria d'illegittimità venga a colpire i decreti successivi a quello impugnato, riproduttivi del medesimo;

che le parti pongono altresì in risalto l'assurdità di una norma asseritamente interpretativa intervenuta ad otto anni dalla disposizione da interpretare, in presenza di una consolidata ed univoca giurisprudenza, norma che costituirebbe «uno scorretto mezzo» per sottrarre al potere giudiziario, attraverso la retroattività propria dell'interpretazione autentica, il compito di applicare la legge;

che, con ordinanza emessa nella stessa data del 19 febbraio 1992 (R.O. n. 243 del 1992), il Tribunale di Genova ha sollevato, in altro giudizio, identica questione di legittimità costituzionale;

che, del pari, identico è il tenore dell'atto d'intervento dell'Avvocatura dello Stato e della memoria della parte privata Amadon, costituitasi nel giudizio dinanzi a questa Corte;

che l'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, integralmente riproduttivo dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge n. 14 del 1992, è sospettato d'illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 77, secondo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione sempre dal Tribunale di Genova;

che lo stesso Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 1° aprile 1992 (R.O. n. 311 del 1992), attraverso argomentazioni del tutto analoghe a quelle più sopra illustrate, richiama la propria ordinanza precedente relativa al decreto-legge n. 14 del 1992 e ricorda, a sostegno della non manifesta infondatezza della questione, come la norma, già inserita nel disegno di legge «finanziaria», ma «bocciata» dalla Camera, sia stata proposta nella forma del decreto-legge, in violazione dei requisiti imposti dall'art. 77 della Costituzione;

che, preso atto dell'intervenuta decadenza — per mancata conversione del decreto-legge n. 14 del 1992 — e della integrale riproduzione, nel successivo decreto-legge n. 237 del 1992, della norma impugnata, sempre *sub* n. 4, primo comma, il giudice *a quo* insiste sull'uso improprio del decreto-legge e sull'ulteriore profilo lesivo del citato art. 77 della Costituzione conseguente alla reiterazione di tale provvedimento (*a fortiori* allorché il contenuto rimanga sempre identico);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha depositato il medesimo atto di cui sopra;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata Mondino, insistendo per la declaratoria di illegittimità, con le stesse motivazioni di cui all'ordinanza di rimessione;

che anche il Tribunale di Treviso con ordinanza emessa il 28 aprile 1992 (R.O. n. 347 del 1992), ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638) e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, in relazione ai soli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice *a quo* osserva come il legislatore avesse parametrato il trattamento pensionistico, in caso di più pensioni integrate al minimo, sul principio della «cristallizzazione» del trattamento non più soggetto ad integrazione a partire dal 1° ottobre 1983;

che tale soluzione — contenuta nel citato art. 6 e legittimata poi e dalla Corte di cassazione e da questa Corte — non potrebbe essere ora smentita senza ledere la garanzia dell'adeguatezza dei mezzi e lo stesso principio di ragionevolezza;

che l'atto d'intervento dell'Avvocatura è il medesimo degli altri giudizi;

che si è costituita la parte privata Abate chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata e «delle successive»;

che il Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa il 19 marzo 1992 (R.O. n. 378 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei citati artt. 6, settimo comma, del decreto-legge n. 463 del 1983 e 4, primo comma, del decreto-legge n. 14 del 1992, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sinteticamente motivando attraverso il richiamo alla sentenza n. 418 del 1991 di questa Corte;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che, dopo aver eccepito l'inammissibilità per mancata conversione, ha sottolineato che rientra nella discrezionalità del legislatore introdurre norme interpretative e retroattive;

che infine la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 26 maggio 1982, ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge n. 463 del 1983 e della norma d'interpretazione autentica — questa volta contenuta nell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293 — svolgendo motivazioni che ricalcano quelle svolte in una precedente ordinanza di rimessione, riferita al «primo» decreto-legge n. 14 del 1992, e adducendo l'ulteriore profilo, connesso alla lesione dell'art. 77 della Costituzione, per cui la reiterazione del decreto-legge susciterebbe gravi dubbi relativamente agli equilibri istituzionali ed ai principi costituzionali;

che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, rilevando l'identità della questione rispetto a quella sollevata con ordinanza n. 127 del 1992 e richiamandosi all'intervento in tale occasione spiegato;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti la ricorrente e l'I.N.P.S., la prima insistendo per la declaratoria d'illegittimità, l'Istituto per la manifesta infondatezza, argomentando dalla natura assistenziale dell'integrazione pur riconoscendone la «funzione» previdenziale;

che, in particolare parrebbe ragionevole alla parte privata che il legislatore abbia deciso la riduzione del trattamento integrato (peraltro già desumibile dal disposto del più volte citato art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983);

Considerato che le questioni, concernenti le medesime censure, ed aventi ad oggetto la stessa norma, sia pur contenute in diverse disposizioni, possono essere congiuntamente decise;

che il decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, recante l'interpretazione dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 — convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638 — censurata dai giudici *a quibus* in quanto antitetica a quella asserita da questa Corte con la sentenza n. 418 del 1991, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1992;

che in analogia decadenza sono incorsi anche i successivi decreti-legge nn. 237 e 293 del 1992, riproduttivi della norma impugnata (cfr. rispettivamente, *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992 e n. 170 del 21 luglio 1992);

che, da ultimo, anche il decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, il cui art. 5, primo comma, riproponeva per la quarta volta il censurato art. 4 del decreto-legge n. 14 del 1992, non è stato convertito nel termine (come da *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 agosto 1992) e non è stato più replicato;

che, pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ordinanza n. 390 del 1992) la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 77, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dai Tribunali di Genova, Ravenna e Treviso, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 448

Ordinanza 2-13 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Ritardata presentazione in servizio - Pena - Presunta irragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 26/1970, 72/1980, 103/1982, 49/1989 e 299/1992) - Specialità dell'ordinamento militare - Manifesta infondatezza.

(C.P.M.P., art. 147, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale militare di pace, promossi con quattro ordinanze emesse il 1° aprile, il 27 maggio (n. 2 ordinanze) ed il 28 maggio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma nei procedimenti penali a carico di Troya Ciro, Ragozzino Massimo, Malcotti Renzo e Vicanò Alessandro, rispettivamente iscritte ai nn. 250, 360, 361 e 362 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 20 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali per il reato di ritardata presentazione in servizio — in cui gli imputati ed il P.M. avevano richiesto l'applicazione della pena di un mese di reclusione *ex art.* 444 c.p.p. — il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, con quattro identiche ordinanze emesse tra il 1° aprile ed il 28 maggio 1992, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale militare di pace, ove si sanziona penalmente la condotta del militare il quale, legittimamente assente, non si presenti senza giustificato motivo nel giorno successivo a quello prefisso;

che, secondo il giudice rimettente, la norma censurata, non rintracciabile nel previgente codice penale militare del 1869, verrebbe a ledere il principio di proporzionalità tra gravità del fatto e conseguenze sanzionatorie, in quanto, malgrado il carattere primario dell'interesse tutelato, sarebbe evidente che il giudizio di disvalore collegato a ritardi da uno a quattro giorni nella presentazione al reparto non presenterebbe «i connotati di riprovevolezza tipici dell'illecito penale»;

che, a parere del giudice *a quo*, risulterebbero altresì vanificate le finalità rieducative della pena — la quale non dovrebbe mai esplicarsi nei confronti di comportamenti, quale quello in argomento, privi del carattere di antisocialità — ed il principio di necessaria offensività della condotta;

che, inoltre, risulterebbe la minore gravità — e quindi l'irragionevolezza dell'equiparazione sul piano sanzionatorio — rispetto all'ipotesi di allontanamento illecito di cui al primo comma dell'impugnato art. 147 c.p.m.p., mentre la previsione della pena detentiva sarebbe del tutto irragionevole se confrontata a reati ben più gravi puniti con la pena detentiva nella misura minima di un mese;

che residuerebbero infine ulteriori profili di disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato od ai Vigili del Fuoco per i quali non sussistono ipotesi assimilabili all'impugnato art. 147, secondo comma, nonché in confronto con l'ipotesi (*ex art. 151 c.p.m.p.*) di mancanza alla chiamata in cui il ritardo penalmente rilevante è di cinque giorni;

che è intervenuto — con atti identici in tutti i giudizi — il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha preliminarmente osservato come la norma sia stata già scrutinata in positivo da questa Corte (cfr. ordinanza n. 495 del 1991), sia pure sotto la diversa ottica della richiesta del Comandante di corpo;

che l'Avvocatura rileva nel merito come la norma — la cui eventuale modifica o soppressione spetterebbe sempre al legislatore — tuteli l'interesse primario alla prestazione del servizio militare obbligatorio, la cui lesione ben può essere sanzionata con il minimo edittale.

Considerato che i giudizi, per l'identità della questione, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che questa Corte, anche con specifico riferimento a norme contenute nel codice penale militare di pace, ha in più occasioni sottolineato come le valutazioni relative alla proporzione tra la pena prevista ed il fatto contemplato rientrino nell'ambito della discrezionalità legislativa, con il limite della ragionevolezza (sentenze n. 26 del 1979; n. 72 del 1980; n. 103 del 1982; n. 49 del 1989 e n. 299 del 1992);

che nell'ipotesi *de qua* sono state individuate nello stesso modello di genere più fattispecie diverse per struttura e disvalore, attraverso una qualificazione di illecito adeguata alla tutela dell'interesse della presenza alle armi;

che il trattamento sanzionatorio è stato articolato in modo da consentire al giudice di far emergere la differenza tra le varie sottospecie graduando in concreto la pena nell'ambito dei minimi edittali (sentenza n. 285 del 1991);

che il meccanismo della procedibilità a richiesta del Comandante di corpo — *ex art. 260 c.p.m.p.* — assicura un'ulteriore garanzia di congruità del sistema delle sanzioni rispetto alla specifica gravità del fatto (ordinanza n. 495 del 1991);

che la censurata previsione della reclusione militare risulta del tutto conforme al carattere proprio della pena detentiva militare, consistente in una finalità rieducativa «funzionalizzata» al recupero al servizio e più in generale al dovere di difesa della Patria (sentenza n. 414 del 1991);

che, infine, la specialità dell'ordinamento militare e la peculiarità della situazione soggettiva di chi è tenuto alla prestazione del servizio escludono la possibilità di richiamare quali *tertia comparationis* i regimi di altre categorie;

che la questione è quindi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 449

Ordinanza 2-13 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Agenti e ufficiali di p.g. - Testimonianza diretta divenuta impossibile - Possibilità nel caso, di deporre sulle dichiarazioni acquisite dai testi - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 24/1992) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 195, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24, 102 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 514, in relazione all'art. 512, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1992 dal Pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre, nel procedimento penale a carico di Rivaben Claudio, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per morte, infermità o irreperibilità»;

b) dell'art. 514, in relazione all'art. 512 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che si possa dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per le stesse ragioni»;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale;

che una volta caducato, a seguito di detta sentenza, il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, deve ritenersi che la questione *sub b)*, così come prospettata, non abbia più ragion d'essere (questione comunque superata dalla modifica apportata all'art. 512 del codice di procedura penale dall'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1265

N. 450

Ordinanza 2-13 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove di altro procedimento pur in presenza del consenso dell'imputato - Limitazione al diritto alla prova - *Ius superveniens*: d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 3, primo comma - Modificazioni al codice di procedura penale nel senso auspicato dal giudice rimettente - Richiamo alla sentenza della Corte di illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 238, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1992 dal Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Rapanà Salvatore, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Lecce, nel presupposto che il rifiuto di sottoporsi all'esame — *ex art. 210* del codice di procedura penale — da parte di due coimputati minorenni comportasse la impossibilità, ai sensi dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, di disporre la lettura dei verbali delle dichiarazioni da essi rese al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 238, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui ammette — previo consenso delle parti, nella fattispecie sussistente — l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale solo se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento (ovvero di verbali di cui è stata data lettura durante il dibattimento stesso), ma non la estende a tutti gli altri verbali di dichiarazioni comunque rese, alla presenza del difensore, dalle persone indicate nell'art. 210 del codice di procedura penale;

che la norma, ad avviso del remittente, violerebbe l'art. 3 della Costituzione perché discrimina irragionevolmente l'acquisizione di prove di altro procedimento pur in presenza del consenso dell'imputato, nonché l'art. 24 della Costituzione in quanto limita il diritto alla prova, anche a danno dell'imputato;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 3, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente sostituito l'art. 238 del codice di procedura penale, il quale ora stabilisce in linea generale, come auspicato dal giudice remittente, che «i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parte vi consentono» (quarto comma);

che, inoltre, va anche rilevato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere»;

che, pertanto, è venuto meno anche il presupposto su cui il remittente ha fondato la proposta questione;

che, in conclusione, occorre restituire gli atti al giudice *a quo* affinché riesamini, alla luce della nuova disciplina della materia, la rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1266

N. 451

Ordinanza 2-13 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Indagini preliminari - Chiusura - Proroga del termine - Richiesta del p.m. - Reiezione - Condizioni - *Ius superveniens*: d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 6, secondo comma) - Sostituzione dell'art. 406 del c.p.p. - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.
(C.P.P., artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento penale a carico di Ugato Luigi, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 112 della Costituzione; nella parte in cui prevedono che il giudice per le indagini preliminari «deve respingere la richiesta di proroga del pubblico ministero se la stessa, pur pervenuta prima della scadenza del termine di cui all'art. 405, sia stata però notificata alla persona sottoposta alle indagini dopo detta scadenza (ovvero se solo successivamente a quest'ultima sia maturato il termine dilatorio di 5 giorni dalla notifica)»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente sostituito, nel senso auspicato dal remittente ed uniformandosi alla sentenza di questa Corte n. 174 del 1992, l'art. 406 del codice di procedura penale;

che, pertanto, vanno restituiti gli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza della proposta questione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1267

N. 452

Ordinanza 2-13 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Acquisizione e utilizzo delle dichiarazioni rese - Prova - Limiti invalicabili - *Ius superveniens*: d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 7, quarto comma - Sostituzione dell'art. 500 del c.p.p. - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 500, terzo e quarto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1991 dalla Corte di assise di appello di Lecce nel procedimento penale a carico di Resta Cosimo ed altri, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di assise di appello di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui «ponendo dei limiti invalicabili alla acquisizione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, ai fini della valutazione della prova, innesta un meccanismo processuale che impedisce in concreto al giudice l'esercizio del suo libero convincimento, in quanto, pur consentendo di controllare l'attendibilità del teste, non consente d'altro canto, nel caso in cui si dovesse pervenire ad un giudizio negativo circa tale attendibilità, l'esame di quelle dichiarazioni che, proprio per l'asserita attuale inaffidabilità del teste, potrebbero considerarsi veritiere»;

Considerato che l'art. 7, quarto comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con modificazioni con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente sostituito l'art. 500 del codice di procedura penale;

che, pertanto, occorre restituire gli atti al giudice remittente affinché, alla luce della nuova disciplina, riesamini la rilevanza della proposta questione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1268

N. 453

Sentenza 4-17 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pretore - Persona offesa - Citazione - Imposizione di un termine di giorni cinque - Incongruità del termine - Scelta appartenente alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità.

(C.P.P., art. 558, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

Processo penale - Pretore - Responsabile civile - Citazione - Statuizione di un termine per la notifica uguale a quello assegnato all'imputato - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Auspicabile un intervento legislativo in materia di citazione dei soggetti privati diversi dall'imputato - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 83, quinto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 558, secondo comma, e 83, quinto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dal Pretore di Ancona - Sezione distaccata di Jesi, nel procedimento penale a carico di Martinelli Furio, iscritta al n. 530 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del processo penale a carico di Martinelli Fulvio, imputato di omicidio colposo, il Pretore di Ancona, Sezione distaccata di Jesi, premesso: che la persona offesa dal reato era stata resa edotta, mediante citazione notificata il 13 giugno 1991, della udienza dibattimentale fissata per il successivo 21 giugno; che il 15 giugno 1991 la stessa persona offesa aveva provveduto a depositare in cancelleria l'atto di costituzione di parte civile ed aveva contestualmente richiesto la citazione del responsabile civile; che all'udienza dibattimentale — reiterata, «per quanto potesse occorrere, l'avvenuta costituzione» — la parte civile aveva depositato l'originale della notifica al responsabile civile, facendo presente «l'impossibilità pratica di procedere alla tempestività dell'adempimento, anche a fronte della genericità del termine di cui alla norma»; tutto ciò premesso, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, due questioni di legittimità, da ritenere «gradatamente rilevanti per questo giudizio in quanto precludenti la possibilità della parte civile di svolgere la propria attività e, conseguentemente, la possibilità difensiva del responsabile civile, una volta che ne fosse dichiarata valida la citazione». La prima, eccepita dalla parte civile, avente ad oggetto l'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui «limita a soli cinque giorni precedenti l'udienza dibattimentale la citazione della persona offesa anche per ciò che concerne la ritualità della chiamata in giudizio del responsabile civile»; la seconda, eccepita dal responsabile civile costituitosi in giudizio, deducendo l'invalidità della sua citazione perché effettuata prima della costituzione di parte civile, concernente l'art. 83, quinto comma, dello stesso codice, «nella parte in cui non prevede un termine congruo per la citazione del responsabile civile».

Ravvisa il giudice *a quo*, anzitutto, disparità di trattamento fra imputato e parte civile: all'uno è riservato un termine minimo di quarantacinque giorni per la notifica del decreto di citazione, mentre il termine assegnato all'altra è di soli cinque giorni; in secondo luogo, violazione del diritto di difesa dell'offeso dal reato, che ha a disposizione l'«esiguo termine» di cinque giorni, da ritenere «vanificante, di fatto, di quello menzionato e previsto» dall'art. 142 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). Osserva ancora il giudice rimettente che la «genericità del termine» per la citazione del responsabile civile compromette il suo diritto di difesa, imponendo al giudice, «in assenza di un termine specifico, di valutare arbitrariamente l'effettiva potenziale esplicazione dalla facoltà difensiva di tale parte».

2. — L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, del 1991.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Con riguardo alla censura concernente l'art. 558, secondo comma, in relazione alla dedotta violazione del principio di eguaglianza derivante dal diverso termine rispettivamente stabilito per l'imputato e per la persona offesa, l'Avvocatura richiama la «struttura "bifasica" impressa dal legislatore alla citazione in giudizio dinanzi al pretore», conseguente all'assenza dell'udienza preliminare. In tale quadro, la collocazione della citazione della persona offesa dopo la scadenza dei termini per la citazione dell'imputato sarebbe da ritenere del tutto ragionevole, considerando che il primo termine è fissato anche in funzione della scelta dei riti di deflazione coinvolgenti il solo imputato. Quanto al termine assegnato alla persona offesa, la sua brevità si giustificherebbe in forza della connaturata speditezza del procedimento davanti al pretore. Circa, poi, la pretesa violazione del diritto di difesa della parte civile, si richiama la sentenza n. 192 del 1991 e la possibilità per la persona offesa di far valere il suo diritto al risarcimento del danno davanti al giudice civile.

In relazione, infine, alla denuncia dell'art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale, l'Avvocatura deduce che l'assenza di una espressa previsione normativa impone all'interprete di determinare — tenuto conto di fattispecie analoghe — la norma applicabile in concreto. Norma, nella specie, da individuare nell'art. 558 riguardante la notifica della citazione alla persona offesa. Con la conseguente operatività anche dell'art. 465, da ritenere applicabile al fine di consentire la chiamata in giudizio del responsabile civile.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità di due norme, entrambe riguardanti il procedimento davanti al pretore: per un verso, dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, «nel punto in cui impone un termine di giorni cinque per la citazione della persona offesa, e non un termine idoneo a consentire la concreta esplicazione della propria facoltà» e, per un altro verso, dell'art. 83, quinto comma, dello stesso codice, «nella parte in cui non pone, al predetto fine, un termine di notifica per la chiamata in giudizio del responsabile civile».

Più in particolare, in relazione alla persona offesa, si denuncia l'esiguità del termine stabilito dalla prima delle norme censurate «in quanto precludente la possibilità della parte civile di svolgere la propria attività» essendo previsto in cinque giorni precedenti al dibattimento il «termine ultimo» per la sua citazione, un termine assolutamente inadeguato per predisporre la sua difesa, sia perché tale termine è «vanificante, di fatto, di quello menzionato e previsto dall'art. 142 disp. att.» sia perché, alla stregua del disposto dell'art. 78, secondo comma, del codice di procedura penale, l'efficacia della costituzione di parte civile è subordinata alla notificazione della costituzione stessa alle parti private: con la conseguenza che nei confronti del responsabile civile l'azione civile potrà essere esercitata soltanto dalla parte civile costituita e, quindi, dopo la detta notificazione, mediante la richiesta di citazione del civilmente responsabile a norma dell'art. 83 del codice di procedura penale. La previsione di un termine così esiguo vulnererebbe anche l'art. 3 della Costituzione, risultando compromesso «il principio di pari condizione della parte civile con l'imputato», cui, è, invece, «riservato un termine di notifica minimo di 45 giorni dal decreto di citazione».

Con riguardo al responsabile civile, si denuncia — un'affermazione formulata in punto di rilevanza ma che coinvolge anche la non manifesta infondatezza della norma censurata — che, pure ove ne venisse dichiarata valida la citazione, l'art. 83, quinto comma, nel prevedere un termine assolutamente generico, può anch'esso ledere il suo diritto di difesa, «imponendosi al giudicante, in assenza di un termine specifico, di valutare arbitrariamente l'effettiva potenziale esplicazione della facoltà difensiva di tale parte».

2. — La prima questione è inammissibile.

Pur dovendo riconoscersi che nell'ambito del processo pretorile il termine minimo di cinque giorni dalla data fissata per il dibattimento per la citazione della persona offesa può in taluni casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi parte civile soprattutto quando sia in gioco la citazione del responsabile civile, l'assenza di un *tertium comparationis* ricavabile dal sistema non consente di individuare una soluzione costituzionalmente obbligata in grado di colmare le conseguenze derivanti dall'applicazione del precetto di cui si censura il contrasto con le norme costituzionali invocate.

Il richiamo del giudice *a quo* al termine stabilito per l'imputato si rivela, infatti, non riferibile all'offeso dal reato, non solo per l'evidente diversità delle posizioni poste a confronto, ma anche sul più specifico riflesso che la prescrizione dell'art. 555, terzo comma, del codice di procedura penale — nella quale si fissa un termine, è opportuno ricordarlo, più esteso di quello previsto per la citazione dell'imputato per il dibattimento davanti al tribunale e alla corte di assise — è strettamente collegata alla facoltà per l'imputato stesso di richiedere i riti alternativi di deflazione del dibattimento entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione (v. art. 555, primo comma, lettera e) e non è quindi ragionevolmente estensibile alla persona, offesa.

Senza contare che, non rivestendo ancora la persona offesa la qualità di parte, l'applicazione ad essa dello stesso termine assegnato all'imputato comporterebbe l'operatività di un identico regime rispetto a posizioni non omogenee.

Né potrebbe utilmente soccorrere, sempre al fine di colmare l'ipotizzato vuoto normativo, il ricorso al termine previsto per la persona offesa dal reato nel procedimento davanti al tribunale ed alla corte di assise (esteso, in via interpretativa, al responsabile civile dalla sentenza n. 430 del 1992) perché tale termine finirebbe con interferire, travolgendola, con la duplicità dei termini previsti dall'art. 555, con conseguenti riverberi sull'intero assetto normativo collegato alla citazione delle parti nel processo davanti al pretore.

Ne deriva che poiché le soluzioni possibili al fine di porre rimedio al regime predisposto dall'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, si profilano come discrezionali, la scelta del termine congruo per la citazione della persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza di questa Corte, dovendo essere affidata al legislatore.

3. — Fondata è, invece, la questione di legittimità dell'art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale.

L'assenza per il responsabile civile della previsione di alcun termine per la sua citazione, da disporre ad opera del giudice su richiesta della parte civile, lede il suo diritto di difesa sotto un duplice profilo: in primo luogo, perché, nel concreto, il termine fissato dal giudice potrebbe rivelarsi incongruo ai fini della costituzione di tale parte; in secondo luogo, perché, comunque, resta affidato all'apprezzamento insindacabile del giudice stabilire se «il responsabile civile sia stato posto in grado di esercitare i suoi diritti» nel giudizio.

Poiché, peraltro, viene qui in considerazione non un termine determinato ma esiguo sibbene un termine indeterminato, l'art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale, va ritenuto non conforme all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede per il procedimento pretorile la determinazione del termine per il responsabile civile. Nel modello processuale che viene qui in discorso, d'altra parte, non possono essere utilmente evocate, per sanare l'indicata lacuna normativa, i rilievi posti a fondamento della ricordata sentenza n. 430 del 1992, con la quale questa Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una non dissimile censura riguardante la dedotta, omessa previsione di un termine dilatorio per la citazione del responsabile civile davanti al tribunale o alla corte di assise. Infatti, la mancanza nel rito pretorile dell'udienza preliminare e, dunque, di quella specifica fase processuale antecedente alla *traslatio iudicii* nella quale i soggetti privati diversi dall'imputato possono assumere la qualità di parti, non consente di fare appello agli indispensabili riferimenti normativi offerti dall'art. 425, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale e, soprattutto, dall'art. 133 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), dalla cui combinata lettura, iscritta nel quadro dei principi generali che assicurano l'armonia del sistema, è possibile pervenire a quella interpretazione *secundum Constitutionem* che questa Corte ha avuto modo di delineare nella sentenza appena richiamata.

Considerato, infatti, che nello schema processuale ordinario che regola i procedimenti devoluti alla competenza del tribunale e della corte di assise, tutte le parti private godono dell'identico termine di comparizione, diviene agevole presupporre che lo stesso termine valga anche per il responsabile civile che debba essere citato per la prima volta al dibattimento.

Nel procedimento davanti al pretore, invece, l'unico termine di comparizione è quello previsto per l'imputato, proprio perché è l'unica parte che può «sistere» all'atto della emissione del decreto di citazione a giudizio.

Ciò premesso, rimane tuttavia il problema della individuazione del precetto a cui fare attualmente capo alla stregua dei principi costituzionali in attesa di un auspicabile intervento legislativo diretto a riequilibrare l'intero sistema dei termini per la citazione dei soggetti privati diversi dall'imputato nel processo pretorile. Ora, la constatazione che la citazione del civilmente responsabile segue necessariamente alla costituzione di parte civile, non interferendo in alcun modo con la conformazione binaria della *vocatio in iudicium* dell'imputato, consente di rinvenire nell'attuale assetto normativo — anche considerando il ruolo di civilmente responsabile per il fatto dell'imputato che il responsabile civile assume — come unico termine ad esso riferibile quello indicato dall'art. 555. Un termine, oltre tutto, omogeneo, quanto a posizioni soggettive, rivestendo il civilmente responsabile, una volta citato — e pure a prescindere dalla sua costituzione — la qualità di parte.

L'art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento pretorile il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, quinto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Ancona - Sezione distaccata di Jesi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 454

*Sentenza 4-17 novembre 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Pensione di inabilità e pensione sociale sostitutiva - Ultrasessantacinquenni - Requisiti reddituali - Trattamenti differenziati in situazioni identiche - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 88/1992, 286/1990 e 75/1991) - Legittimità del ricorso alla legge di interpretazione autentica dell'art. 1, secondo comma, dalla legge n. 93/1988 - Non fondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni) e 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 31 gennaio 1992 dal Pretore di Pisa e il 5 marzo 1992 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Parma, rispettivamente iscritte ai nn. 187, 218, 219 e 220 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 16 e 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Barbi Norina, Bocchi Lina e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Barbi Norina, Bocchi Lina, Giancarlo Perone per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Dovendo giudicare una domanda di riconoscimento del diritto alla pensione sociale c.d. sostitutiva della pensione di inabilità prevista dall'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, proposta in sede amministrativa nel dicembre 1987 da un'invalida ultrasessantacinquenne in possesso dei requisiti reddituali richiesti per il conseguimento della pensione di inabilità civile, il Pretore di Pisa, con ordinanza del 31 gennaio 1992 (r.o. n. 187 del 1992), ha rilevato che la materia è ora regolata dall'art. 13, comma terzo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che ha stabilito l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma secondo, della legge 21 marzo 1988, n. 93 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), disponendo che tale norma deve essere interpretata «nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni». Di conseguenza — osserva il giudice *a quo* — il diritto alla pensione sociale c.d. sostitutiva della pensione di invalidità, per gli invalidi che ne abbiano fatto domanda dopo il sessantacinquesimo anno, resta salvaguardato soltanto se entro il termine di vigenza del citato decreto-legge n. 495 del 1987 — che non era stato convertito — sia intervenuto il provvedimento concessivo dell'I.N.P.S., mentre la salvaguardia non opera nei confronti di coloro che, entro il medesimo termine abbiano proposto la domanda in sede amministrativa e neppure nei confronti di coloro che pur abbiano ottenuto il riconoscimento dell'invalidità ad opera del competente Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

La disposizione interpretativa impugnata si pone — secondo il giudice *a quo* — in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui introduce un discrimine collegato non al momento della presentazione della domanda in sede amministrativa, ma ad un evento, quello dell'avvenuta adozione del provvedimento di concessione ad opera dell'I.N.P.S., dipende, in sostanza, dalla maggiore o minore celerità che, per i più svariati motivi, può avere assunto la complessa procedura burocratica prevista per il riconoscimento del beneficio in oggetto.

Il Pretore di Pisa chiede alla Corte anche di valutare se il sistema oggi risultante dalla normativa denunciata non si ponga in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, secondo le indicazioni fornite dalla Corte stessa nelle sentenze nn. 769 del 1988 e 75 del 1991, per le quali il legislatore avrebbe dovuto provvedere ad uniformare il trattamento per gli invalidi e per i pensionati sociali c.d. puri equiparando i rispettivi requisiti di reddito.

2. — Anche il Pretore di Parma, con tre ordinanze di identico tenore emesse il 5 marzo 1992 (r.o. nn. 218, 219 e 220 del 1992), ha sollevato questione di costituzionalità del medesimo art. 13, comma terzo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con riferimento agli artt. 3, 38 e 101 della Costituzione.

Il contrasto della norma impugnata con gli indicati parametri costituzionali deriva, secondo il giudice *a quo*, dal fatto che il legislatore, attribuendo ad una norma sostanzialmente innovativa una falsa veste interpretativa, senza alcuna giustificazione logico-giuridica, invade un'area riservata al potere giurisdizionale (che — si legge nell'ordinanza — già aveva dato un'interpretazione senza incertezze alla norma interpretata) superando i limiti e violando i criteri enunciati, a proposito delle leggi interpretative, dalla sentenza di questa Corte n. 123 del 1987.

3. — Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite — svolgendo identiche difese e ribadendo le tesi esposte nelle ordinanze di remissione — Norina Barbi, ricorrente nel procedimento instaurato davanti al Pretore di Pisa (r.o. n. 187 del 1992), e Lina Bocchi, che aveva promosso davanti al Pretore di Parma il giudizio nel corso del quale era stata pronunciata l'ordinanza di rimessione iscritta al n. 218 del 1992.

In particolare la difesa delle ricorrenti richiama l'attenzione sulla peculiarità della questione in esame, che riguarda in realtà — a suo dire — una norma di interpretazione autentica di altra norma di interpretazione autentica (quale era da considerare l'art. 1, comma secondo, della legge n. 93 del 1988, in quanto recepiva l'art. 1 del decreto-legge n. 495 del 1987).

4. — Nel giudizio relativo all'ordinanza del Pretore di Pisa si è costituito l'I.N.P.S., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata.

La difesa dell'istituto rileva che la questione di costituzionalità sollevata in via principale dal giudice *a quo* era stata già dichiarata non fondata dalla Corte con le sentenze nn. 286 del 1990 e 75 del 1991, che dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 93 del 1988 avevano preso in considerazione proprio l'interpretazione poi recepita nell'art. 13, comma terzo, della legge n. 412 del 1991. Per quanto invece riguardava la seconda questione sollevata dal Pretore di Pisa — quella relativa alla legittimità costituzionale *ex art.* 3 e 38 di una disciplina differenziata dei requisiti reddituali richiesti per la pensione di inabilità civile e per la pensione sociale — l'I.N.P.S. ha rilevato che essa era stata già risolta con la sentenza n. 88 del 1992.

5. — In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata e riservandosi di illustrare in seguito le proprie ragioni.

6. — Prima dell'udienza le parti hanno depositato memorie illustrative, nelle quali hanno più ampiamente illustrato le ragioni esposte nelle precedenti difese.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze di remissione sottopongono a questa Corte questioni identiche o analoghe. Pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. — Per rendere più agevolmente comprensibili i termini delle questioni sottoposte all'esame della Corte, appare opportuno premettere, ancora una volta, una sintesi sommaria della vicenda legislativa che ha preceduto l'emanazione della norma impugnata.

L'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 istituì la pensione sociale in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito. Per aver diritto al trattamento occorre che il reddito di cui il cittadino ultrasessantacinquenne godeva non superasse due distinti livelli, il primo dei quali riferito al solo reddito personale del soggetto, il secondo al reddito cumulato con quello del suo coniuge.

Nel dettare una nuova disciplina delle provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili, la legge 30 marzo 1971, n. 118 prevede la concessione — a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno — di una pensione di invalidità ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili al lavoro (art. 12) e la corresponsione, nei periodi di non collocamento al lavoro, di un assegno mensile ai mutilati ed invalidi civili la cui capacità lavorativa fosse ridotta in misura superiore a due terzi (art. 13).

Le condizioni economiche richieste per l'assegnazione di tali prestazioni erano le stesse stabilite per il diritto alla pensione sociale. Correlativamente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età cessava la corresponsione della pensione di invalidità o dell'assegno mensile e, in sostituzione di tali prestazioni, i mutilati e gli invalidi civili venivano ammessi (art. 19) al godimento della pensione sociale (alla quale essi avrebbero avuto comunque diritto in ragione della loro età e delle loro condizioni economiche).

Con successivi interventi legislativi (a partire dalla legge n. 29 del 1977 e dal decreto-legge n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980), le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità e per l'assegno mensile vennero rese diverse e meno restrittive rispetto a quelle previste per il diritto alla pensione sociale; in particolare venne eliminata la capacità ostativa del reddito del coniuge, quale che ne fosse il livello.

Ne conseguiva che la pensione sociale sostitutiva, prevista dal citato art. 19 della legge n. 118 del 1971, veniva ad essere corrisposta anche a soggetti (i titolari di pensione di inabilità e di assegno mensile) che potevano non essere in possesso dei requisiti economici valevoli per la generalità dei cittadini ultrasessantacinquenni.

Di qui il quesito se questo vantaggio spettasse soltanto a coloro che al compimento dell'età di sessantacinque anni, erano già titolari di pensione di inabilità o di assegno mensile ovvero si estendesse anche a coloro la cui inabilità al lavoro venisse riconosciuta con decorrenza successiva al compimento del loro sessantacinquesimo anno.

La prassi amministrativa adottò, in un primo tempo, la soluzione più aperta, ma fu smentita e quindi arrestata da un parere del Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui coloro ai quali venisse riconosciuta l'inabilità al lavoro con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno potevano conseguire la pensione sociale soltanto secondo la normativa generale e quindi solo se in possesso dei più restrittivi requisiti reddituali previsti per tutti i cittadini ultrasessantacinquenni.

In questa situazione, intervenne il decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 stabilendo invece (art. 1, comma primo) che «Gli artt. 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, devono intendersi nel senso che i sordomuti e i mutilati ed invalidi civili, anche se siano stati riconosciuti tali a seguito di istanza presentata alle apposite commissioni sanitarie dopo il compimento dei 65 anni di età, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione delle prestazioni economiche da parte del Ministero dell'interno alle rispettive categorie di appartenenza».

Il decreto suddetto non venne peraltro convertito in legge. Alla scadenza del suo termine di efficacia ne venne emanato un altro, il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, il cui art. 1, comma primo, disponeva che l'I.N.P.S. era autorizzato a corrispondere le prestazioni già liquidate in favore degli invalidi civili anche se erano stati riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il comma secondo disponeva poi, che l'istituto avrebbe dovuto provvedere anche alla liquidazione della pensione sociale «sostitutiva» in favore degli invalidi civili riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno, ma ciò limitatamente ai casi in cui prima dell'entrata in vigore del decreto fosse pervenuta all'I.N.P.S. la delibera di riconoscimento dello stato di invalidità da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. L'operatività di quest'ultima disposizione era peraltro circoscritta e condizionata dal comma terzo, secondo cui la corresponsione delle prestazioni liquidate ai sensi del comma secondo avrebbe dovuto avvenire «nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio».

L'articolo unico della legge di conversione del 21 marzo 1988, n. 93, sopprime i commi secondo e terzo ora riportati, sicché acquistò efficacia definitiva il solo comma primo. Ma l'art. 1 della legge di conversione conteneva anche un secondo comma, che così stabiliva «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495».

L'interpretazione di tale disposizione dette luogo a contrasti giurisprudenziali sia in sede di merito che nell'ambito della stessa Sezione lavoro della Corte di cassazione. Secondo la prima tesi interpretativa la disposizione stessa doveva essere considerata una mera clausola di stile, sicché la sanatoria era da intendersi limitata — secondo l'esplicita statuizione dell'art. 1, comma primo, del decreto-legge convertito e in conformità alla volontà del legislatore, quale risultante con chiarezza dagli atti parlamentari — ai casi in cui prima dell'8 febbraio 1988 fosse stato emanato il provvedimento di liquidazione ad opera dell'I.N.P.S.. La seconda tesi interpretativa, invece, sosteneva che la volontà del legislatore non si era tradotta in un testo normativo con essa compatibile e che non era legittimo dare al comma secondo dell'art. 1, della legge n. 93 del 1988 un'interpretazione tale da rendere la disposizione stessa superflua (perché

di contenuto coincidente con quello del comma primo, dell'art. 1 del decreto-legge convertito) e come tale priva di significato precettivo: doveva quindi ritenersi — in ragione della disposta salvezza dei «rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495» — che avessero diritto alla pensione sociale sostitutiva anche tutti gli invalidi civili ultrasessantacinquenni che avevano presentato domanda fino allo scadere del periodo di vigenza del decreto-legge n. 495 del 1987.

In ragione del perdurare di tale contrasto, la Sezione lavoro della Cassazione, con ordinanza n. 712 del 7 settembre 1991, dopo aver illustrato con puntualità termini e ragioni del dissenso, dispose la rimessione degli atti al Primo Presidente della Corte affinché valutasse l'opportunità di investire le Sezioni Unite per la risoluzione di tale questione di diritto.

È invece intervenuto nuovamente il legislatore: l'art. 13 della legge finanziaria del 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce al comma terzo che «L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni».

È quest'ultima la disposizione che i giudici remittenti sottopongono al vaglio di questa Corte.

3. — Secondo il Pretore di Pisa la norma impugnata violerebbe l'art. 3 della Costituzione a causa del carattere irrazionale del discrimine da essa stabilito. La norma, infatti, limiterebbe la salvezza del diritto alla pensione sociale sostitutiva (per gli invalidi che avevano presentato domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età) alle sole ipotesi in cui entro il termine di vigenza del decreto-legge n. 495 del 1987, non convertito, fosse intervenuto il provvedimento di liquidazione dell'I.N.P.S., escludendo, quindi tutte le altre ipotesi in cui entro il medesimo termine, fosse stata presentata la domanda alla competente autorità amministrativa (domanda che, in presenza delle condizioni di invalidità e di reddito richieste dalla legge, rappresenta il momento perfezionativo della fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione). In tale modo, rileva il giudice *a quo*, la salvaguardia del diritto è stata collegata ad un elemento variabile e casuale, quale la maggiore o minore celerità del procedimento amministrativo, del tutto inidoneo a giustificare il discrimine così operato.

La questione è stata già sottoposta a questa Corte negli stessi termini e con gli stessi argomenti, pur se con riferimento all'art. 1, comma primo, del decreto-legge n. 25 del 1988, ovvero all'art. 1, comma secondo, della legge 21 marzo 1988, n. 93 (sulla base, peraltro, di un'interpretazione della normativa suddetta coincidente con quella poi recepita dal legislatore con la norma di interpretazione autentica qui impugnata).

La Corte, con le sentenze nn. 88 del 1992, 286 del 1990 e 75 del 1991, dichiarò non fondata la questione stessa.

Il Pretore di Pisa, che pure non prospetta profili sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già vagliati in tali pronunzie, ritiene che la questione sia tuttavia meritevole di riesame in ragione del rilievo che la regola posta dal decreto-legge n. 495 del 1987, lungi dal costituire una mera sanatoria di una prassi amministrativa illegittima, come la Corte aveva ritenuto, rappresentava invece la conferma legislativa della legittimità di tale prassi, posto che, secondo la legge n. 118 del 1971, la pensione di inabilità competeva effettivamente anche a chi avesse presentato la domanda dopo il sessantacinquesimo anno. Infatti — osserva il Pretore — mentre l'art. 13 della legge del 1971 prevedeva espressamente che il diritto all'assegno mensile spettasse ai cittadini parzialmente inabili di età compresa tra i 18 e i 65 anni, l'art. 12 non contemplava il limite del sessantacinquesimo anno per il diritto degli invalidi totali alla pensione di invalidità, essendo soltanto prevista la trasformazione di quest'ultima in pensione sociale ai sensi del successivo art. 19.

La Corte osserva che l'interpretazione sostenuta dal Pretore di Pisa si pone in contrasto con quella reiteratamente affermata dalla Corte di cassazione nell'esercizio della funzione nomofilattica ad essa assegnata dall'ordinamento (per tutte, tra le ultime, Cass., 24 aprile 1991, n. 4488 e Cass., 9 giugno 1989, n. 2808) e ciò senza che il giudice prenda in considerazione gli argomenti ermeneutici esposti dalla Cassazione stessa a sostegno del proprio indirizzo.

In queste condizioni, l'assunto interpretativo enunciato dal giudice *a quo* non può costituire una ragione adeguata per indurre questa Corte a mutare le proprie decisioni.

La questione deve quindi essere dichiarata non fondata.

4. — Il Pretore di Pisa chiede inoltre che la Corte valuti se il sistema oggi risultante dalla normativa denunciata non si ponga in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, secondo le indicazioni fornite da questa Corte, con le sentenze nn. 769 del 1988 e 75 del 1991, circa la necessità di porre rimedio all'incoerenza del sistema dei requisiti reddituali fissati per il conseguimento, rispettivamente, dei trattamenti di inabilità e della pensione sociale, mediante un appropriato riequilibrio che realizzi un adeguato contemperamento degli interessi in gioco.

La questione — sulla quale, peraltro, questa Corte si è già di recente pronunciata con la sentenza n. 88 del 1992 — è in questa sede infondata, posto che la disciplina dei requisiti reddituali per il conseguimento delle prestazioni suddette non ha la sua fonte nella norma impugnata.

5. — Il Pretore di Parma ritiene invece che la norma impugnata sia in contrasto con gli artt. 3, 38 e 101 della Costituzione, per il fatto di non aver effettivamente fornito un'interpretazione autentica dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 93 del 1988, avendo invece disposto, con effetto retroattivo, una disciplina innovativa, difforme rispetto a quella risultante dall'interpretazione che, senza possibilità di incertezze, doveva essere data ed era stata data alla norma del 1988. Il contrasto con le norme costituzionali citate deriverebbe quindi dall'uso irrazionale che il legislatore avrebbe fatto, in questo caso, del potere di emanare leggi di interpretazione autentica.

Anche tale questione deve ritenersi non fondata.

A sostegno della denuncia, il giudice *a quo*, richiama quanto affermato, in tema di interpretazione autentica, dalle sentenze di questa Corte nn. 123 del 1987, 233 del 1988, 283 del 1989 e 155 del 1990.

La censura è peraltro contraddetta proprio dal principio enunciato ripetutamente da questa Corte (da ultimo con le sentenze nn. 155 del 1990 e 233 del 1988) secondo cui va riconosciuto carattere di interpretazione autentica — per quanto tale qualificazione possa rilevare in ordine alla legittimità costituzionale della norma — soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero ne privilegia una tra le tante interpretazioni possibili.

La norma impugnata corrisponde invero esattamente a tali caratteri ed il ricorso all'interpretazione autentica appare giustificato, nel caso in esame, anche secondo le più restrittive concezioni circa la legittimità costituzionale di interventi legislativi di tale natura.

Non spetta alla Corte, in questa sede, accertare quale fosse la lettura più plausibile dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 93 del 1988. Ma è sufficiente l'ordinanza della Cassazione n. 712 del 1991 (di cui già si è fatto cenno sopra), per rendere palese che della norma suddetta era possibile una duplicità di interpretazioni, tanto che essa aveva dato luogo a contrasti giurisprudenziali nell'ambito della stessa Sezione lavoro della Cassazione. Non solo, ma la tesi che sosteneva la soluzione interpretativa opposta a quella poi autoritativamente adottata dal legislatore con la norma impugnata assumeva di basarsi sul vincolo derivante dal tenore della disposizione, ma riconosceva che esso era il frutto di una carente tecnica legislativa, tale da aver impedito al legislatore di tradurre in norma la propria volontà effettiva.

In questa situazione, non può non riconoscersi come pienamente legittimo il ricorso alla legge di interpretazione autentica dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 93 del 1988, al fine di evitare che si determini, contro la volontà effettiva del Parlamento, una integrale convalida, sia pure solo per il passato, dell'efficacia normativa di un decreto che il Parlamento stesso non aveva inteso convertire in legge.

Né può sostenersi che tale intervento legislativo sia in questo caso irrazionale in relazione al fatto che la stessa norma interpretata era a sua volta una norma interpretativa. È sufficiente osservare, al riguardo, che la norma autenticamente interpretata dall'impugnato art. 13, comma terzo, della legge n. 412 del 1991 è rappresentata dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 93 del 1988, che non è norma di interpretazione autentica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevate dal Pretore di Pisa con ordinanza del 31 gennaio 1992 e dal Pretore di Parma con tre ordinanze del 5 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANTI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 455

Sentenza 4-17 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Settore pubblico - Servizio militare - Valutabilità ai fini dell'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa - Applicazione restrittiva dei benefici - Natura interpretativa della norma impugnata - Discrezionalità legislativa in materia di limitazioni temporali della concessione - Non fondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 52, 53, 101 e 104).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse:

A) in procedimenti civili vertenti tra Fiore Amedeo ed altri, contro l'Ente FF.SS.:

due, dal Pretore di Torino, entrambe il 13 gennaio 1992, iscritte ai nn. 121 e 122 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;dal Pretore di Bari, sei, il 5 febbraio 1992, iscritte ai nn. 211, 212, 213, 215, 216 e 217 del registro ordinanze 1992; due, il 7 febbraio 1992, iscritte ai nn. 209 e 210 del registro ordinanze 1992; una, il 14 febbraio 1992, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1992; tutte pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;dalla Pretura di Brindisi - Sezione distaccata di San Vito dei Normanni, il 28 marzo 1992, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;dal Tribunale di Genova, il 5 marzo 1992, iscritta, al n. 328 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992;dal Pretore di Roma, il 14 febbraio 1992, iscritta al n. 224 del 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

B) Nel procedimento civile vertente tra Capasso Giuseppe ed I.N.A.D.E.L.:

dal Pretore di Napoli, il 21 aprile 1992, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Fiore Amedeo, Floris Pietro Francesco, Papadia Francesco Vincenzo e Solazzo Vito, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv. ti Michele Abbatescianni per Floris Pietro Francesco e Papadia Francesco Vincenzo; Luciano Ventura per Solazzo Vito e l'Avvocato dello Stato Luigi Criscuoli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Torino, nei giudizi promossi da Fiore Amedeo e Brancaccio Vincenzo nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, per ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,

per il servizio militare prestato rispettivamente dal 2 luglio 1962 al 2 dicembre 1963 e dal 25 marzo 1968 al 23 febbraio 1970, con ordinanza in data 13 gennaio 1992 (R.O. n. 121 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il quale ha disposto che i suddetti benefici operano esclusivamente per il servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 e per quello prestato successivamente.

Il giudice *a quo* ha osservato, in particolare che:

a) la questione è rilevante poiché soltanto la norma censurata è d'ostacolo al riconoscimento, in favore dei lavoratori, dei rivendicati benefici, concessi dalla precedente norma, dichiarata espressamente applicabile al «settore pubblico», nel quale deve ritenersi compreso anche l'Ente Ferrovie dello Stato;

b) che la limitazione dell'ambito temporale di efficacia di detti benefici, disposta con la norma censurata, irragionevolmente discrimina i lavoratori che hanno prestato servizio militare prima del 30 gennaio 1987 e quelli che lo hanno prestato successivamente, pur nell'identità della prestazione e dei sacrifici richiesti agli uni ed agli altri, senza che i suddetti si possano considerare come uno speciale compenso per una maggiore gravosità della leva militare successiva alla data suddetta (violazione art. 3 della Costituzione);

che, peraltro, i detti benefici hanno la funzione di evitare che la prestazione del servizio militare, obbligatorio ex art. 52 della Costituzione, comporti pregiudizio (reale o virtuale) per la vita lavorativa onde, la intervenuta limitazione importa la violazione del richiamato precetto costituzionale (art. 52 della Costituzione).

2. — L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2.1 — Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite le parti private ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La difesa delle prime ha insistito per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della norma censurata, con argomenti sostanzialmente identici a quelli esposti dal giudice remittente.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha, in particolare, rilevato che:

l'art. 20 della legge n. 958 del 1986, attributiva dei contestati benefici, non può trovare applicazione nei confronti dei dipendenti di un ente pubblico i cui rapporti di lavoro si svolgono in regime privatistico, come per l'Ente ferrovie. Ciò è reso palese sia dalla mancanza di norme espresse che identifichino il «settore pubblico», cui è commisurato l'ambito di operatività della norma, con quello comprensivo, oltre che dallo Stato, anche di altri enti pubblici minori; sia dal fatto che l'art. 20 della citata legge n. 958 del 1986 ha posto gli oneri da essa implicati sul bilancio dello Stato, autonomo rispetto a quello dell'Ente ferrovie, con ciò dimostrando che dette spese non possono che riguardare i dipendenti statali;

in ogni caso, la norma censurata, in coerenza con il principio della irretroattività, risolvendo una incertezza ermeneutica, e perciò di interpretazione autentica, ha precisato che i benefici in questione non possono applicarsi se non quando il fatto costitutivo del diritto ai medesimi si sia avverato successivamente alla sua entrata in vigore;

appartiene, poi, alla discrezionalità del legislatore che accorda un particolare beneficio, stabilirne i limiti temporali, anche in considerazione delle compatibilità finanziarie e degli oneri che l'assenza di quei limiti comporterebbe;

inconsistente è il richiamo all'art. 52 della Costituzione, posto che la mancata fruizione dei benefici in questione non si risolve affatto in un pregiudizio per la posizione di lavoro dell'interessato che abbia prestato servizio militare.

3. — Identica questione è stata proposta dal Pretore di Torino con ordinanza della stessa data (R.O. n. 122 del 1992) nel procedimento promosso da Luzzini Lucio ed altri contro l'Ente Ferrovie.

Nel giudizio avanti questa Corte è intervenuta solo l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha svolto difesa identica a quella precedente.

4. — In termini sostanzialmente analoghi, la questione è stata poi sollevata:

A) dal Pretore di Napoli, con ordinanza del 21 aprile 1992 (R.O. n. 336 del 1992), in procedimento Capano Giuseppe contro I.N.A.D.E.L., che pone in riferimento solo l'art. 3, primo comma, della Costituzione;

B) dal Pretore di Bari con sei ordinanze del 5 febbraio 1992 (R.O. nn. 211, 212, 213, 215, 216, 217/92), due del 7 febbraio 1992 (R.O. nn. 209 e 210/92) e una del 14 febbraio 1992 (R.O. n. 214/92);

C) dal Pretore di Roma (R.O. n. 224/92) con ordinanza del 14 febbraio 1992;

D) dal Pretore di Brindisi con ordinanza del 28 marzo 1992 (R.O. n. 356 del 1992);

E) dal Tribunale di Genova, con ordinanza del 5 marzo 1992 (R.O. n. 328 del 1992); tutte emesse in giudizi contro le FF.SS.

4.1 — Questa ultima ordinanza (R.O. n. 328 del 1992) contiene ulteriori censure e profili particolari, rispetto alle altre.

Il giudice remittente, ponendo in riferimento, oltre gli artt. 3 e 52 della Costituzione, anche gli artt. 24, 53, 101 e 104, della Costituzione, ha osservato che con la norma in esame:

a) è stata introdotta una limitazione a diritti soggettivi, il cui rispetto, viceversa, appare uno dei fondamenti dello Stato «di diritto», cui si ispira la vigente Costituzione; tale risultato si è voluto conseguire mediante una disposizione indicata come interpretativa, quindi con efficacia retroattiva (terzo comma dell'art. 7), pur in assenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali sul punto, con l'effetto di privare i titolari del diritto già conseguito e di creare nuove disuguaglianze fra soggetti che rimangono beneficiari e soggetti privati del beneficio;

c) è stata limitata la tutela giurisdizionale dei cittadini relativamente al proprio diritto, sorto contestualmente per tutti con l'entrata in vigore dell'art. 20; anche se i presupposti concreti per l'esercizio di esso in alcuni casi già erano esistenti, in altri coesistevano ed in altri sono sorti successivamente, ma sempre nell'ambito omogeneo di un rapporto lavorativo in corso;

d) è stata introdotta una differenza nell'entità della contribuzione dei cittadini alla spesa pubblica perché alcuni soltanto dei precedenti legittimati possono usufruire del beneficio, mentre gli oneri contributivi sono a carico di tutti gli appartenenti alla stessa categoria;

e) è stata introdotta una valenza differenziata di una prestazione, quella del servizio militare, che la Costituzione chiaramente prevede come un dovere imposto in misura uguale a tutti i cittadini, con beneficio solo a favore di coloro che hanno adempiuto a detto servizio in tempi in cui esso si era notevolmente alleggerito;

f) tutto quanto sopra è stato realizzato in base a considerazioni discriminatorie ed irragionevoli, mentre l'unica soluzione corretta sarebbe stata l'abolizione del beneficio per tutti se lo si fosse ritenuto troppo oneroso per le finanze dello Stato.

4.2. — In tutti i giudizi promossi con le sopra (sub 4) elencate ordinanze è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione con argomenti identici a quelli dianzi ricordati.

4.3. — Si sono poi costituiti:

A) Floris Pietro Francesco, nel giudizio promosso dal Pretore di Bari con ordinanza del 7 febbraio 1992 (R.O. n. 209/92);

B) Solazzo Vito, nel giudizio promosso dal Pretore di Bari con ordinanza del 5 febbraio 1992 (R.O. n. 215/92);

C) Papada Francesco Vincenzo, nel giudizio promosso dal Pretore di Bari con ordinanza del 5 febbraio 1992 (R.O. n. 216/92).

I loro atti difensivi non aggiungono elementi o profili nuovi rispetto a quanto risultante dalla superiore esposizione e si limitano a ribadire le censure svolte dai giudici remittenti.

Nell'imminenza della udienza hanno depositato memorie Solazzo Vito e Floris Pietro Francesco.

La difesa del primo ha ribadito il proprio dubbio sulla natura di norma interpretativa dell'art. 7 della legge n. 412 del 1991, onde la esclusione della sua retroattività.

La difesa del Floris, premesso che i dipendenti delle Ferrovie dello Stato sono destinatari della disposizione dell'art. 20 della legge n. 258 del 1986, ha osservato che la norma censurata, nell'interpretare autenticamente tale disposizione, appone un elemento temporale quale unico discrimine di situazioni identiche, non incidente sugli effetti di una legge, ma sui suoi presupposti di fatto.

Considerato in diritto

1. — Va disposta la riunione dei giudizi al fine della decisione con una unica sentenza, per evidenti ragioni di connessione.

2. — La Corte deve verificare se l'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui stabilisce che il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed ai fini della attribuzione dei benefici ivi previsti, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore di tale ultima legge nonché quello prestato successivamente, violi gli artt. 3, 24, 52, 53, 101, 104, della Costituzione perché:

a) irrazionalmente discrimina fra quanti, con pari o maggiori sacrifici, hanno prestato servizio militare prima della entrata in vigore della legge 412 del 1991 rispetto a quelli che lo hanno prestato successivamente;

b) per la errata qualificazione di norma interpretativa, sottrae retroattivamente un beneficio a coloro che l'hanno già acquisito come destinatari della norma di previsione ed impedisce la funzione interpretativa del giudice in ordine alla portata della stessa;

c) limita il diritto dei cittadini soggetti a tale operazione ablativa di agire in giudizio per la tutela di situazioni giuridiche ad essi anteriormente attribuite;

d) non consente la compiuta eliminazione dei pregiudizi che la prestazione del servizio militare ha arrecato a quei lavoratori che siano stati assoggettati ad essa anteriormente alla entrata in vigore della norma di previsione dei denegati benefici;

e) comporta ineguale contribuzione dei cittadini alla spesa pubblica in danno di quanti non possono usufruire di tali benefici.

3. — La questione non è fondata.

L'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha previsto la validità del servizio militare a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale per i dipendenti del settore pubblico.

L'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, contenente disposizioni in materia di finanza pubblica, stabilisce che il servizio militare valutabile ai sensi del predetto articolo è esclusivamente quello in corso alla data della sua entrata in vigore nonché quello prestato successivamente.

4. — Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui la disposizione impugnata non sarebbe applicabile ai dipendenti dell'Ente ferrovie in quanto al momento della entrata in vigore della legge n. 958 del 1986 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si era trasformata, per effetto della legge 17 maggio 1985, n. 210, in ente pubblico economico, il quale non fa parte del «settore pubblico».

La eccezione è destituita di fondamento.

A parte la considerazione che sulla nozione di settore pubblico non vi è accordo, in quanto in esso, secondo alcuni, ai fini che interessano, si comprenderebbero anche gli enti pubblici economici, si osserva che la detta riforma si è attuata in concreto successivamente alla entrata in vigore della citata legge n. 210 del 1985 e solo con la emanazione dei previsti regolamenti di organizzazione.

Invero, l'art. 14 ha fatto salve tutte le leggi e i regolamenti vigenti alla suddetta epoca ed afferenti alla organizzazione, sempre che fossero stati compatibili con la disciplina dettata dalla stessa legge.

L'art. 21 poi ha previsto la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti da pubblico in privato solo al momento della stipulazione dei contratti collettivi, il primo dei quali ha avuto effetto dal 5 febbraio 1988. E la disposizione in esame incide, direttamente e profondamente, sul rapporto di lavoro in quanto modifica l'inquadramento economico e l'anzianità lavorativa del personale ai fini del trattamento previdenziale.

Pertanto, è oggetto di controversia l'attribuzione del beneficio accordato dalla disposizione denunciata proprio a coloro che hanno prestato servizio anteriormente alla riforma, quando l'Ente faceva parte dell'amministrazione pubblica e il rapporto di lavoro era pubblico.

5. — La questione va, quindi, esaminata nel merito.

Deve accertarsi e precisarsi la natura della legge n. 412 del 1991; se, cioè, essa sia interpretativa, con la conseguente efficacia retroattiva o sia innovativa e, quindi, senza efficacia retroattiva.

La Corte ha più volte deciso (sentt. nn. 155, 390 del 1990) che non ha alcun rilievo la qualifica che della legge ha fatto il legislatore; che va riconosciuto il carattere interpretativo a una legge, la quale, fermo restando il testo della norma interpretativa, ne chiarisca il significato normativo e privilegi una delle tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo sia espresso dalla coesistenza di due norme, quella precedente e quella successiva, che ne esplicita il significato, e che rimangono entrambe in vigore.

Le due norme si sovrappongono e l'una, la successiva, non elimina l'altra, la precedente.

Il legislatore, con una operazione ermeneutica introduce nello ordinamento un *quid novi* che rende obbligatorio per tutti il significato da lui dato alla norma precedente che resta in vigore.

L'intervento del legislatore è legittimato dai dubbi interpretativi, sorti specialmente nei giudizi che della norma hanno fatto applicazione nelle fattispecie di volta in volta esaminate.

In particolare, la natura interpretativa della legge in esame è desumibile dal terzo comma dell'art. 7, che però non è stato impugnato ma è utilizzabile ai suddetti fini.

Esso regola la sorte degli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento al momento della entrata in vigore della legge, concessi a seguito di interpretazioni difformi da quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo che fissa i limiti temporali dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986, il quale in proposito non contiene alcuna indicazione.

E proprio per effetto di tale omissione erano sorti dubbi in ordine alla sua applicabilità a rapporti di lavoro ancora in vita alla data della entrata in vigore della legge, ma che riguardavano servizi militari prestati in epoca anteriore e alcuni, come quelli in controversia, molto remota (1962, 1963 ecc.); nonché in ordine ai riscatti già avvenuti ai fini della indennità di buonuscita.

Tanto che le amministrazioni interessate avevano richiesto pareri alle autorità competenti.

Erano intervenuti pareri del Consiglio di Stato, (Adunanza III Sez. 12 luglio 1988; risposta al quesito della Presidenza del Consiglio in data 5 aprile 1989, n. 1598) e una decisione della Corte dei conti in sede di controllo (n. 2049 in data 19 dicembre 1988).

Sicché, come si evince anche dalla relazione in sede di lavori parlamentari, si è resa necessaria la emanazione della legge chiarificatrice, anche perché il legislatore si è preoccupato dei rilevanti aggravii sul bilancio dello Stato derivanti da una interpretazione estensiva.

6. — In verità, per i dipendenti statali il servizio militare di leva svolto prima della instaurazione del rapporto di impiego rientrava già nel computo della anzianità utile ai fini del trattamento di quiescenza (artt. nn. 8, terzo comma, e 145 del d.P.R. n. 1092 del 1973); non produceva effetti ai fini del trattamento previdenziale ma il dipendente aveva facoltà di riscattarlo a domanda e a proprio totale carico (art. 15 del d.P.R. n. 1032 del 1973).

Se era svolto durante il rapporto di impiego, il dipendente era collocato in aspettativa e il tempo trascorso era computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza (art. 67 del d.P.R. n. 3 del 1957). Il servizio prestato era utile ai fini della buonuscita.

L'art. 20 in esame ha consentito ai dipendenti pubblici di ottenere il riconoscimento del servizio militare ai fini della anzianità di servizio con il conseguente trattamento economico e dell'incremento dell'anzianità utile ai fini del trattamento di previdenza (buonuscita) senza oneri di riscatto.

L'art. 7, primo comma, della legge n. 412 del 1991, ora impugnato, ha solo fissato i limiti temporali, cioè la decorrenza del beneficio accordato.

7. — In tale situazione non sussistono le denunciate violazioni dei precetti costituzionali invocati.

Non si è creata alcuna ingiustificata discriminazione tra i dipendenti presi in esame dalla disposizione denunciata e quelli ai quali precedentemente è stato concesso il beneficio con limitati oneri a loro carico. Né il legislatore ha compensato in maniera difforme il sacrificio derivante dalla prestazione del servizio militare di leva, che, peraltro, è obbligatorio ai sensi dell'art. 52 della Costituzione.

Si riafferma, inoltre, che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere particolari trattamenti di favore per i servizi prestati; stabilire i limiti temporali della concessione, specie per la necessaria considerazione degli aggravii finanziari sul bilancio statale che ne derivano.

E ciò anche nell'ambito di una stessa categoria di soggetti, giacché lo stesso fluire del tempo costituisce elemento differenziatore.

La legge in esame, inoltre, può trovare adeguata giustificazione nella incidenza finanziaria e negli aggravii che certamente si sarebbero potuti verificare per effetto della difforme interpretazione, oltremodo estensiva.

Non si è verificata lesione degli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione.

Il legislatore ha operato sul piano delle fonti e non ha né escluso né compreso la tutela giudiziale delle posizioni giuridiche dei soggetti titolari.

Limitandosi l'esame alla disposizione denunciata (art. 7, primo comma, della legge n. 412 del 1991), non risultano lesi i giudicati formati precedentemente, né sono vulnerate le attribuzioni giudiziarie, in quanto il legislatore ha agito su un piano diverso da quello del giudice.

Nemmeno è leso l'art. 53 della Costituzione, siccome esso riguarda i criteri di proporzionalità che devono presiedere alle prestazioni fiscali imposte ai soggetti passivi nella fase che attiene alla provvista di fondi e non a quella della erogazione della spesa.

Non sussiste alcuna ingiustificata differenziazione di aggravii contributivi per la già rilevata discrezionalità del legislatore nell'accordare trattamenti particolari, subordinandoli alla partecipazione dei cittadini in diversa misura a seconda dei momenti in cui li accorda.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 24, 52, 53, 101, 104 della Costituzione, sollevata dai Pretori di Torino, di Napoli, di Bari, di Roma e di Brindisi nonché dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1278

N. 456

Ordinanza 4-17 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Invalidi civili totali - Indennità di accompagnamento - Equiparazione a quella per gli invalidi di guerra - Dubbia interpretazione da parte dei giudici rimettenti in ordine alla natura della indennità regolata dalla norma censurata - Inammissibilità.

(Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 2, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1991 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Masciadri Silvana ed altro e il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Masciadri Silvana ed altro e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in grado d'appello promosso da Silvana Masciadri e Luca Degli Innocenti, invalidi civili totali, nei confronti del Ministero dell'Interno — al fine di ottenere — in riforma della sentenza di primo

grado — che l'importo dell'indennità di accompagnamento ad essi spettante in virtù dell'art. 2, comma terzo, della legge 21 novembre 1988, n. 508 fosse equiparato a quello dell'indennità corrisposta agli invalidi di guerra di cui alla tabella E, lettera A bis, n. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, i ricorrenti appellanti hanno sollevato eccezione di legittimità costituzionale del suddetto art. 2, comma terzo, della legge n. 508 del 1988;

che tale eccezione veniva fondata sulla considerazione che a parità di bisogno deve corrispondere una parità di prestazioni assistenziali, il che del resto era stato riconosciuto dal legislatore che con le leggi nn. 18 del 1980 e 392 del 1984 aveva parificato l'importo dell'indennità per le due situazioni;

che pertanto l'abbandono da parte dell'art. 2, comma terzo, della legge n. 508 del 1988 della parità di trattamento, appariva irragionevole e lesiva dell'art. 3 Cost. nonché dell'art. 38 Cost. non essendo stato riconosciuto ai ricorrenti il trattamento dovuto a cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi per vivere;

che il Tribunale di Firenze con l'ordinanza del 2 dicembre 1991 dichiarava rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 21 novembre 1988, n. 508 nella parte in cui attribuisce agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 una indennità di accompagnamento inferiore a quella prevista per gli invalidi di guerra dalla tabella E, lettera A bis, allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656;

che nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata venisse dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che si sono altresì costituite le parti private con il patrocinio dei professori Paolo Barile, Stefano Grassi e Carlo Mezzanotte chiedendo l'accoglimento della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Firenze;

Considerato che l'Avvocatura Generale dello Stato ha in via preliminare rilevato che la prospettazione della questione di costituzionalità da parte del Tribunale di Firenze appare viziata da perplessità, non avendo i giudici remittenti espresso con chiarezza una propria scelta interpretativa in ordine alla natura dell'indennità regolata dalla norma in questione;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità così proposta dall'Avvocatura dello Stato appare fondata, in quanto i giudici *a quibus* pur affermando che la diversità di trattamento riservato alla indennità di accompagnamento per gli invalidi civili sarebbe giustificata ove a detto istituto dovesse attribuirsi natura anche risarcitoria, non hanno poi espresso in modo chiaro la loro opzione interpretativa in proposito;

che pertanto la mancanza di una scelta interpretativa chiara circa la natura dell'istituto, considerata dagli stessi remittenti pregiudiziale ai fini di ritenere giustificata o meno la diversità di trattamento lamentata dalle parti private costituisce evidente indice di perplessità nella prospettazione della questione, sì che questa, per costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi inammissibile (per tutte, da ultimo, sentenza n. 187 del 1992 e ordinanza n. 317 del 1991);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 457

Ordinanza 4-17 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.V.A. e I.R.Pe.F. - Accertamento induttivo - Astrattezza procedurale - Vulnerazione dei precetti di capacità contributiva e di progressività della imposta - *Ius superveniens*: legge 30 dicembre 1991, n. 413 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 17 febbraio 1985, n. 17, art. 2, n. 29).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 29, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 (Conversione con modificazioni in materia di IVA e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria sul ricorso proposto da Corradini Gianfranco contro l'Ufficio IVA di Alessandria, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 7 febbraio 1991, la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un avviso di accertamento in rettifica operato nei confronti di Gianfranco Corradini, dal locale Ufficio I.V.A. ai sensi dell'art. 2 n. 29 della l. 17 febbraio 1985 n. 17, ha dubitato della costituzionalità della norma suddetta nella parte in cui questa consente all'Amministrazione di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti in regime forfettario — anche «indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del d.P.R. 1973 n. 600 e negli artt. 54, 55 d.P.R. 1972 n. 633» e, cioè, pur quando non risultino infedeltà di tali dichiarazioni o mancata emissione di fatture — «determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi, in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da uno o più degli elementi» nella stessa disposizione elencati, quali «dimensione ed ubicazione dei locali destinati all'esercizio, beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, l'eccessiva astrattezza dei dati sui quali nella specie si fonda l'accertamento induttivo, e l'assenza in essi dei requisiti di «gravità, precisione e concordanza» richiesti dall'art. 2729 cod. civ. in tema di presunzioni, lascerebbero appunto inferire la vulnerazione dei precetti della capacità contributiva e di progressività dell'imposta (art. 53, comma primo e secondo, Cost.), dell'art. 24 (per la estrema difficoltà che avrebbe il contribuente di superare una presunzione siffatta), dell'art. 3 (per l'arbitraria discriminazione che ne conseguirebbe ai danni dei lavoratori autonomi, in specie artigiani, in regime forfettario);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che l'art. 53 della successiva legge 30 dicembre 1991, n. 413 prevede modalità di definizione agevolata delle controversie di valutazione;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del citato *ius superveniens* (vedi già ord. n. 231 del 1992);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1280

N. 458

Ordinanza 4-17 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Comportamento antisindacale - Sanzione disciplinare - Perdita della qualifica - Difetto di giurisdizione del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 37, primo comma, n. 5, e 44, all. A).

(Cost., artt. 3 e 35, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma, n. 5, e dell'art. 44 del regio-decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), all. A, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1992 dalla Pretura circondariale di Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli, nel procedimento civile vertente tra F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L. ed E.T.P. S.p.a., iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli, nel procedimento civile vertente tra la Federazione Nazionale Autonoma dei Lavoratori dei Trasporti, associata alla Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori, in persona del segretario provinciale *pro-tempore*, e l'Ente Provinciale Tranvie S.p.a., diretto ad ottenere la dichiarazione di antisindacalità del comportamento del convenuto e l'annullamento della sanzione del mutamento delle mansioni e della retrocessione con perdita della qualifica inflitta al dipendente Coppola Salvatore ai sensi degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del regolamento all. A al regio-decreto n. 148 del 1931, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 35, primo comma, e 3 della Costituzione, in quanto non sarebbe tutelata la corretta ed equa utilizzazione della capacità lavorativa del lavoratore la quale si estrinseca proprio nella qualifica e sarebbe attuata una disparità di trattamento con tutti gli altri lavoratori dipendenti per i quali la legge non prevede la possibilità della perdita della qualifica raggiunta, quale particolare tipo di sanzione disciplinare;

che nel giudizio è intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione per mancanza di rilevanza se il ricorso fosse diretto contro un comportamento antisindacale e per difetto di giurisdizione del Pretore se, invece, fosse diretto anche contro la sanzione, o quanto meno per la infondatezza, in quanto da nessuna norma costituzionale emerge un limite al potere disciplinare del datore di lavoro;

Considerato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale vigente, alla stregua dell'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, ove le organizzazioni sindacali intendano ottenere non solo la repressione della condotta antisindacale ma anche la rimozione dei provvedimenti concretanti il detto comportamento (nella specie, la sanzione disciplinare della retrocessione), la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (T.A.R. competente per territorio);

che nella specie, essendo il ricorso diretto contro l'una e l'altra delle situazioni, il Pretore difetta di giurisdizione;

che tale difetto è rilevabile *ictu oculi* e che, pertanto, della sollevata questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), all. A, sollevata, in riferimento agli artt. 35, primo comma, e 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1281

N. 459

Ordinanza 4-17 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Amministrazione finanziaria - Mancato o irregolare funzionamento degli uffici - Termini di decadenza e prescrizione - Proroga - Discrezionalità illimitata - Medesima questione già ritenuta infondata (sentenza n. 177/1992) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 21 giugno 1961, n. 498, artt. 1 e 3, convertita in legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo in vigore anteriormente alla legge 25 ottobre 1985, n. 592).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 (Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari), convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1991 dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Pisa contro Maestroni Maria, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che, nel corso del giudizio di impugnazione avverso la decisione della Commissione tributaria di secondo grado resa nella controversia tra Maestroni Maria e l'Ufficio del registro di Pisa, la Commissione tributaria centrale con ordinanza del 6 dicembre 1991 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione — degli artt. 1 e 3 decreto legge 21 giugno 1961 n. 498 (Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari), convertito in legge 28 luglio 1961 n. 770, nel testo in vigore prima delle modificazioni apportate con la legge 25 ottobre 1985 n. 592, nella parte in cui consentivano all'Amministrazione finanziaria — in caso di mancato od irregolare funzionamento dei suoi uffici a causa di eventi di carattere eccezionale — di prolungare (con decreto del Ministro delle finanze) a propria discrezione e senza alcuna limitazione i termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge per l'esercizio dei suoi diritti e scadenti nel periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici suddetti;

che, secondo la Commissione rimettente, la normativa censurata riconosce all'Amministrazione finanziaria un'ampia discrezionalità nel prolungare i termini in scadenza con pregiudizio del principio della certezza delle situazioni giuridiche;

che l'attribuzione di una tale discrezionalità confligge con i parametri costituzionali invocati, anche perchè la disciplina dei termini dovrebbe essere quanto più possibile rigida e predeterminata a garanzia di tutti i contribuenti;

Considerato che la censura mossa nell'ordinanza di rimessione è manifestamente infondata avendo già questa Corte ritenuto infondata (con sentenza n. 177 del 1992) la medesima questione di costituzionalità in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.;

che il giudice rimettente non introduce alcun nuovo e diverso profilo di valutazione, neppure in relazione all'ulteriore parametro invocato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961 n. 498 (Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari), convertito in legge 28 luglio 1961 n. 770, nel testo in vigore prima della legge 25 ottobre 1985 n. 592, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 460

Ordinanza 4-17 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - G.I.P. - Proroga del termine delle indagini preliminari solo «prima della scadenza» - Intervento di declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del c.p.p. (sentenza n. 174/1992) - Sostituzione dell'art. 406 del c.p.p. ad opera del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 6, secondo comma - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.****(C.P.P., art. 406, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;**Giudici:** prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, nel procedimento penale a carico di Coin Piergiorgio, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 17 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 406, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente la proroga del termine delle indagini preliminari solo «prima della scadenza»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, con sentenza n. 174 del 1992, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma (quest'ultimo riferito alla proroga delle indagini nel processo pretorile), del codice di procedura penale, nelle parti in cui prevedono che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo «prima della scadenza» del termine stesso, nonché, *ex art.* 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 406, secondo comma, dello stesso codice, nella parte in cui prevede che il giudice possa concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari solo «prima della scadenza del termine prorogato» (cfr., altresì, le successive ordinanze di manifesta inammissibilità n. 224 del 1992 e n. 228 del 1992);

che, peraltro, l'art. 406 del codice di procedura penale è stato sostituito dall'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

e che, quindi, appare necessario restituire gli atti al giudice *a quo* perché verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1283

N. 461

Sentenza 5-19 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Professioni sanitarie - Pubblicità - Autorizzazione amministrativa - Regione Lombardia - Attribuzioni - Violazione - Posizione di norme tecniche - Esclusione - Non fondatezza.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 175, art. 5, primo comma).

(Cost., artt. 117 e 118).

Sanità pubblica - Professioni sanitarie - Pubblicità - Autorizzazione amministrativa - Provincia autonoma di Trento - Rinunzia al ricorso - Estinzione del processo per rinuncia.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 175).

Sanità pubblica - Professioni sanitarie - Pubblicità - Autorizzazione amministrativa - Regione Lombardia - Poteri di vigilanza e di autorizzazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 391, 204 e 49 del 1991) - Limitazione della sfera delle competenze della regione - Illegittimità costituzionale.

(Legge 5 febbraio 1992, n. 175, art. 5, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 5, commi 1 e 2, e 6, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 («Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie»), promossi con ricorsi della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento, notificati rispettivamente il 27 e 30 marzo 1992, depositati in cancelleria, il primo, il 2 aprile 1992 ed il secondo il 7 aprile successivo ed iscritti ai nn. 35 e 37 del registro ricorsi 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Lombardia e Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Lombardia ha impugnato l'art. 5, commi 1 e 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, che pone norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. La ricorrente ricorda che la materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera appartiene alla competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. La legge di riforma sanitaria (23 dicembre 1978, n. 833), in attuazione del riparto costituzionale di competenze tra Stato e regioni, ha assegnato allo Stato (art. 6, lett. s) le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali, riservando alle regioni l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato (art. 43).

Anche ad ammettere che la pubblicità inerente all'attività di singoli professionisti vada ricondotta alla disciplina degli ordini e dei collegi professionali (e la relativa autorizzazione per la pubblicità sia demandata dalla legge statale ai comuni), è del tutto evidente che il funzionamento delle istituzioni sanitarie non ha attinenza con la materia degli ordini professionali, ma rientra nelle attribuzioni che la legge di riforma sanitaria ha assegnato alle regioni (art. 43 della legge n. 833 del 1978, citata).

La legge impugnata finisce per equiparare la regione (quanto all'autorizzazione prevista per la pubblicità di case di cura, gabinetti ed ambulatori) al comune (competente ad autorizzare la pubblicità dei singoli sanitari). Ciò che risulta dalla simmetria dei pareri prescritti e dal rinvio ai regolamenti ministeriali per la disciplina delle modalità di concessione dell'autorizzazione regionale.

Il legislatore statale ha, in tal modo, conferito alla regione una sorta di delega di funzioni amministrative in una materia nella quale essa risulta invece titolare di potestà legislativa concorrente, ed ha previsto un regolamento ministeriale palesemente illegittimo, anche alla luce dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che esclude espressamente il ricorso ai regolamenti statali nelle materie riservate a competenza regionale, laddove si tratti di attuare e integrare leggi e decreti legislativi.

Osserva infine la ricorrente che il legislatore poteva prevedere, al massimo, un atto di indirizzo e coordinamento, non già un regolamento, nella forma del decreto ministeriale.

2. — La Provincia autonoma di Trento, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha impugnato gli artt. 1, 2, 4, 5 (commi 1 e 2) e 6 (comma 3) della citata legge n. 175 del 1992, per violazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, degli artt. 8, nn. 5 e 6; 9, n. 10; 16.

Dall'esame degli atti di trasferimento delle funzioni alle regioni ordinarie e, specificamente alla Provincia di Trento, risulta che la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie nonché delle case di cura e simili, è di competenza della Provincia autonoma, salvo per quanto attenga agli ordini professionali (v. il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1; il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; il d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526).

Si duole poi la Provincia autonoma che la legge presenti carattere eccessivamente dettagliato, con riguardo ai mezzi e al contenuto della pubblicità. Anch'essa reputa illegittima l'attribuzione al Ministro della sanità del potere — definito regolamentare — di determinare le caratteristiche estetiche delle targhe ed inserzioni.

3. — Si è costituito, con riferimento a entrambi i ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

Con riguardo al ricorso della Regione Lombardia fa presente che la disciplina impugnata attiene all'esercizio delle professioni sanitarie: la pubblicità tocca non tanto i luoghi di per sé considerati, quanto le sedi di esercizio dell'attività professionale. Non a caso, le sanzioni comminate per l'inosservanza della pubblicità, anche quando questa concerne i luoghi, sono tipiche sanzioni disciplinari nei confronti dei professionisti (v. l'art. 5, comma 4, e l'art. 8, comma 1, della legge n. 175 del 1992).

Si tratta dunque di materia che riguarda l'esercizio della professione e, specificamente, i compiti degli ordini professionali (che formano oggetto di riserva di attribuzione statale), al cui intervento gli artt. 4 e 5 della legge affidano un ruolo determinante nella procedura di rilascio dell'autorizzazione. Le regioni non avrebbero alcuna competenza da rivendicare in materia di pubblicità delle professioni sanitarie, che riguarderebbe esclusivamente «profili ordinistici».

Il rinvio al regolamento ministeriale per la definizione delle caratteristiche estetiche dei mezzi pubblicitari, di cui all'art. 2 della legge, risponde all'interesse generale al corretto esercizio delle professioni sanitarie. Esigenze di uniformità giustificano anche la disposizione introdotta dal comma 2 dell'art. 5, che lascia pur sempre alle regioni il potere di dettare norme procedurali integrative. Per quanto concerne poi il ricorso della Provincia autonoma di Trento, non sarebbero pertinenti le norme invocate. L'art. 1, secondo comma, lettera f) del d.P.R., n. 4 del 1972 non giustifica la rivendicazione di competenza prospettata con riguardo alle disposizioni introdotte dagli artt. 1, 2 e 3 della

legge impugnata. Per altro verso, tutto quanto inerisce all'esercizio della professione medica e di quella sanitaria è materia riservata allo Stato (artt. 6 del d.P.R. n. 4 del 1972; 3, n. 9, del d.P.R. n. 474 del 1975; 30 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 6 della legge n. 833 del 1978).

La pubblicità cui ha riguardo il denunciato art. 1 della legge n. 175 del 1992 concerne, allo stesso tempo, l'esercizio della professione e l'organizzazione degli appartenenti alla categoria, profili per i quali rileva l'autogoverno delle categorie interessate. Quanto al regolamento ministeriale che dovrà definire le caratteristiche estetiche dei mezzi pubblicitari, di cui all'art. 2 della legge, si ribadisce che esso trova fondamento nell'interesse generale al corretto esercizio delle professioni sanitarie.

4. — Con atto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 12 settembre 1992, la Provincia autonoma di Trento ha rinunciato al ricorso (n. 37), non avendo il Consiglio provinciale ratificato la deliberazione della Giunta circa l'impugnazione della citata legge n. 175.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta alla Corte riguarda la legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, che pone norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Tali disposizioni, secondo la Regione Lombardia, violano la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato. Palese sarebbe, in particolare, l'illegittimità del comma 2, che prevede l'adozione di un regolamento ministeriale per stabilire le modalità del rilascio dell'autorizzazione regionale.

2. — Analizzando il contenuto dei due commi impugnati, è agevole constatare che essi rispondono a logiche del tutto distinte.

Il comma 1 dell'art. 5 individua la regione come autorità amministrativa competente ad autorizzare la pubblicità di case di cura private, gabinetti ed ambulatori mono o polispecialistici. Nel procedimento, è previsto il parere degli ordini o dei collegi professionali per acquisire le necessarie valutazioni tecniche tipizzate dalla stessa legge: accertamento del possesso e della validità dei titoli accademici e scientifici; rispondenza della targa, insegna o inserzione alle caratteristiche stabilite dal regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità nonché gli ordini o i collegi professionali (art. 2, comma 3, della legge n. 175 del 1992).

Tale regolamento pone norme tecniche, dirette agli ordini e ai collegi professionali, per l'esercizio delle competenze loro riconosciute nell'ambito del procedimento amministrativo di autorizzazione; esso non tocca scelte di indirizzo politico-amministrativo della regione e non vulnera l'ambito delle sue attribuzioni, costituzionalmente protetto (v., da ultimo, la sentenza di questa Corte n. 483 del 1991).

La questione non è dunque fondata, relativamente al comma 1 dell'art. 5.

3. — Deve invece essere accolta la censura mossa al comma 2 dello stesso articolo.

L'indubbio rilievo che va riconosciuto, nella materia in esame, agli ordini e ai collegi professionali non toglie che è la regione ad avere la titolarità dei poteri di vigilanza e di autorizzazione sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, stante il chiaro dettato dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Fra siffatti poteri, rientra certamente quello di autorizzare la pubblicità concernente tali istituzioni sanitarie. Questa Corte ha più volte affermato (v., da ultimo, le sentenze nn. 391, 204, 49 del 1991) il principio secondo cui un regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge statale non può porre norme volte a limitare la sfera delle competenze delle regioni in materie loro attribuite. Detto principio deriva dalle regole costituzionali relative all'ordine delle fonti normative, ed è stato espressamente sancito dall'art. 17, commi 1, lett. b, e 3, della legge n. 400 del 1988, che circoscrive la potestà regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorità a lui sottordinate.

Esiste, d'altronde, una connessione naturale tra la disciplina del procedimento e la materia dell'organizzazione: la regolamentazione, da parte della regione, dei procedimenti amministrativi di propria spettanza è un corollario della competenza in materia di ordinamento degli uffici, quale espressione della sua potestà di autorganizzazione (cfr., da ultimo, la sent. n. 465 del 1991).

Risulta dunque evidente l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 5, che peraltro era già stata rilevata, in sede di parere alla commissione di merito, dalla prima commissione (affari costituzionali) del Senato.

4. — Quanto al ricorso presentato dalla provincia autonoma di Trento, considerato che la Provincia stessa ha rinunciato al ricorso con atto notificato il 12 settembre 1992 al Presidente del Consiglio dei ministri, il processo va dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 («Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie»);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe;

Dichiara estinto il processo, relativamente al ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Trento, per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1284

N. 462

Sentenza 5-19 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto - Provincia autonoma di Trento e regione Lombardia - Trasporto pubblico metropolitano - Individuazione dei comuni beneficiari delle provvidenze di legge - Potere sostitutivo del Ministro per le aree urbane - Esercizio in un congruo termine - Mancata previsione - Violazione di attribuzioni - Illegittimità costituzionale.

(Legge 26 febbraio 1992, n. 211, art. 1, secondo comma).

Trasporto - Provincia autonoma di Trento e regione Lombardia - Trasporto pubblico metropolitano - Finanziamenti - Progetti - Approvazione - Legittimità dell'intervento straordinario dello Stato.

(Legge 26 febbraio 1992, n. 211, artt. 1, primo comma, 4, 5, 7, 9 e 10).

(Cost., artt. 117, 118, 119 e 128; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 5, 17 e 18, art. 16 e titolo VI; legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 1, terzo comma, e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 7, 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), promosso con ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia notificati il 6 aprile 1992, depositati in cancelleria il 13 aprile 1992 ed iscritti ai nn. 43 e 44 del registro ricorsi;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e Bolzano e per la Regione Lombardia e l'avv. dello Stato Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 6 aprile 1992 la Provincia autonoma di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 7, 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), denunciando violazione dell'art. 8, numeri 5, 17 e 18, e dell'art. 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, contrasto con l'autonomia finanziaria garantita alla Provincia dal titolo VI dello Statuto e dalle relative norme di attuazione, nonché violazione dell'art. 128 della Costituzione e degli artt. 1, terzo comma, e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

2. — La legge n. 211 del 1992 disciplina interventi dello Stato per lo «sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci» nelle città metropolitane e nei comuni «individuati, su proposta delle regioni interessate, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, sulla base delle indicazioni del piano generale dei trasporti e, ove esistenti ed aggiornati, dei piani regionali dei trasporti» (art. 1, primo comma). La ricorrente afferma che il trasporto pubblico nelle aree urbane ed in generale il trasporto pubblico locale è materia di competenza della Provincia. Difatti l'art. 1 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, attribuisce ad essa «tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione», che si svolgono nell'ambito territoriale della provincia. Inoltre l'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la cui applicazione è stata estesa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome dagli artt. 9 e 10 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, conferisce alle regioni le funzioni amministrative relative ai servizi pubblici di trasporto esercitati con «linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo, automobilistiche».

3. — La ricorrente lamenta che l'art. 1 della legge n. 211 del 1992 riservi alla Provincia un mero compito di proposta nella individuazione dei comuni che possono avvalersi dei benefici previsti, mentre la competenza a decidere sarebbe rimessa al Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti. Ne deriverebbe uno «scavalco» delle attribuzioni provinciali, nonostante il riferimento che la legge fa al piano nazionale dei trasporti — destinato ad «assicurare un indirizzo unitario alla politica dei trasporti» ed a «coordinare ed armonizzare l'esercizio delle competenze e l'attuazione degli interventi amministrativi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» (art. 1 della legge 15 giugno 1984, n. 245) — ed ai piani regionali dei trasporti, da utilizzare solo se «esistenti ed aggiornati». L'art. 1, secondo comma, della legge n. 211 del 1992 prevede che, qualora le regioni non formulino le loro proposte entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, i comuni beneficiari possono essere individuati dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Provincia di Trento osserva che le proposte attengono a scelte discrezionali di localizzazione di opere e di allocazione di risorse e che la mancata formulazione di esse non equivale ad inerzia nell'attuazione di un obbligo, ma può derivare da una valutazione negativa circa la sussistenza delle condizioni che rendono opportuni gli interventi ed il loro finanziamento. In tale ambito non potrebbero essere esercitati poteri sostitutivi, anche perché svolti senza alcun raccordo procedimentale con la Provincia interessata e quindi in contrasto con il principio di leale collaborazione.

4. — La Provincia di Trento denuncia anche la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 211 del 1992. Tale norma prevede che, in caso di carenza di tempestive iniziative degli enti locali interessati per il raggiungimento di accordi di programma (in base all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142) destinati alla realizzazione delle opere, la iniziativa per la definizione degli interventi sia assunta dal Ministro per i problemi delle aree urbane. Siffatta iniziativa contrasterebbe, ad avviso della Provincia, con l'art. 128 della Costituzione e con gli artt. 1, terzo comma, e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Ministro non avrebbe alcun titolo per promuovere gli accordi di programma e comunque, trattandosi di interventi surrogatori, la sostituzione avrebbe dovuto essere prevista in capo alla Provincia.

5. — La Provincia ricorrente denuncia anche la approvazione, ad opera di organi statali, dei programmi di intervento e degli accordi di programma (art. 5, primo comma, della legge n. 211 del 1992). Ne deriverebbe una lesione delle attribuzioni provinciali, indipendentemente dal finanziamento delle opere a carico dello Stato.

Anche la approvazione dei progetti esecutivi (art. 5, secondo comma) da parte della Commissione interministeriale di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, concernente la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane, sarebbe del tutto impropria (atteso il mutato contesto normativo) e lesiva delle attribuzioni provinciali.

6. — La Provincia censura inoltre le modalità di finanziamento per la realizzazione degli interventi approvati. In particolare gli artt. 7 ed 8 della legge prevedono un contributo parziale dello Stato sui mutui contratti dagli enti locali, subordinando la erogazione dei finanziamenti di competenza statale alla approvazione dei progetti esecutivi ed alla dimostrata disponibilità delle altre fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione dei singoli lotti funzionali.

In presenza di interventi che rientrano nell'ambito delle competenze provinciali, lo Stato non potrebbe erogare finanziamenti diretti agli enti locali, sostituendosi alla Provincia, né potrebbe, senza violare l'autonomia finanziaria ed amministrativa della Provincia, assorbire alla competenza statale l'intera procedura di programmazione degli interventi e di approvazione dei progetti, a fronte di una partecipazione finanziaria soltanto parziale.

7. — Censure analoghe sono rivolte all'art. 10 della legge denunciata, che prevede un ulteriore intervento finanziario diretto dello Stato per la realizzazione di opere (quali i sistemi ferroviari passanti ed i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie) che almeno in parte ricadono nelle competenze provinciali, senza alcun coinvolgimento della Provincia.

8. — Con ricorso notificato il 6 aprile 1992 la Regione Lombardia ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 7, 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), deducendo analoghi motivi ed argomentazioni identiche a quelli sopra riportati, con riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 128 della Costituzione e agli artt. 1, terzo comma, e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

9. — Nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate siano dichiarate non fondate.

In prossimità dell'udienza l'Avvocatura ha depositato una memoria nel solo giudizio promosso dalla Regione Lombardia, osservando anzitutto che con la legge impugnata lo Stato mette a disposizione speciali mezzi finanziari per interventi volti a soddisfare esigenze specifiche di trasporto pubblico, mediante l'attivazione di sistemi adeguati al fabbisogno di spostamenti di massa, in modo da migliorare le condizioni del traffico e da contribuire alla riduzione dell'inquinamento.

Si tratta di interventi, connessi alla qualità della vita ed alle condizioni di lavoro, rispondenti ad interessi generali di rilievo costituzionale, che giustificano una azione statale *extra ordinem*, nel quadro della pianificazione del settore dei trasporti, già delineata nel rispetto delle competenze regionali nella fase di programmazione generale. L'Avvocatura ritiene che anche nella fase di progettazione e di deliberazione degli interventi siano rispettate le competenze regionali. In particolare nessuna modifica è stata introdotta alla procedura per il raggiungimento di un accordo di programma, disciplinato dall'art. 27 della legge n. 142 del 1992, giacché l'iniziativa del Ministro per i problemi delle aree urbane, che opera quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, ha funzione solo sollecitatoria, attinente alla apertura della procedura e non alla decisione finale, non è invasiva delle competenze regionali e rispetta il principio di leale cooperazione. Né vulnerano le competenze regionali le approvazioni da parte di organi statali, volte a valutare l'intervento in rapporto alle finalità particolari della legge, con effetti limitati all'accesso ai benefici finanziari.

10. — Nell'udienza pubblica la difesa della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Lombardia ha ribadito le conclusioni già presentate.

L'Avvocatura dello Stato ha richiamato, anche per il giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento, le argomentazioni svolte nella memoria depositata nel giudizio promosso dalla Regione Lombardia ed ha ulteriormente sviluppato il proprio assunto.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia, con ricorsi ritualmente e tempestivamente notificati, hanno chiesto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 7, 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), denunciando:

a) la Provincia autonoma di Trento, violazione dell'art. 8, numeri 5, 17 e 18, e dell'art. 16 dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione; violazione dell'autonomia finanziaria garantita dal titolo VI dello Statuto speciale; violazione dell'art. 128 della Costituzione e degli artt. 1, terzo comma, e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali);

b) la Regione Lombardia, violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione nonché dell'art. 128 della Costituzione e degli artt. 1, terzo comma, e 27 della legge 8 giugno del 1990, n. 142.

2. — I due ricorsi, concernenti le medesime disposizioni legislative, propongono motivi sostanzialmente analoghi e prospettano identiche argomentazioni. Pertanto possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. — La legge n. 211 del 1992, le cui disposizioni sono state denunciate come invasive delle competenze delle ricorrenti, disciplina interventi nel sistema dei trasporti rapidi di massa volti a favorire, con misure straordinarie, la urgente installazione di metropolitane e di tramvie veloci, al fine di sviluppare il trasporto pubblico nelle aree urbane secondo le previsioni programmatiche del piano generale e dei piani regionali dei trasporti. Gli interventi previsti dalla legge sono destinati ad integrare e completare gli altri, egualmente eccezionali, in precedenza delineati dal legislatore nazionale per affrontare il problema della mobilità nelle aree urbane maggiormente congestionate, interventi destinati alla realizzazione di programmi urbani di parcheggi (legge 24 marzo 1989, n. 122) e di itinerari ciclabili e pedonali (legge 28 giugno 1991, n. 208).

I lavori preparatori della legge n. 211 del 1992, quali risultano dalle relazioni e dalle discussioni parlamentari, chiariscono che era stata proposta una «triade» di provvedimenti legislativi per migliorare la mobilità all'interno delle aree urbane, con interventi nei settori dei parcheggi, delle piste ciclabili e delle metropolitane. Di questi provvedimenti proprio l'ultimo, secondo le valutazioni emerse nel corso dell'esame parlamentare, «rappresenta senza dubbio l'anello più importante» pur essendo anche il primo destinato a ridurre il congestionamento del traffico ed il secondo, di minor rilievo, volto a rendere più agevole la mobilità. Lo sviluppo del trasporto pubblico, con sistemi rapidi e di massa, è difatti considerato fondamentale per migliorare le condizioni di mobilità all'interno delle aree urbane maggiormente congestionate.

Si è dunque in presenza di tre provvedimenti legislativi distinti ma complementari, tutti egualmente rivolti ad affrontare con strumenti eccezionali i problemi della mobilità urbana, considerata una vera «emergenza nazionale». Questa situazione presenta caratteristiche già apprezzate dalla Corte, che, con riferimento alla legge n. 122 del 1989, ha ritenuto che il programma di interventi straordinari nel settore dei parcheggi è stato disposto «in presenza di una emergenza che postula l'esigenza di interventi rapidi ed immediati a salvaguardia di esigenze primarie dei singoli e dell'intera collettività nazionale» (sentenza n. 459 del 1989). Nello stesso contesto, per finalità ed articolazione degli interventi, si colloca la legge n. 211 del 1992, che deve essere dunque esaminata tenendo particolarmente presenti i criteri di valutazione adottati dalla Corte nell'affrontare le questioni a suo tempo sollevate per la legge relativa ai parcheggi, criteri che fanno ritenere consentito un intervento straordinario, eccezionale e sostanzialmente aggiuntivo dello Stato per la rapida realizzazione degli interventi necessari, secondo una valutazione unitaria, per la installazione di sistemi di trasporto rapido di massa.

4.1. — La prima delle disposizioni denunciate dalle ricorrenti riguarda la individuazione dei comuni che possono avvalersi dei benefici previsti dalla legge, nonché i poteri del Ministro per le aree urbane in ordine alla determinazione degli stessi.

L'art. 1, primo comma, della legge n. 211 del 1992 stabilisce che dei benefici possono avvalersi le «città metropolitane», vale a dire le destinatarie tipiche degli interventi, individuate direttamente dal legislatore che, adottandone la nomenclatura, evidentemente rinvia alla determinazione fatta con l'ordinamento delle autonomie locali (art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142). Alle città metropolitane si aggiungono, eventualmente ed integrativamente, «i comuni individuati, su proposta delle regioni interessate, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti», sulla base delle indicazioni del piano nazionale e dei piani regionali dei trasporti. La disposizione tende a consentire, per i comuni diversi dalle città metropolitane, la ponderazione necessariamente unitaria, in ragione della unicità ed eccezionalità dell'intervento, di tutte le esigenze manifestate in sede locale e valutate in primo luogo dalle regioni che formulano le relative proposte. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge n. 211 del 1992, prospettata dalle ricorrenti.

La facoltà del Ministro per i problemi delle aree urbane di individuare i comuni destinatari degli interventi anche quando le regioni non formulino le proposte entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge è attribuitiva di un potere limitato: per i profili sostanziali, dai criteri e dalle previsioni del piano generale e dei piani regionali dei trasporti, alla cui attuazione gli interventi nel loro complesso devono essere rivolti; per i profili procedurali, dal necessario raccordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La individuazione dei comuni in assenza di proposta regionale tende pertanto a supplire alla mancata indicazione di interventi necessari, come tali già determinabili (alla stregua degli strumenti di pianificazione), ma che non sono stati oggetto di proposta per mera omissione.

4.2. — Peraltro la sola indicazione del termine nel quale le regioni devono formulare le proposte (centoventi giorni, secondo quanto prevede l'art. 1, secondo comma, della legge n. 211 del 1992) non appare idonea a caratterizzare la mancata indicazione regionale come mera omissione, surrogabile alla stregua delle previsioni e dei criteri espressi dagli strumenti di pianificazione del settore. Affinché la mancata formulazione di proposte non possa avere il significato di una insuperabile valutazione negativa della necessità o della opportunità di interventi è necessario che, comunque, la

regione o la provincia autonoma sia invitata in modo collaborativo a pronunciarsi, positivamente o negativamente, entro il termine che venga a tal fine fissato. Per questo aspetto è costituzionalmente illegittimo l'art. 1, secondo comma, della legge n. 211 del 1992, nella parte in cui non prevede che il potere sostitutivo del Ministro per i problemi delle aree urbane sia esercitato, in caso di inerzia delle regioni o delle province autonome, previa richiesta alle stesse di pronunciarsi positivamente o negativamente, entro un congruo termine, in ordine alla proposta di individuazione dei comuni interessati agli interventi previsti dalla legge stessa.

5. — Le altre censure formulate dalle ricorrenti riguardano le norme che disciplinano la definizione degli interventi, l'approvazione dei relativi progetti ed il finanziamento per la loro realizzazione. Si tratta di aspetti diversi, ma tutti egualmente riferiti alla attivazione da parte dello Stato di procedure volte a realizzare sistemi di trasporto in aree urbane. Le valutazioni in proposito devono essere effettuate, si è già ricordato, tenendo conto di quanto la Corte ha affermato nell'esaminare le questioni di legittimità costituzionale a suo tempo sollevate per le disposizioni in materia di parcheggi (legge n. 122 del 1989), a proposito delle quali è stato sottolineato «il carattere del tutto straordinario ed eccezionale del programma di interventi previsti dalla legge censurata, diretti a fronteggiare un'emergenza che coinvolge interessi che riguardano l'intera collettività» (sentenza n. 459 del 1989). A maggior ragione nel caso delle metropolitane si deve ritenere che si è in presenza di un programma del tutto straordinario ed eccezionale di interventi statali per assicurare la mobilità di massa e per migliorare le condizioni ambientali nelle aree urbane. La realizzazione di tale programma, perché possa efficacemente rispondere all'emergenza affrontata, richiede: omogeneità nei criteri di valutazione delle diverse esigenze e dei singoli piani di intervento, quindi comparabilità e comparazione delle relative proposte, da effettuare in unica sede; governabilità dei tempi delle procedure amministrative previste, per una rapida definizione degli interventi; verifica delle risorse finanziarie disponibili, per una utile attribuzione del necessario contributo integrativo statale.

In questa prospettiva non appare illegittimo che il Ministro per i problemi delle aree urbane, esercitando una funzione di concreta sollecitazione, possa assumere l'iniziativa perché sia effettivamente attivato il procedimento per il raggiungimento degli accordi di programma previsti dall'art. 27 della legge n. 142 del 1990, senza che ne risultino modificate la struttura della relativa procedura e la libera determinazione dei soggetti interessati (art. 4 della legge n. 211 del 1992).

Riconosciuta la legittimità dell'intervento straordinario dello Stato per un eccezionale programma di realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, ne segue la legittimità degli interventi di organi statali, necessari per l'attuazione della speciale procedura esecutiva prevista: la approvazione dei programmi di intervento nonché la relativa individuazione delle fonti di finanziamento a carico dello Stato da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (C.I.P.E.T.) (art. 5, primo comma); la approvazione dei progetti secondo le disposizioni statali concernenti la costruzione di ferrovie metropolitane (art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042) quale condizione per la erogazione dei finanziamenti di competenza statale (artt. 5, secondo comma, e 7 della legge n. 211 del 1992).

Quanto ai finanziamenti (ancora art. 7 e art. 9 della legge denunciata) è da rilevare che la quantificazione e la diretta erogazione dei contributi da parte dello Stato agli enti interessati alla realizzazione delle opere sono complementari e consequenziali al sistema di eccezionale ed unificata determinazione dei sistemi di trasporto da eseguire.

Per quanto concerne, infine, l'art. 10 della legge n. 211 del 1992, si tratta del finanziamento in prevalenza di sistemi ferroviari passanti e di collegamenti delle Ferrovie dello Stato, pertanto di opere di competenza statale. Comunque, anche per i programmi urbani integrati e per i collegamenti con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, previsti dalla stessa disposizione, si è solo in presenza di finanziamenti integrativi per opere non sottratte alla disciplina ed alle competenze comuni.

I ricorsi pertanto, per quanto attiene agli artt. 4, 5, 7, 9 e 10 della legge n. 211 del 1992, non sono fondati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), nella parte in cui non prevede che il potere sostitutivo del Ministro per i problemi delle aree urbane sia esercitato, in caso di inerzia delle regioni o delle province autonome, previa richiesta alle stesse di pronunciarsi positivamente o negativamente, entro un congruo termine, in ordine alla proposta di individuazione dei comuni interessati agli interventi previsti dalla legge stessa;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, 4, 5, 7, 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16 e al titolo VI dello Statuto speciale (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione ed in relazione all'art. 128 della Costituzione ed agli artt. 1, terzo comma, e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione nonché all'art. 128 della Costituzione ed agli artt. 1, terzo comma, e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1285

N. 463

Sentenza 5-19 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Regione Sicilia - UU.SS.LL. - Dipendenti - Nomina a consigliere comunale - Cause di ineleggibilità - Ingiustificato regime privilegiato dei dipendenti delle UU.SS.LL. «pluricomunali» della regione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 571/1989, 235/1988, 432 e 130 del 1987, 45/1977, 108/1969 e 43/1987) - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, n. 8).

(Cost., artt. 3 e 51).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 («Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere»), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1992 dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento civile vertente tra Esparabè Nicole ed Imbraguglio Nicolò, ed altri, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Esparabè Nicole;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto.

1. — La signora Nicole Esperabè, iscritta nelle liste elettorali del comune di Cefalù, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di Termini Imerese, ex art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 5 della l. 23 dicembre 1966, n. 1147, per la dichiarazione di decadenza del signor Nicola Imbraguglio dalla carica di consigliere comunale di Cefalù. Afferma la ricorrente che l'Imbraguglio, dipendente della unità sanitaria locale n. 49, è divenuto, successivamente all'elezione a consigliere comunale di Cefalù, membro dell'ufficio di direzione della stessa unità sanitaria locale. Tale circostanza — che se verificatasi prima dell'elezione avrebbe costituito causa di ineleggibilità — porta comunque alla decadenza dell'eletto, dal momento che questi non ha optato nei termini di legge fra le due cariche incompatibili. Nel ricorso, si prospetta un'interpretazione dell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (che determina le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale) tale da ricomprendere anche l'ipotesi della «unità sanitaria locale pluricomunale», conformemente al dettato della sentenza n. 43 del 1987 di questa Corte; dovendosi altrimenti sollevare questione di legittimità in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

2. — Il Tribunale di Termini Imerese ha ritenuto di non seguire l'interpretazione adeguatrice suggerita dalla ricorrente: l'art. 9, n. 8, della legge regionale non ricomprende l'ipotesi della «unità sanitaria locale pluricomunale». Tale interpretazione conduce tuttavia al sospetto di incostituzionalità di detta norma, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilità dei dipendenti delle unità sanitarie locali facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dello stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono. La disposizione impugnata sarebbe lesiva degli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto nega l'eleggibilità ai dipendenti delle unità sanitarie «monocomunali» e «subcomunali», mentre la riconosce ai dipendenti delle unità sanitarie pluricomunali. La sent. n. 43 del 1987 ha, d'altronde, dichiarato illegittima analoga disposizione, introdotta dall'art. 2, n. 8, della legge n. 154 del 1981. In punto di rilevanza, osserva il remittente che la decisione della controversia dipende in modo esclusivo dall'applicazione della disposizione denunciata.

3. — Ha presentato tardivamente deduzioni (il 30 maggio 1992) la signora Esperabè.

Considerato in diritto.

1. — Dubita il Tribunale di Termini Imerese della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilità dei dipendenti delle unità sanitarie locali facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale.

2. — La questione è fondata.

L'art. 51 della Costituzione — che, nel fare specifica e circostanziata applicazione del principio di eguaglianza alla materia della eleggibilità, pone canoni direttamente disciplinanti la materia stessa (sentt. nn. 166 del 1972 e 46 del 1969) — assicura a tutti i cittadini il libero accesso alle cariche elettive, rinviando alla legge la determinazione dei necessari requisiti. Il sistema delle cause di ineleggibilità, come individuato dal legislatore, dovrà comunque rispondere a criteri di razionalità, secondo quanto sottolineato più volte da questa Corte (sentt. nn. 510 del 1989, 1020 del 1988, 43 del 1987, 172 del 1982, 129 del 1975, 58 del 1972, 46 del 1969). E certamente non si giustifica sotto il profilo della razionalità il regime privilegiato fin qui concesso ai dipendenti, sopra menzionati, delle unità sanitarie locali «pluricomunali» della Regione siciliana: anche in tale ipotesi deve valere la salvaguardia della libera espressione del voto, che è alla base della ineleggibilità dei dipendenti delle unità sanitarie «monocomunali» e «subcomunali».

D'altra parte, in base al principio più volte enunciato dalla Corte (v. le sentt. nn. 571 del 1989, 235 del 1988, 432 e 130 del 1987, 45 del 1977 e 108 del 1969), non sussistono quelle situazioni peculiari che sole potrebbero giustificare, per la Regione siciliana, una disciplina differenziata rispetto a quella che ormai vale nell'ordinamento generale dello Stato, a seguito della sentenza n. 43 del 1987 di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 («Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei

compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere»), nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1286

N. 464

Sentenza 5-19 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Valori - Possesso ingiustificato - Condotta punibile - Principio di legalità - Violazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza 14/1971 e ordinanze nn. 105/1989 e 675/1988) - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P., art. 708).

(Cost., artt. 25, secondo comma, 42 e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1991 dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Mosca Franca, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del procedimento penale a carico di Mosca Franca il Pretore di Brescia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale per contrasto con l'art. 25, secondo comma, o in subordine, con l'art. 42, ovvero, in via ulteriormente subordinata, con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Afferma il remittente che, pur essendo già stata decisa con precedenti pronunce della Corte, la questione di legittimità costituzionale della norma indicata in epigrafe deve essere nuovamente sollevata sotto altri e nuovi profili.

Il primo profilo di contrasto andrebbe posto con riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, ove si prevede che ogni reato deve essere caratterizzato da un «fatto commesso» e, dunque, da una condotta omissiva o commissiva.

Nella specie, invece, la norma verrebbe a incriminare soltanto il «mero sospetto», cioè «una situazione individuale, che di per sé stessa non costituisce infrazione di alcun comando o divieto penale, ma che è incriminata solo per il sospetto che desta».

Il secondo profilo di contrasto emergerebbe dalla comparazione fra le ben diverse situazioni del possessore degli strumenti indicati nell'articolo 707 del codice penale e quello del possessore dei valori indicati nell'articolo 708 dello stesso codice. Mentre sarebbe concepibile un divieto di detenere gli strumenti atti ad aprire o forzare serrature (così come è previsto quello di detenere gli strumenti atti a offendere la persona), poiché tale divieto, pur non essendo di per sé offensiva una siffatta condotta, sarebbe ispirato alla giusta esigenza di ostacolare la commissione di altri reati, non altrettanto potrebbe dirsi per la detenzione del denaro. Non sarebbe concepibile, infatti, una sanzione per il possesso del denaro di cui non si sia accertata l'illegittima provenienza, giacché tale possesso costituirebbe una situazione soggettiva costituzionalmente garantita e dunque, oltre a difettare una vera e propria condotta criminosa, il divieto si porrebbe in netto contrasto con l'art. 42 della Costituzione.

Qualora, poi, si ritenesse di includere nella condotta incriminata il rifiuto di fornire giustificazioni circa la provenienza del denaro (e delle altre cose indicate nell'art. 708 del codice penale), si finirebbe per far collidere la norma con la disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione. In tal caso, infatti, la norma sanzionerebbe il rifiuto di confessare modi illegittimi di acquisto delle suddette cose, ponendosi in contrasto con il principio del *nemo tenetur se detegere* che non potrebbe non essere ricompreso nel diritto costituzionale di difesa.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Ha osservato l'Avvocatura che il profilo del contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione è già stato confutato nella sentenza n. 110 del 1968 della Corte, dove si è rilevata la rispondenza della fattispecie di cui all'art. 708 del codice penale all'esigenza della precisa indicazione del fatto punibile.

Non sembrerebbe pertinente, a dire dell'Avvocatura, neppure il riferimento all'art. 42 della Costituzione, poiché la tutela accordata alla proprietà privata non vieterebbe di sanzionare i modi illegali della sua acquisizione: e, anzi, lo esigerebbe, com'è disposto ad esempio nelle ipotesi di ricettazione o di riciclaggio.

Non sarebbe infine violato neppure il diritto di difesa, poiché l'art. 708 del codice penale limiterebbe l'onere alla mera giustificazione e non invece alla prova, bastando, a compensare il rapporto squilibrato tra possesso e stato soggettivo del possessore, la mera allegazione della provenienza del bene.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Brescia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale, in riferimento sequenziale ai parametri costituiti dall'art. 25, secondo comma, o in subordine dall'art. 42 o, in via ulteriormente subordinata, dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

2. — La questione, come sollevata, è costituita da tre doglianze fra loro diverse, che risultano proposte la prima in via principale e le altre due in via fra loro ulteriormente subordinata. Così puntualizzato, l'ordine delle questioni si presenta lineare ed ammissibile, come peraltro questa Corte ha già affermato per una situazione simile, caratterizzata da una graduazione del *petitum* effettuata dal giudice *a quo* (sent. n. 469 del 1988).

In un caso identico, peraltro, la stessa Corte ha asserito che nei dedotti motivi in via gradata «non è dato ravvisare un rapporto di pregiudizialità, data la loro indipendenza logica» onde potrebbe essere «opportuno invertire l'ordine col quale erano stati originariamente enunciati» (sent. n. 34 del 1961).

Le questioni sottoposte dal Pretore di Brescia sono fra loro del tutto indipendenti sul piano logico e possono, dunque, essere esaminate anche in un ordine diverso da quello suggerito dal remittente.

3. — Con l'ordinanza in epigrafe viene riproposta una questione che ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte (sentt. nn. 14 del 1971 e 110 del 1968 e ordinanze nn. 65 del 1981 e 88 del 1972).

Se si prescinde dalla prima decisione (n. 110 del 1968), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicizia, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale e a cauzione di buona condotta, la Corte ha sempre rigettato, o dichiarato inammissibili, le questioni riproposte dai giudici *a quibus*.

A seguito di quel primo intervento decisorio, che ha espunto la parte della norma penale incriminatrice relativa alle figure soggettive originarie (i cui antecedenti storici, riferibili ai vagabondi e ai mendicanti, sono da ricercarsi nell'art. 278 del codice napoleonico del 1810), l'attuale area della norma è tornata a essere quella, soggettivamente ben più ristretta, che caratterizzava il codice Zanardelli del 1889 (art. 492).

La Corte, tuttavia, non ha mai ritenuto determinanti le censure, pure sollevate dai giudici *a quibus* con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma (sent. nn. 14 del 1971 e n. 110 del 1968, ord. n. 65 del 1981), e all'art. 24, secondo comma, della Costituzione (ord. n. 88 del 1972), vale a dire a quasi tutti gli stessi parametri o agli argomenti indicati nell'ordinanza in epigrafe. Non del tutto nuovi, per vero, eccettuato quello di cui all'art. 42 della Carta costituzionale.

4. — In particolare, questa Corte ha reputato priva di pregio la tesi, sostenuta nell'ordinanza con riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la norma tende ad incriminare il «mero sospetto» di un diverso reato non dimostrabile *aliunde* ed a punire, per tale sospetto, chi si trovi in una siffatta, evanescente situazione. La norma, al contrario, «presuppone una necessaria condotta, di cui il possesso attuale di determinate cose, che, *quoad personam*, inducono al sospetto, non è che una conseguenza» (sent. 14 del 1971).

Né migliore considerazione ha già ricevuto l'argomento dell'inversione dell'onere della prova nell'accertamento della responsabilità per questo tipo di reato. Esso, pur prospettato in riferimento alla asserita violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, è stato già disatteso da questa Corte in considerazione del fatto che la norma incriminatrice non esige «la prova della legittimità della destinazione e della provenienza, limitandosi, invece, a pretendere una attendibile e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento, i quali, ovviamente, si attergeranno in modo diverso a seconda che si tratti ... di somme ingenti o di cose pregiate e rare oppure di somme modeste o di cose correnti» (sent. n. 14 del 1971).

5. — Questa Corte, insomma, nel ribadire la giustezza delle argomentazioni sopra riportate non può non sottolinearne anche l'attualità delle molteplici e mutevoli forme con le quali «lo svolgimento di iniziative economiche» viene a collegarsi «ad attività criminali» (ord. n. 105 del 1989). In questa medesima linea ispiratrice la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionali di alcune disposizioni relative alle misure di prevenzione in quanto poste a salvaguardia della genuinità dei traffici economici e della corretta osservanza delle regole del mercato (ord. nn. 105 del 1989 e 675 del 1988). È stato rilevato infatti, che «la *ratio*» di queste disposizioni consiste nell'«impedire, anche in relazione alle predette fattispecie, l'eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti» (ord. n. 675 del 1988).

Con tale osservazione si palesa pure l'infondatezza dell'ultimo dei profili della ipotizzata illegittimità della norma, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, atteso che l'art. 708 del codice penale, al pari delle misure antimafia predette, sia pure su un diverso versante della legislazione, tende a far conseguire, ai soggetti privati, l'unico possibile corretto significato del diritto di proprietà, invocato con il riferimento alla norma parametro.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 42 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 465

*Sentenza 5-19 novembre 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Vendita - Contratto - Obblighi del venditore - Consegna al vettore - Esclusione dalla responsabilità per la perdita della cosa
- Ragionevolezza della presunzione del trasporto effettuato nell'interesse e a carico del compratore - Non fondatezza.****(C.C., art. 1510, secondo comma).****(Cost., artt. 3 e 41).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1510, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1992 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra la s.n.c. F.A.S. Italiana e la s.n.c. Ti.Emme iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1992; e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa l'11 marzo 1992 nel corso di un procedimento civile vertente tra la s.n.c. F.A.S. Italiana e la s.n.c. Ti.Emme per il pagamento di merce consegnata dal venditore al vettore per il trasporto e non pervenuta all'acquirente, il Pretore di Torino ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1510, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che «il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere».

Il Pretore di Torino osserva che il venditore, il quale assolve all'obbligo di consegnare la cosa venduta e da trasportare in luogo diverso rimettendola al vettore o allo spedizioniere, non risponde dell'inadempimento del vettore secondo la regola dettata dall'art. 1228 del codice civile per il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi. Ad avviso del Pretore ne deriva, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una irragionevole situazione di vantaggio per il venditore rispetto ai debitori che, tenuti alla consegna di una cosa mobile, si avvalgono di ausiliari per l'adempimento.

Il Pretore di Torino ritiene che l'art. 1510, secondo comma, del codice civile riflette una visione ormai superata delle comunicazioni e dei trasporti, non tenendo conto che gli ordini a distanza sono oggi molto frequenti, sicché non sarebbe più giustificata la regola che fa ricadere sul compratore di beni mobili il rischio per la perdita o l'avaria della merce.

Il Pretore prospetta il dubbio di legittimità costituzionale anche in riferimento all'art. 41 della Costituzione: la eliminazione della norma denunciata risponderebbe al principio di utilità sociale dell'iniziativa economica privata, ponendo il rischio in capo al venditore sino al momento dell'effettiva consegna della merce al compratore, ed indurrebbe il venditore ad una maggiore oculatezza nella scelta dello spedizioniere o del vettore e nell'assunzione dei costi assicurativi.

2. — L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, osservando anzitutto che la disposizione denunciata ha carattere dispositivo, potendo le parti accordarsi diversamente.

Ad avviso della Avvocatura la norma relativa alla liberazione del venditore mediante consegna al vettore o allo spedizioniere deve essere raccordata con la non censurata disposizione del primo comma dell'art. 1510 del codice civile: la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Il trasporto in luogo diverso avviene nell'esclusivo interesse del compratore, il quale è libero di indicare il vettore o lo spedizioniere cui la cosa deve essere consegnata.

L'Avvocatura non ritiene possibile una utile comparazione tra l'art. 1228 del codice civile, concernente il debitore che «nell'adempimento dell'obbligazione» si avvale dell'opera di terzi, e l'art. 1510, secondo comma, del codice civile, che realizza l'adempimento del venditore con la consegna della cosa venduta senza l'intermediazione di ausiliari. Il vettore o lo spedizioniere devono essere considerati ausiliari dell'acquirente e la loro attività, successiva all'adempimento da parte del venditore, si svolge nell'interesse dell'acquirente, al quale fanno carico le spese del trasporto.

L'Avvocatura osserva infine che non risulta chiaro il profilo di contrasto con l'art. 41 della Costituzione, affermato ma non motivato nell'ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1510, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che «il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere», con la conseguenza che della perdita o della avaria della cosa non risponde il venditore, ma solo il vettore (o lo spedizioniere) secondo le regole proprie e nei limiti previsti per il contratto di trasporto.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sul presupposto che nella vendita con trasporto la responsabilità del venditore, cui incombe l'obbligo di consegnare la cosa venduta al compratore, sia disciplinata in modo irragionevolmente diverso dalla responsabilità del debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi e che risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

La illegittimità costituzionale è stata prospettata anche in riferimento all'art. 41 della Costituzione, assumendosi che la «utilità sociale», cui si deve ispirare l'iniziativa economica privata, richieda che nella vendita con trasporto, nell'attuale contesto di diffusa utilizzazione di tale contratto, il venditore non sia liberato rimettendo la cosa al trasportatore o allo spedizioniere, ma debba rispondere sino alla effettiva consegna al compratore.

2. — La questione non è fondata.

Il trasferimento del rischio all'acquirente con la consegna della merce al vettore, nel caso di vendita con trasporto, è previsto da una regola che si applica solo in mancanza di uso contrario o di diversa pattuizione tra le parti e che è coerente con la più generale disposizione, anche questa suppletiva, in ordine alla cui legittimità costituzionale non è stato formulato dal giudice *a quo* alcun dubbio, secondo la quale la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al momento della vendita ovvero presso il domicilio o la sede dell'impresa del venditore (art. 1510, primo comma, del codice civile; ma si veda anche l'art. 1182, secondo comma, del codice civile). Pertanto è ragionevole considerare il trasporto della cosa venduta effettuato nell'interesse ed a carico, quindi a rischio, del compratore, il quale può anche indicare a quale vettore o spedizioniere la merce debba essere rimessa.

Non appare, inoltre, invocato in modo appropriato, quale elemento di comparazione di una disciplina che il giudice rimettente ipotizza irragionevolmente diversa, il principio della responsabilità del debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi (art. 1228 del codice civile), appena si consideri che rimettere la cosa al vettore già realizza l'adempimento dell'obbligo di consegna che incombe al venditore. Quest'ultimo principio vige in ordinamenti di altri paesi con tradizione giuridica affine alla nostra e trova espressa enunciazione legislativa anche in sistemi nei quali il contratto di vendita ha effetti solo obbligatori (§ 447 del codice civile germanico) e non reali, come invece secondo la disciplina del codice italiano. Il trasferimento del rischio dal venditore al compratore con la consegna della cosa al vettore risponde anche ad un principio che, già affermato nell'art. 19 della Convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili (adottata a l'Aja il 1° luglio 1964 e ratificata in forza della legge 21 giugno 1971, n. 816), è stato ribadito dagli artt. 31 e 67 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (adottata a Vienna l'11 aprile 1980, ratificata in forza della legge 11 dicembre 1985, n. 765, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988).

3. — Privo di fondamento è anche il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal giudice rimettente con riferimento al principio di «utilità sociale» dell'iniziativa economica privata, enunciato dall'art. 41, secondo comma, della Costituzione.

La disposizione, della cui legittimità costituzionale si dubita, rientra nella sfera di discrezionale apprezzamento del legislatore, che ha dettato una regola destinata a valere in mancanza di diversa pattuizione tra le parti o di uso contrario, senza che ne risultino lesi interessi generali, peraltro non puntualmente prospettati dal giudice rimettente.

La questione di legittimità costituzionale proposta dal Pretore di Torino deve essere pertanto dichiarata non fondata in riferimento ad entrambi i parametri costituzionali invocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1510, secondo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza emessa l'11 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1288

N. 466

Sentenza 5-19 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Edilizia residenziale pubblica - I.A.C.P. - Dipendenti - Dirigenti di prima qualifica - Posizioni di studio - Ricerca - Ispettiva e controllo - Discriminazione rispetto ai dirigenti regionali - Autonomia dell'istituto in materia retributiva - Inammissibilità.

(Legge regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41, art. 38, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIA-NIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 6, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41 («Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli Istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale»), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Ajello Salvatore, ed altri, contro l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Roma, ed altra, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Ajello Salvatore, ed altri, e di Minà Giovanni, ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente della Giunta della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Federico Sorrentino per Ajello Salvatore, ed altri, e Giampiero Pallotta per Minà Giovanni, ed altri e l'avvocato dello Stato Luigi Criscuoli per la Regione Lazio;

Ritenuto in fatto

1. — Gli avvocati Salvatore Ajello, Giovanni Minà ed altri, tutti «professionisti legali» presso l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Roma, hanno adito il T.A.R. del Lazio per ottenere l'annullamento delle delibere adottate dalla Giunta regionale del Lazio il 26 febbraio, il 5 marzo e il 25 marzo 1991, in sede di controllo di legittimità su altrettante delibere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Roma (in particolare, la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 1991 approvava solo parzialmente la deliberazione dell'I.A.C.P. di Roma del 27 novembre 1990, concernente l'attuazione degli istituti contrattuali regolamentati dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41).

Il Tribunale adito ha annullato, con decisione parziale (n. 208 del 1992), la delibera del 25 marzo 1991, mentre ha sospeso il giudizio sulle altre per sollevare questione di legittimità costituzionale con riguardo all'art. 38, comma 6, della legge regionale n. 41 del 1990.

Con il citato art. 38, la Regione Lazio ha recepito la corrispondente disposizione dell'accordo sindacale per il comparto degli enti locali per il triennio 1988-1990. Detto adeguamento, secondo il Tribunale rimettente, sarebbe stato effettuato a danno dei dirigenti di prima qualifica dell'Istituto, avendo la legge regionale salvaguardato solo i dirigenti direttamente dipendenti dalla regione. Mentre l'accordo assume come elemento di distinzione tra i dirigenti l'essere o no preposto alla «direzione di struttura o di staff» (art. 38, comma 3, d.P.R. n. 333 del 1990), l'art. 38, comma 6, richiama, oltre alla «direzione di struttura», le «posizioni» previste dall'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.

Tali «posizioni», sostiene il giudice *a quo*, possono essere conferite attualmente solo ai dirigenti regionali, e non anche a quelli dell'Istituto autonomo: esse sono infatti previste per lo svolgimento di compiti di studio, ispettivi e di controllo presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale (art. 4 della legge regionale n. 36 del 1985). In applicazione dell'art. 4 di tale legge n. 36, sono state poi istituite dieci «posizioni di studio» presso la Giunta regionale — riservate in via ordinaria al settore «avvocatura» — da attribuire a funzionari della prima qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 36 del 1985.

Queste «posizioni di studio», prosegue il rimettente, non possono essere istituite, con delibera del Consiglio d'amministrazione, presso l'ufficio legale dell'Istituto autonomo case popolari, proprio perché l'art. 38, comma 6, della legge regionale n. 41 del 1990 non estende ai dirigenti dell'Istituto l'art. 4 della legge n. 36, più volte menzionata. (Di tale estensione verrebbero a beneficiare i ricorrenti in virtù della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 27 novembre 1990).

Il T.A.R. del Lazio sospetta, innanzitutto, la violazione del principio di eguaglianza: gli avvocati dell'ufficio legale dello I.A.C.P. di Roma — equiparati a tutti gli effetti ai dirigenti di prima qualifica — subirebbero un trattamento deteriore rispetto ai colleghi dell'Avvocatura regionale, senza alcuna ragionevole giustificazione.

Vi sarebbe altresì lesione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione: i ricorrenti, che hanno usufruito fino al 30 settembre 1990 di un trattamento giuridico ed economico comprensivo dell'indennità, la verrebbero a perdere dal 1° ottobre 1990, per cui si potrebbero determinare «situazioni di tensione, con pregiudizio del buon andamento degli uffici».

2. — Si è costituito il Presidente della Giunta della Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Ricorda l'insegnamento di questa Corte in ordine alla discrezionalità del legislatore per quanto attiene alla previsione di trattamenti retributivi diversi e della loro decorrenza (ord. n. 836 del 1988, sent. nn. 138 del 1979, 138 del 1977 e 92 del 1975).

Nel merito, osserva che la legge regionale 29 agosto 1991, n. 41, ha stabilito la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali degli Istituti autonomi per le case popolari del Lazio prevedendo, per l'Istituto di Roma, 4 dirigenti di seconda qualifica e 19 dirigenti di prima qualifica, incrementati di 14 «posizioni di studio» (v. la tabella B dalla legge regionale n. 41 del 1991).

Ora, la legge regionale n. 41 del 1990 (art. 38, comma 3) conferisce alle singole amministrazioni — compresi gli Istituti autonomi case popolari (v. l'art. 1, comma 2, della stessa legge) — il potere di applicare la norma in questione, individuando i coefficienti dell'indennità da attribuire alle diverse funzioni, entro il limite di quanto determinato per i dirigenti regionali di pari qualifica.

Non sarebbe dunque fondato il dubbio di costituzionalità di detto art. 38, comma 6.

3. — Si sono costituite le parti private.

Gli avvocati Ajello ed altri ricordano che, in base alla decisione parziale del T.A.R. adito n. 208 del 1992, il d.P.R. n. 268 del 1987 e la legge regionale n. 41 del 1990 devono interpretarsi nel senso che sono fatti salvi i profili

professionali e gli inquadramenti previgenti (e, dunque, anche il ruolo legale dello I.A.C.P. di Roma, con il correlativo trattamento economico). Essi ritengono che non sia conferente — quale norma applicabile al caso di specie — l'art. 38, comma 6, della legge n. 41 del 1990. Equiparati, grazie alla sentenza parziale n. 208 del 1992, i professionisti legali dell'Istituto ai dirigenti di prima qualifica, erano da applicarsi non il comma 6, ma i commi 1 e 3 del citato art. 38. La questione di costituzionalità dovrebbe quindi ritenersi irrilevante.

Gli avvocati Minà ed altri, a loro volta, ricordano che la Giunta regionale ha annullato la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo di Roma soltanto su due specifici punti, confermando che spetta all'Istituto di determinare — ai sensi del comma 3 dell'art. 38 — i criteri per l'individuazione dei coefficienti dell'indennità, con il solo limite di non superare quelli fissati per i dirigenti regionali di pari qualifica.

Considerato in diritto

1. — Dubita il T.A.R. del Lazio, III sezione, della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 38, comma 6, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41, nella parte in cui non prevede che ai dirigenti di prima qualifica dell'Istituto autonomo case popolari di Roma (e soggetti equiparati), sia applicato l'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, che istituisce «posizioni di studio, ricerca, ispettive e di controllo». L'Istituto autonomo non potrebbe riconoscere queste «posizioni» ai suoi dirigenti di prima qualifica (ed equiparati) che verrebbero così discriminati ingiustamente rispetto ai dirigenti regionali di pari qualifica, con lesione dei precetti costituzionali prima individuati.

2. — Il giudice *a quo* non rileva, però, che lo stesso art. 38 della legge regionale n. 41 del 1990, al comma 3, conferisce alle «singole amministrazioni destinatarie della legge» il potere di individuare parametri e criteri delle varie indennità da corrispondere ai suoi dirigenti, entro il limite dei coefficienti stabiliti per i dirigenti regionali di pari qualifica.

La stessa legge n. 41 del 1990 chiarisce che fra le «amministrazioni destinatarie» vi sono gli enti pubblici non economici dipendenti dalla regione, ivi compresi gli istituti autonomi case popolari (art. 1, comma 2).

Spetta dunque all'Istituto autonomo case popolari determinare — considerate le modalità previste dal suo ordinamento interno — le singole indennità da corrispondere ai dirigenti, secondo gli incarichi loro conferiti.

Nè vale obiettare che ai dirigenti di prima qualifica degli istituti autonomi case popolari non possono riconoscersi quelle «posizioni di studio, di ricerca, ispettive e di controllo» di cui all'art. 4 della legge regionale n. 36 del 1985, con evidenti riflessi negativi sul regime delle indennità. Come ha ricordato l'Avvocatura dello Stato, una recente legge regionale (n. 41 del 1991, tabella B) ha previsto, proprio per l'Istituto autonomo di Roma, 14 posizioni di studio, integrando così, nella sostanza, l'originaria previsione dell'art. 4 della legge regionale n. 36 del 1985.

3. — Ai fini del giudizio di merito, è dunque inconferente il dubbio di costituzionalità dell'art. 38, comma 6, della citata legge n. 41 del 1990, nei termini prospettati dal T.A.R. del Lazio.

Risultando irrilevante la questione proposta, essa va dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 6, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41 («Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli Istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio, III sezione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 467

*Sentenza 5-19 novembre 1992.***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - I.R.Pe.G. e I.V.A. - Cessioni di beni e servizi nell'esercizio di imprese - Reddito imponibile delle associazioni - «Dianetics Institute» - Natura religiosa dell'ente - Insussistenza della presunta irragionevolezza di un deteriore e diversificato trattamento - Rigorosa delimitazione normativa - Non fondatezza.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4).****(Cost., artt. 3, 8 e 53).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dell'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1991 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Camerino Vincenzo ed altri, iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Guadagnino Angelo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Giovanni Leale e Valerio Onida per Guadagnino Angelo e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 12 giugno 1991 il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 8 e 53 della Costituzione, dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dell'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).

La questione è stata sollevata, ad istanza del pubblico ministero, nel corso di un processo penale a carico di Camerino Vincenzo e di altri membri responsabili dell'associazione non riconosciuta Dianetics Institute di Torino, ai quali erano stati contestati i reati previsti dall'art. 1, secondo comma, numeri 1 e 2, della legge n. 516 del 1982 [recte del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1982, n. 516], per le omesse fatturazione ed annotazione di corrispettivi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati dalla associazione nell'anno 1986. Nel procedimento penale gli imputati avevano affermato di non avere provveduto ai richiesti adempimenti fiscali, ritenendo che l'associazione non fosse soggetta alle relative imposte: per quanto riguarda l'I.V.A., in base all'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; per quanto riguarda l'I.R.PE.G., in base all'art. 20, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598. Le due disposizioni, con identica formulazione, considerano fatte nell'esercizio di

attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso il pagamento di corrispettivi specifici, ma escludono espressamente «quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive».

2. — Il Tribunale di Torino ritiene che le disposizioni denunciate accordino esenzioni generalizzate alle associazioni religiose e dubita che ciò sia in contrasto con principi costituzionali, tenuto conto delle leggi che disciplinano, anche sotto il profilo fiscale, i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose che hanno stipulato le intese previste dall'art. 8 della Costituzione.

Il giudice rimettente ricorda che la Costituzione garantisce, agli artt. 19 e 20, la libera professione della fede religiosa in forma individuale ed associata, affermando in particolare che il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto di una associazione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la costituzione, la capacità giuridica ed ogni forma di attività. Ne risulterebbe il divieto di discriminare, anche sul piano fiscale, la posizione delle associazioni religiose rispetto ad altri soggetti d'imposta. Inoltre l'art. 8 della Costituzione, garantita l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose, riserva alla legge la regolamentazione dei rapporti tra le confessioni religiose diverse dalla cattolica, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e lo Stato, sulla base di intese con le relative rappresentanze. I rapporti con la Chiesa cattolica sono regolati dall'Accordo del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici (legge 20 maggio 1985, n. 222). Per altre confessioni religiose si è pervenuti alla stipulazione di intese: con le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, con le Assemblee di Dio in Italia e con l'Unione delle Comunità israelitiche.

Il Tribunale di Torino osserva che il regime fiscale riservato alle confessioni religiose in base alle intese è modellato sull'Accordo con la Chiesa cattolica, che distingue tra attività di religione e di culto, di beneficenza o di istruzione (equiparate fra loro ai fini tributari, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, dell'Accordo del 1984) ed attività diverse da queste o comunque aventi natura commerciale o scopo di lucro (art. 16, lettera b, della legge 20 maggio 1985, n. 222). Anche le intese con altre confessioni religiose sottopongono le attività diverse da quelle di religione e di culto al regime fiscale ordinario. Il giudice rimettente ritiene quindi che le norme di esenzione denunciate troverebbero applicazione solo nei confronti degli enti religiosi non riconosciuti, dando luogo ad una disegualianza proprio in danno delle confessioni i cui statuti sono stati verificati come non in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico italiano.

Inoltre l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dall'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973 si fonderebbe, ad avviso del Tribunale di Torino, sull'autoattribuzione da parte dell'associazione del carattere di religiosità, non essendo richiesto un controllo della conformità degli statuti ai principi dell'ordinamento giuridico: ne risulterebbe, anche sotto questo profilo, una disparità di trattamento con gli enti religiosi che (in base all'art. 8 della Costituzione) si sono sottoposti al riconoscimento. Il regime fiscale, che si assume differenziato, non troverebbe giustificazione e, posto che tutti gli enti aventi natura religiosa sono tutelati con assoluta parità, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

3. — Si è costituito uno degli imputati nel giudizio *a quo*, Angelo Guadagnino, affermando, nell'atto di costituzione ed in una successiva memoria, che non sussiste la disparità di trattamento ritenuta dall'ordinanza del Tribunale di Torino, giacché le norme sospettate di illegittimità costituzionale riservano a tutte le associazioni religiose il medesimo trattamento fiscale. Se pure vi fosse un regime differenziato e deteriore per le confessioni religiose che hanno stipulato intese, è da considerare che tale regime particolare è stato liberamente accettato. Inoltre l'art. 8 della Costituzione prevede che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere, ma non che sono eguali, nel senso che le diverse intese possono determinare trattamenti differenziati.

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e, nel merito, per la non fondatezza della questione.

L'Avvocatura osserva, nell'atto di intervento, che le disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale non prevedono una «esenzione» in senso tecnico, ma si limitano a sottrarre talune cessioni di beni e prestazioni di servizi ad una qualificazione *ope legis* che altrimenti le includerebbe tra le cessioni fatte nell'esercizio di attività commerciali.

Queste disposizioni si applicano soltanto nei confronti di soggetti qualificati, in base ad una valutazione distinta e logicamente anteriore ad ogni altra, enti non commerciali. L'Avvocatura ne deduce l'inammissibilità della questione, giacché il giudice rimettente avrebbe dovuto prima qualificare la associazione Dianetics Institute come soggetto non commerciale, mentre si è in presenza di una associazione che commercializza beni e servizi ponendo in essere attività oggettivamente commerciali. Non si tratta dunque di una confessione o di una associazione religiosa, non essendo sufficiente per tale qualificazione una «autoproclamazione».

5. — In una successiva memoria l'Avvocatura ricorda che le disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale (che non prevedono una esenzione in senso tecnico, ma esprimono una norma apparentemente qualificatoria e sostanzialmente agevolatrice) sono state emanate con decreto delegato sulla base della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dubita che siano validamente sorrette da un criterio enunciato in modo idoneo dalla legge di delega.

L'Avvocatura ribadisce che la religiosità dell'associazione in questione, le cui attività avrebbero carattere univocamente commerciale, risulta soltanto da una «autoproclamazione» che si vorrebbe utile anche ai fini fiscali, mentre quando e per quanto l'associazione chiede benefici allo Stato, la qualificazione religiosa deve essere collegata ad atti formali statali, anche ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e delle altre norme, pur secondarie, in tema di culti diversi da quello cattolico.

6. — In prossimità dell'udienza la difesa della parte privata ha depositato una ulteriore memoria ed ha osservato che la questione di legittimità prospettata dovrebbe essere ritenuta inammissibile, in quanto tendente a produrre effetti penali *in malam partem*: da una ipotetica sentenza di accoglimento deriverebbe, infatti, la espansione dell'area di applicabilità di una norma incriminatrice.

Inoltre, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione sarebbe stata erroneamente prospettata: Il giudice *a quo* mette a raffronto le norme impugnate, contenute in testi che dettano la disciplina generale in materia di I.V.A. e di imposte sui redditi, con le norme di derivazione concordataria o attuative delle intese, che definiscono i principi relativi al regime delle attività svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose cui gli accordi o le intese si riferiscono. Tale confronto è mal posto in quanto si tratta di norme fra loro eterogenee per portata e *ratio*.

Le disposizioni di derivazione concordataria e di attuazione delle intese, per quanto attiene al regime tributario, si limitano a stabilire che i fini di religione e di culto sono assimilati a quelli di istruzione e di beneficenza, mentre le altre attività (ad esempio commerciali) eventualmente svolte dalle organizzazioni confessionali restano soggette alla disciplina generalmente prevista per ciascun tipo di attività.

Le disposizioni impugnate sono invece dirette a definire i presupposti per l'applicazione di determinate imposte e, nel definire le attività commerciali, non considerano tali le cessioni o prestazioni effettuate a favore dei soci, associati o partecipanti, da determinate categorie di associazioni, tra le quali sono comprese anche le associazioni religiose.

Il giudice *a quo* sarebbe caduto nell'equivoco di ritenere le norme impugnate applicabili solo alle confessioni religiose diverse da quelle oggetto di concordato o di intesa, mentre, al contrario, le norme in questione, definendo le attività «commerciali» ai fini tributari, hanno portata generale e si applicano a tutte le associazioni religiose (nonché culturali, politiche, sindacali e sportive), siano esse o meno contemplate dal concordato o da intese. Ne risulterebbe errato non solamente il *tertium comparationis* indicato dal giudice *a quo*, ma lo stesso presupposto della diversità di trattamento, che deriverebbe dalla non applicazione della normativa in questione alle confessioni oggetto di concordato o di intesa. Cadrebbe quindi il fondamento della denunciata violazione del principio di uguaglianza.

La delimitazione della nozione di attività commerciale, operata con le norme sospettate di illegittimità, non fa riferimento alle sole associazioni religiose, ma anche ad associazioni politiche, sindacali, culturali e sportive. Non avrebbe quindi senso ipotizzare la incostituzionalità (nei riguardi delle sole associazioni religiose) di un criterio legale di definizione in negativo dell'attività commerciale, che ha portata generale e che non assume come elemento dirimente il solo fine di religione o di culto dell'associazione. La distinzione fra attività di religione e di culto ed attività diverse, operata dalla normativa di derivazione concordataria e di attuazione delle intese, non avrebbe quindi di per sé alcun rilievo ai fini della delimitazione, agli effetti tributari, di ciò che si intende per attività «commerciale». In via subordinata la difesa della parte privata osserva che, se le norme impugnate si dovessero ritenere non applicabili alle associazioni cattoliche o appartenenti alle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato intese, ugualmente si dovrebbe ritenere mal posta una questione di costituzionalità che, denunciando la violazione del principio di eguaglianza, tende a censurare non già una norma speciale derogatoria rispetto alla disciplina generale, ma al contrario una norma generale, posta a raffronto con norme speciali.

7. — Nella udienza pubblica la parte privata e l'Avvocatura dello Stato hanno ribadito le conclusioni e sviluppato le argomentazioni enunciate nelle rispettive memorie.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3, 8 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e

dell'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche). Le due disposizioni, di analogo tenore letterale, disciplinano l'ambito di applicazione, rispettivamente, dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.), determinando quali cessioni di beni e prestazioni di servizi si considerano effettuate nell'esercizio di imprese e quali somme versate dagli associati concorrono a comporre il reddito imponibile delle associazioni.

2. — L'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato non ha fondamento.

Il Tribunale di Torino ha ritenuto, in base ad una valutazione preliminare non sindacabile, di dover fare applicazione delle norme la cui legittimità costituzionale è posta in dubbio. Non si può, in questa sede, valutare se «Dianetics Institute» sia da qualificare associazione religiosa ovvero organizzazione di natura diversa, né si può imporre al giudice del merito una differente sequenza logica nell'ordine degli accertamenti necessari per affermare che ricorrono gli elementi concreti per qualificare, in applicazione dell'astratta previsione della legge, una associazione come religiosa ovvero come organizzazione di natura diversa.

3. — La illegittimità costituzionale è stata prospettata, essenzialmente, sulla base di un duplice assunto:

a) che le disposizioni fiscali prese in considerazione non trovino applicazione per gli enti associativi riferibili alla Chiesa cattolica o alle confessioni religiose che hanno stipulato intese, di modo che ne deriverebbe una ingiustificata disparità di trattamento, per il maggior favore riservato alle associazioni non riconosciute rispetto alle confessioni religiose che hanno disciplinato bilateralmente le loro relazioni con lo Stato;

b) che le disposizioni fiscali in questione si applichino alle associazioni non riconosciute sulla base di una autoqualificazione religiosa delle stesse, mentre per le confessioni religiose esiste un controllo sullo statuto, in base all'art. 8 della Costituzione.

4. — L'ordinanza di rimessione non prospetta alcun dubbio in ordine ai criteri della legge di delega (9 ottobre 1971, n. 825), in forza della quale le disposizioni denunciate sono state adottate, né sul corretto rapporto tra le due fonti, sicché ogni osservazione formulata al riguardo dalla Avvocatura dello Stato si colloca fuori dal terreno di decisione.

5. — Per valutare la correttezza o meno della impostazione volta ad individuare nel trattamento che si assume diversificato (e deteriore) delle confessioni religiose con intesa l'elemento di comparazione di una irragionevole disparità di trattamento delle associazioni religiose, e per valutare se non sia verificabile la natura religiosa delle associazioni che si affermano come tali, determinando un ulteriore profilo di irragionevolezza, occorre preliminarmente precisare il contenuto delle prescrizioni normative prese in esame, con riferimento tanto alla disciplina fiscale quanto a quella di derivazione bilaterale adottata per regolamentare le relazioni tra lo Stato e le chiese e confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese.

6. — L'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 definisce l'«esercizio di imprese», i cui atti danno luogo ad operazioni imponibili ai fini dell'I.V.A., come esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali; considera inoltre effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da associazioni che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; considera infine, per le altre associazioni, effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali, comprendendo in tale ambito anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso il pagamento di un corrispettivo o di uno specifico contributo supplementare. Fanno eccezione a questa ultima regola, restando escluse dalla qualificazione di prestazione fatta nell'esercizio di attività commerciale, le cessioni di beni o le prestazioni di servizi «effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive». Analogo è il contenuto normativo dell'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973, che, nel definire le componenti positive dell'imponibile degli enti non commerciali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, stabilisce anzitutto che le quote associative ed i contributi degli associati non concorrono a formare il reddito imponibile, ad eccezione delle somme corrisposte per specifiche prestazioni rese nell'esercizio di attività commerciali. La stessa disposizione considera fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici, «ad eccezione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive». Sia l'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 che l'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973 — inseriti, rispettivamente, tra le «disposizioni generali» della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e nel contesto delle norme che regolano la posizione degli «enti non commerciali» quali soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche — enunciano una disciplina fiscale che nel rapporto tra norme utilizza lo schema della regola e della

eccezione, ma nell'uno e nell'altro caso dettano disposizioni di diritto tributario comune, applicabili a tutte le associazioni che presentano i requisiti soggettivi previsti dalle norme e nei limiti oggettivi delle attività e finalità dalle stesse precisate, senza che sia rilevante l'eventuale rapporto delle associazioni con gli ordinamenti di chiese o di confessioni religiose.

Neanche il diritto speciale posto da fonti di derivazione bilaterale, che disciplinano la condizione giuridica degli enti di singole confessioni religiose, consente di affermare che le disposizioni tributarie in questione, nei limiti dalle stesse previste, non trovano applicazione agli enti associativi delle confessioni con intesa.

Nelle leggi adottate sulla base di intese non mancano disposizioni che, per il regime fiscale, rinviano espressamente al diritto comune; comunque le attività diverse da quelle di religione o di culto (le quali ultime rimangono equiparate a quelle di beneficenza o di istruzione) sono assoggettate al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato per tali attività (cfr. art. 7, terzo comma, dell'Accordo ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121; art. 23, terzo comma, della legge 22 novembre 1988, n. 516; art. 27, secondo comma, della legge 8 marzo 1989, n. 101). Infine il diritto speciale non sarebbe, comunque, utile elemento di comparazione.

Manca, quindi, il presupposto della diversità di trattamento, ipotizzata come lesiva delle disposizioni costituzionali indicate nell'ordinanza di rimessione.

7. — La questione di legittimità costituzionale è stata prospettata anche sotto un altro profilo, deducendo la irragionevolezza della non controllabilità della natura religiosa della associazione, sulla base dell'assunto che sia sufficiente o vincolante la «autoqualificazione» che l'associazione stessa faccia di se medesima: con l'effetto che risulterebbero automaticamente applicabili i benefici previsti dalle disposizioni denunciate, senza una verifica degli «statuti», prevista per le confessioni religiose.

La disciplina tributaria dettata dalle disposizioni sospettate di illegittimità costituzionale, quale risulta anche dagli orientamenti della prassi amministrativa e dalla interpretazione data ad esse dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, esclude gli esiti irragionevoli di una incontrollabile autoqualificazione (meramente potestativa) delle associazioni, come pure esclude una latitudine di atti non assoggettati ad imposta, al di là dell'ambito della ratio oneratrice.

L'agevolazione prevista dall'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, con una disposizione da interpretare rigorosamente in ragione del rapporto di eccezione che la lega ad una regola più generale, è ancorata ad un triplice e concorrente presupposto: che la cessione di beni o la prestazione di servizi (non assoggettabili ad I.V.A.) sia effettuata da una associazione che sia stata qualificata come religiosa; che la prestazione sia resa a propri associati; che la stessa sia effettuata in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione. Analoga è l'articolazione della disciplina dettata dall'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973.

Il primo dei requisiti indicati riguarda l'ente che sarebbe, altrimenti, soggetto all'imposta. Come per tutti gli altri tipi di associazione sottoposti alla medesima disciplina (associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali o sportive) manca nello stesso testo legislativo una esplicita definizione di ciascun tipo di associazione. Ciò non significa che non si possa, e anzi non si debba, desumere dall'insieme dell'ordinamento il significato della locuzione «associazione religiosa» (come delle altre e distinte espressioni: associazione politica, sindacale, e così via). La qualificazione dell'ente non è sottratta alla valutazione della sua reale natura, secondo i criteri desumibili dall'insieme delle norme dell'ordinamento.

Le associazioni a carattere religioso che non siano già state civilmente riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla base di intese o secondo la disciplina, che ancora sopravvive, della legge 24 giugno 1929, n. 1159) devono comprovare la natura e la caratteristica religiosa dell'organizzazione, secondo i criteri che qualificano nell'ordinamento dello Stato i fini di religione e di culto. Ciò dovrà essere fatto alla stregua della reale natura dell'ente e dell'attività in concreto esercitata, non potendosi ritenere, in conformità al principio già enunciato dalla Cassazione per altri tipi di enti non commerciali, che una associazione sia arbitra della propria tassabilità.

Parimenti rigorosa è la delimitazione normativa degli altri requisiti richiesti perché la cessione di beni o la prestazione di servizi non sia assoggettata ad imposta: deve avvenire esclusivamente nei confronti di soggetti pienamente titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dalla qualità di associati; deve essere inoltre effettuata in conformità alle finalità istituzionali, vale a dire alle finalità che caratterizzano come essenzialmente religiosa l'associazione. La presenza di tutti questi requisiti riguarda tanto le associazioni riferibili all'ordinamento di confessioni religiose con intese, quanto le altre associazioni che, indipendentemente dal raccordo con ordinamenti di confessioni religiose, presentino le caratteristiche previste dalle norme in esame: Neanche la seconda prospettazione della questione di legittimità costituzionale proposta dal Tribunale di Torino è, pertanto, fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dell'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), in riferimento agli art. 3, 8 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza emessa il 12 giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1290

N. 468

Sentenza 5-19 novembre 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Convenuto non costituito ed infermo di mente - Interruzione e segnalazione al p.m. per i provvedimenti d'interdizione e nomina di un tutore provvisorio - Mancata previsione - Esistenza di strumenti processuali di garanzia della parte - Non fondatezza.

(C.P.C., artt. 75 e 300).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1991 dal Tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Vivian Nadia, Pessarello Luigina ed altri, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1991 e depositata il 27 gennaio 1992, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono, ove emerga che il convenuto non costituito in

giudizio versa in condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere alla cura dei propri interessi, la interruzione del processo e la segnalazione del caso, ad opera del giudice, al pubblico ministero perché promuova la procedura di interdizione e la nomina di un tutore provvisorio, nei cui confronti l'attore debba riassumere il giudizio.

2. — La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un procedimento di divisione ereditaria promosso da Vivian Nadia, nel quale un convenuto contumace, Vivian Lorenzo, in base alla certificazione prodotta in giudizio dai coeredi Pessarello Luigina e Vivian Silvano, risultava affetto da sindrome di Down, con grave insufficienza mentale.

Il Tribunale di Padova ritiene che il codice di rito non tuteli, secondo un modello di «processo giusto», l'incapace naturale convenuto in giudizio. Difatti la disciplina della capacità di stare in giudizio non prende in considerazione l'incapacità naturale, ma solo quella legalmente accertata (art. 75 del codice di procedura civile); la nomina all'incapace di un curatore speciale è prevista solo se manca la persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza (art. 78 del codice di procedura civile) e quindi presupporrebbe sempre la incapacità legale. Anche l'art. 182 del codice di procedura civile consente di rilevare il difetto di rappresentanza o di assistenza solamente nel caso di incapacità legale, senza attribuire al giudice istruttore il potere di invitare l'attore a promuovere l'azione di interdizione nei confronti del convenuto che si trovi in stato di abituale infermità di mente e di totale incapacità di provvedere ai propri interessi, ai fini della nomina di un tutore nei confronti del quale debba essere rinnovata la citazione.

Il Tribunale di Padova rileva inoltre che l'abituale infermità di mente, quando non sia iniziato un procedimento di interdizione, non è prevista tra le cause di interruzione del processo (artt. 299 e 300 del codice di procedura civile). Ne risulterebbe, una menomazione della difesa dell'incapace, che non sia in grado, per la sua infermità, di difendersi in modo adeguato e di rendersi anzitutto conto che nei suoi confronti è stato instaurato un processo.

Il Tribunale ritiene che la situazione sia analoga ad altra già esaminata dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti l'attore debba riassumere il giudizio (sentenza n. 220 del 1986).

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

L'Avvocatura ha richiamato le decisioni, con le quali la Corte costituzionale ha disatteso questioni analoghe (ordinanze n. 41, 604 e 605 del 1988), ed ha osservato che la scelta legislativa di considerare la persona pienamente capace nel processo sino a che non sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di interdizione o non le sia stato nominato un tutore provvisorio (ai sensi dell'art. 419 del codice civile) deriva dai principi di affidamento nelle relazioni giuridiche e di pubblicità, ad evitare che prima di compiere un atto processuale i terzi debbano svolgere indagini o chiedere accertamenti giudiziari sulle condizioni fisico-psichiche della controparte.

Ad avviso dell'Avvocatura non vi è contrasto con l'art. 24 della Costituzione. L'ordinamento consente non solo di prevenire, mediante l'iniziativa delle persone legittimate a promuovere i giudizi di interdizione o di inabilitazione ed a sollecitare gli opportuni provvedimenti provvisori (artt. 417 e 419 del codice civile), i pericoli dipendenti da iniziative processuali altrui a carico di chi sia di fatto incapace di intendere o di volere, ma anche di superare le preclusioni maturate attraverso il processo a carico dell'incapace naturale, nei limiti in cui le sentenze siano l'effetto del dolo di una delle parti (art. 395, numero 1, del codice di procedura civile).

La notizia, acquisita nel corso del processo, dello stato di dedotta (e giudizialmente da verificare) incapacità naturale, tale da giustificare una pronuncia di interdizione della parte convenuta contumace, potrebbe essere segnalata dal giudice al pubblico ministero (in base agli artt. 70, ultimo comma, e 71, ultimo comma, del codice di procedura civile) per le iniziative di competenza, fermo il principio che l'interruzione del processo può essere determinata solo da una situazione di incapacità legale.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Padova dubita della legittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono, quando il convenuto non costituito in giudizio versi in condizioni di abituale infermità di mente, la interruzione del processo e la segnalazione da parte del giudice al pubblico ministero, perché

promuova la interdizione e la nomina di un tutore provvisorio. La questione è stata prospettata con riferimento all'art. 24 della Costituzione, sull'assunto che le norme processuali vigenti non offrirebbero strumenti per ovviare alla situazione di menomata difesa in cui versa chi, pur non essendo interdetto, si trovi in stato di abituale incapacità di intendere o di volere ed essendo convenuto non sia in grado di rendersi conto che nei suoi confronti è stato instaurato un giudizio.

Il giudice rimettente ha ritenuto la questione rilevante in un procedimento di divisione ereditaria nel quale un certificato prodotto da altro convenuto attestava che la parte non costituita era affetta da sindrome di Down, con grave insufficienza mentale.

2. — Il Tribunale di Padova manifesta la giusta esigenza di assicurare un'adeguata tutela all'incapace naturale, infermo di mente, convenuto in giudizio e per il quale non sia stato ancora promosso un procedimento di interdizione o di inabilitazione. Prospetta quindi la necessità, per adeguare le norme processuali alle prescrizioni costituzionali di garanzia del diritto di difesa in giudizio (art. 24 della Costituzione), che sia prevista la comunicazione da parte del giudice al pubblico ministero, perché questi possa, ricorrendone le condizioni, proporre domanda di interdizione o di inabilitazione e chiedere i provvedimenti provvisori che questa procedura consente. Il Tribunale ritiene inoltre che, per una adeguata difesa, debba essere disposta la interruzione del processo, prevista in caso di morte o di perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita o del contumace (art. 300 del codice di procedura civile), con l'effetto che nessun atto possa essere compiuto e che il processo debba essere riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dalla interruzione (art. 305 del codice di procedura civile).

Alla interruzione del processo per una situazione già esistente — quale è anche quella che ha dato luogo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni qui denunciate (artt. 75 e 300 del codice di procedura civile) nella parte in cui non si riferiscono al convenuto scomparso (sentenza n. 220 del 1986) — si vorrebbe ora aggiungere, quale ulteriore causa di necessaria interruzione del processo, una situazione di infermità — già esaminata dalla Corte sotto il profilo della capacità processuale con due pronunzie di manifesta infondatezza (ordinanze n. 41 e n. 605 del 1988) — per la quale è eventuale quanto al promovimento della relativa azione, ed incerta negli esiti, la verifica della incapacità a provvedere ai propri interessi, come pure la dichiarazione, con effetti costitutivi, della incapacità legale. Nell'ipotesi della incapacità naturale confluiscono interessi diversi che devono essere contemperati. La garanzia di difesa nel processo comprende anche il diritto di non essere privato della capacità processuale, se non mediante un giudizio in cui è previsto l'esame dell'infermo di mente (ordinanza n. 41 del 1988) e nel quale lo stesso può compiere da solo tutti gli atti del procedimento (art. 716 del codice di procedura civile). Per altro verso il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende il potere di proporre una domanda giudiziale anche nei confronti dell'incapace naturale, senza che l'azione possa restare paralizzata indefinitamente per effetto della interruzione del processo ed in mancanza di un rappresentante legale, la cui nomina è solo eventuale, nei confronti del quale il processo possa essere tempestivamente riassunto.

L'ordinamento già appresta, ed è opportuno che ne predisponga di sempre più efficaci, strumenti di tutela dell'infermo, anche quando tale condizione non sia stata ancora giudizialmente accertata come idonea a determinare la interdizione o la inabilitazione. Non mancano disposizioni volte alla protezione processuale di chi versi in stato di permanente incapacità naturale, come nella situazione prospettata dal Tribunale di Padova. L'ordinamento giudiziario comprende tra le attribuzioni generali del pubblico ministero la tutela dei diritti degli incapaci, anche mediante la richiesta, nei casi di urgenza, dei necessari provvedimenti cautelari (art. 73 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). La tutela degli incapaci, prevista quale tipica attribuzione del pubblico ministero, risponde ad un interesse pubblico, che, in quanto tale, abilita il pubblico ministero ad intervenire nel processo (art. 70, ultimo comma, del codice di procedura civile) nel quale l'incapace, non ancora interdetto o inabilitato, sia parte.

D'altra parte, in presenza di una causa nella quale il pubblico ministero può intervenire, è previsto che il giudice davanti al quale il giudizio è proposto ordini la comunicazione degli atti al titolare di quell'ufficio (art. 71 del codice di procedura civile) perché, nel doveroso esercizio delle sue funzioni e ricorrendone i presupposti, il pubblico ministero assuma le iniziative necessarie per tutelare la posizione dell'incapace nel processo già pendente, promuovendo, ove del caso, il procedimento di interdizione o di inabilitazione e chiedendo la urgente nomina di un tutore o di un curatore provvisorio.

Non mancano dunque strumenti volti ad evitare pregiudizi per l'incapace naturale nel processo e ad attivare con urgenza la sua rappresentanza o assistenza, anche al di là dello specifico processo nel quale si prospetta la inidoneità della persona alla cura dei propri interessi.

Né a superare tale conclusione varrebbe l'obiezione che l'effettività della difesa dell'incapace naturale potrebbe essere nel concreto vanificata dall'eventuale mancata estrinsecazione di tutti i poteri attribuiti dalla legge a soggetti investiti di pubbliche funzioni. Da tale inconveniente pratico non può derivare un vizio di incostituzionalità delle disposizioni censurate, la cui legittimità va apprezzata in relazione alla piena osservanza delle disposizioni dell'ordinamento giuridico complessivo.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Padova non è pertanto fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Padova con ordinanza emessa il 18 dicembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1291

N. 469

Ordinanza 5-19 novembre 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Trattamento economico - Sentenze passate in giudicato - Riassorbimento anche mediante conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita di importi retributivi da esse attribuiti - Mancata previsione - Questione già decisa (sentenza n. 413/1988) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 501/1991 e 253/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promosso con due ordinanze emesse il 29 ottobre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche sui ricorsi riuniti proposti da Honorati Andrea, ed altri, contro l'Avvocatura generale dello Stato, ed altri, nonché da Bora Ludovico Raffaello ed altri, contro il Ministero di Grazia e Giustizia, ed altri, iscritte rispettivamente ai nn. 296 e 297 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Honorati Andrea, ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui i ricorrenti, magistrati ordinari, avevano impugnato i provvedimenti di attribuzione del trattamento economico, il Tribunale Amministrativo delle Marche, con due ordinanze di identico contenuto, emesse in data 29 ottobre 1991, ha sollevato in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui consente il riassorbimento degli importi retributivi attribuiti da sentenze passate in giudicato anche mediante l'eventuale conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita;

che, a parere del giudice *a quo*, l'operazione di sostanziale svuotamento del giudicato risulterebbe tanto più irrazionale, allorché, come nella specie, quest'ultimo abbia dato luogo a un trattamento economico inferiore rispetto a quello determinato *ex lege* n. 425 del 1984, venendo comunque gli interessati ad essere assoggettati al meccanismo del riassorbimento;

Considerato che le questioni possono essere riunite e decise con unico provvedimento;

che, questa Corte ha già preso in esame la questione sollevata e, sulla base della generale finalità perequativa perseguita attraverso l'intervento del legislatore, nonché in ragione dell'idoneità del sistema del riassorbimento (e delle eventuali detrazioni sulla buonuscita) ad evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge, con sentenza n. 413 del 1988 ha escluso l'illegittimità della norma impugnata;

che, in particolare, la Corte ha ribadito questo orientamento, con riferimento alla stessa specifica questione sollevata da altri tribunali amministrativi regionali, con le ordinanze n. 501 del 1991 e 253 del 1992 anche quando i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge risultino superiori ai vantaggi economici riconosciuti dal giudicato, e comunque differenziati nel tempo, confermando l'anzidetta *ratio* del disegno normativo di razionalizzazione e ristrutturazione delle retribuzioni;

che non può essere accolta la richiesta della difesa dell'Honorati, del Moneta e del Nori, i quali propongono l'esame della apparentemente identica questione di legittimità costituzionale, con riferimento alla stessa norma impugnata e agli stessi parametri indicati nell'ordinanza di remissione, ma sostanzialmente proponendo, sulla base di una nuova e diversa *causa petendi*, un duplice *petitum* additivo palesemente nuovo e diverso da quello richiesto dal tribunale remittente, e ciò perché questa Corte deve esaminare la questione nei limiti in cui essa è stata precisata nell'ordinanza di rinvio (tenendo conto delle deduzioni difensive che si risolvano in un'attività non diversa dallo sviluppo e l'illustrazione del contenuto dell'ordinanza) e perché, nel caso di specie, la diversa questione, già sollecitata dai ricorrenti nel corso del giudizio *a quo*, è stata esplicitamente disattesa dall'autorità remittente;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 68

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 novembre 1992
(della regione Toscana)*

Lavoro (tutela del) - Interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali - Affluenza al Fondo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Fondo di rotazione) delle risorse derivanti dalle maggiori entrate dovute all'aumento contributivo, stabilito da detto articolo «per l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego» - Destinazione delle risorse del Fondo in questione prioritariamente ad interventi formativi finanziabili dalla CEE e dal Fondo sociale europeo, ad iniziative in forma di programmi, progetti o azioni per la formazione ed il lavoro non ripetitivo, per l'istruzione di base, per la formazione sul lavoro; ad interventi per la formazione selettivamente orientata a favorire l'inserimento o il reinserimento di particolari categorie di lavoratori - Obbligo delle regioni di avvalersi della collaborazione degli uffici del lavoro per l'elaborazione di dette azioni formative - Previsione della facoltà del Ministro del lavoro di sostituirsi alle regioni, ove queste non abbiano elaborato le suddette attività formative nei tempi concordati, mediante l'affidamento delle stesse ad enti ed organismi appositamente individuati e prescelti sulla base della specifica competenza ed affidabilità - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di «istruzione artigiana e professionale», competenza già esercitata dalla regione Toscana con le leggi 15 novembre 1980, n. 86, 21 febbraio 1985, n. 16 e 17 luglio 1989, n. 45 - Violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni e illegittimo ricorso al controllo sostitutivo, possibile secondo la giurisprudenza costituzionale soltanto in relazione ad obblighi attinenti ad interessi di rilievo costituzionale, riguardo ai quali l'attività amministrativa regionale si presenta vincolata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 386/1991, 391/1991 e 36/1992.

(D.-L. 8 ottobre 1992, n. 398, art. 3, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118).

Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto dagli avvocati prof. Paolo Barile, prof. Stefano Grassi, unitamente all'avv. prof. Carlo Mezzanotte, presso lo studio del quale ultimo in Roma, via delle Tre Madonne, 16, è elettivamente domiciliato come da deliberazione della giunta regionale che viene depositata unitamente al presente ricorso, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliato per l'ufficio in Roma, Palazzo Chigi, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del d.-l. 8 ottobre 1992, n. 398.

1. — Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1992, serie generale n. 237, è stato pubblicato il decreto legge 8 ottobre 1992, n. 398, contenente «interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali».

Il decreto-legge, che integra e modifica alcuni aspetti rilevanti della disciplina di cui alla legge n. 223/1991 («norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro») ha recepito, tra le altre, indicazioni e proposte avanzate da tempo dalle organizzazioni sindacali e dalle regioni (quali ad esempio: l'estensione, sia pure con alcune limitazioni della disciplina sulla mobilità ai lavoratori delle imprese minori, il sostegno al reddito nelle aree di crisi e la flessibilità degli istituti che regolano il mercato del lavoro).

All'art. 3, rubricato «fondo per l'occupazione», il decreto legge introduce una modifica alla disciplina in tema di «formazione professionale» che incide su competenze costituzionalmente garantite alle regioni di diritto comune.

Il decreto-legge, infatti:

1) prevede che, a partire dal 1° gennaio 1993, affluiscono interamente al fondo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (fondo di rotazione) le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito, dal citato art. 25 «per l'accesso al fondo sociale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego» (primo comma);

2) precisa che le risorse del fondo di rotazione devono essere destinate prioritariamente ad interventi formativi finanziabili dalla Comunità europea ed in particolare dal fondo sociale europeo [lett. a), secondo comma], ad iniziative in forma di programmi, progetti o azioni per la formazione e per il lavoro non ripetitivo, per l'istruzione di

base e per la formazione sul lavoro, con particolare riguardo alla formazione continua, salvaguardando gli elementi di continuità con la formazione iniziale [lett. b), secondo comma]; agli interventi per la formazione selettivamente orientata a favorire l'inserimento, ovvero il reinserimento di particolari categorie di lavoratori, ivi comprese le fasce deboli [lett. c), secondo comma];

3) stabilisce in particolare che «le azioni formative di cui all'art. 25, decimo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativamente al periodo di cui all'art. 1, sono elaborate anche con la collaborazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle agenzie regionali per l'impiego e vengono effettuate secondo gli indirizzi ed i tempi concordati tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, a ciascuna delle quali compete la programmazione e l'esecuzione delle azioni sul proprio territorio. Ove la regione non abbia potuto elaborare ed eseguire le attività formative nei tempi concordati, esse possono essere realizzate, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da parte di enti od organismi appositamente individuati e prescelti sulla base della specifica competenza e della affidabilità» (terzo comma);

4) precisa alcune norme transitorie (quarto, quinto e sesto comma) e abroga, con effetto dal 1° gennaio 1993, le disposizioni di cui agli artt. 24, 25 e 26 della legge n. 845/1978, per le parti già disciplinate dalle disposizioni dell'art. 3 del decreto-legge (settimo comma).

2. — La disciplina di cui all'art. 3 del decreto-legge si riferisce alla materia «istruzione artigiana e professionale» attribuita, dall'art. 117 della Costituzione, alla competenza legislativa delle regioni di diritto comune, e che è stata definita dall'art. 2 della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845; come la materia concernente gli «interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali».

Ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge quadro n. 845/1978, poteri e funzioni nonché campi di intervento delle regioni sono definiti in modo ampio (definizione dei principi di coerenza tra sistema di formazione professionale e sistema scolastico; definizione del sistema della formazione professionale come strumento di politica del lavoro; programmazione di tutte le iniziative, anche in attuazione diretta delle norme comunitarie e nazionali in materia; definizione dei contenuti tecnici e degli obiettivi formativi e culturali delle iniziative).

Allo Stato, ed in particolare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, restano riservate competenze che rispondono ad esigenze unitarie, come: la disciplina dell'ordinamento delle fasce professionali ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro; il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni; i rapporti con il fondo sociale europeo e gli altri organismi internazionali; le attività di documentazione, studio e sperimentazione in relazione alle esigenze della programmazione nazionale; l'organizzazione dei corsi di aggiornamento per il personale docente nelle attività di formazione professionale; la definizione dei requisiti tecnici e delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale (art. 18 della legge-quadro cit.).

L'ampiezza della competenza regionale è stata confermata anche in sede di istituzione del fondo di rotazione, per favorire l'accesso al fondo sociale europeo e al fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati dalla disciplina comunitaria. (Fondo costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, dall'art. 25 della stessa legge-quadro). In sede di attuazione delle direttive comunitarie in materia, l'art. 25 della legge n. 223/1991 ha previsto che, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata annualmente la quota del fondo di rotazione, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al quinto comma del medesimo art. 25 cit.: la quota viene «ripartita tra le regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie presenti in ciascuna regione». Come ha sottolineato questa Corte la disciplina di riferimento in materia di formazione professionale demanda alle regioni l'attuazione ed il finanziamento delle attività di formazione professionale, la predisposizione di programmi pluriennali e di piani annuali di attuazione in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo e, quello che più rileva, la scelta degli enti ulteriori rispetto a quelli pubblici, istituzionalmente preposti all'istruzione professionale, ai quali è consentita la realizzazione delle attività in esame (n. 391/1991).

3. — La regione Toscana ha esercitato a più riprese la propria competenza legislativa in questa materia, sia prima che successivamente all'entrata in vigore della legge-quadro. Più precisamente, con legge regionale 15 novembre 1980, n. 86, la regione adeguava la propria legislazione ai principi della legge-quadro; con le successive leggi 21 febbraio 1985, n. 16 e 17 luglio 1989, n. 45 (disciplina degli interventi in materia di formazione professionale) razionalizzava e sistematizzava la precedente normativa.

La disciplina legislativa regionale (integrata e modificata anche di recente: v. leggi regionali n. 9/1989; n. 15, 32 e 61 del 1991) è ispirata ad una delega pressoché generalizzata delle funzioni amministrative alle province ed al principio della programmazione degli interventi, secondo indicazioni che sviluppano ampiamente il contenuto della legge quadro.

4. — Con l'art. 3, terzo comma, del d.-l. n. 398/1992 si stabilisce che le regioni non possono elaborare direttamente le azioni formative di cui all'art. 25, decimo comma, della legge n. 223/1991. Infatti:

4.1) le azioni dovranno essere «elaborate anche con la collaborazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle agenzie regionali per l'impiego»;

4.2) le azioni dovranno essere «effettuate secondo gli indirizzi ed i tempi concordati tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, a ciascuna delle quali compete la programmazione e l'esecuzione delle azioni sul proprio territorio»;

4.3) nell'ipotesi che la singola regione non abbia potuto elaborare ed eseguire le attività formative «nei tempi concordati», le azioni formative potranno essere realizzate «su proposta del Ministro del tesoro e della previdenza sociale, da parte di enti o di organismi appositamente individuati e prescelti sulla base della specifica competenza ed affidabilità».

5. — La previsione di una necessaria collaborazione con gli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle agenzie regionali per l'impiego (v. *sub* 4.1) e l'imposizione alle regioni dell'obbligo di svolgere tali attività secondo «indirizzi» e «tempi concordati» con il Ministero (v. *sub* 4.2), costituiscono un vincolo per l'organizzazione e l'iniziativa regionale in materia di formazione professionale che incide gravemente sulla competenza costituzionalmente riservata alle regioni di diritto comune, così come interpretata dalla legge quadro e fin qui esercitata dalla regione Toscana.

Gli uffici del lavoro e della massima occupazione, nonché le agenzie per l'impiego hanno competenze che permettono ad essi di collaborare e partecipare ad iniziative per lo sviluppo dell'occupazione (cfr. art. 12 della legge n. 628/1961 ed art. 24 della legge n. 56/1987). Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può sicuramente essere chiamato a cooperare con le regioni nello svolgimento delle attività formative (così come può nell'esercizio dei poteri statali effettuare attività di controllo di tali iniziative - v. la sentenza di questa Corte n. 38/1991). Ma è indubbio che l'obbligo di «elaborare» le azioni formative con la necessaria «collaborazione» degli uffici periferici statali e solo dopo aver concordati indirizzi e tempi con il Ministero implica — in buona sostanza — la necessità di un previo «concerto» con tali organi e — in caso di inerzia di questi ultimi — la possibilità di comprimere e comunque impedire l'esercizio della competenza regionale.

La norma si rivela quindi illegittima per la parte in cui non prevede un meccanismo procedurale che consenta alle regioni di programmare tempestivamente le azioni formative, anche nell'ipotesi di carenza di collaborazione degli uffici statali.

Come ha sottolineato questa Corte le esigenze di leale cooperazione non devono condurre a situazioni paralizzanti né tradursi in una lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione, quale quella che si verrebbe a determinare ove i procedimenti non potessero essere conclusi entro termini ragionevoli (sentenza n. 351/1991, par. 4). «Pur se non è contestabile che lo Stato abbia il potere di modulare la propria azione nei termini che ritenga più opportuni, coinvolgendo nei procedimenti di propria competenza diversi soggetti istituzionali, anche al fine di favorire la preventiva composizione dei conflitti che possono insorgere per l'influenza che le attribuzioni statali abbiano su altre materie affidate alla competenza regionale o provinciale, è viceversa lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni o alle province autonome l'imposizione ad esse, nell'ambito di settori riconosciuti di loro spettanza, ... di moduli procedurali che condizionino in radice l'esercizio delle riconosciute attribuzioni. Così, come nella specie, quando la norma statale faccia dipendere la conclusione del procedimento da un'intesa con un ente strumentale dello Stato» (cfr. sentenza n. 483/1991, par. 7.2).

6. — L'illegittimità dei meccanismi procedurali individuati per imporre la necessaria ed inevitabile collaborazione degli uffici statali in sede di predisposizione delle iniziative sulla formazione professionale è confermata dalle modalità con le quali l'art. 3, terzo comma, del decreto-legge impugnato disciplina il potere sostitutivo attribuito al Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ipotesi in cui le regioni non elaborino e non eseguano le attività formative nei termini concordati.

La dottrina e la giurisprudenza di questa Corte sono pacifici nel senso che «le ipotesi in cui lo Stato può esercitare un potere sostitutivo nei confronti delle regioni devono essere determinate, in via generale o caso per caso, da un atto fornito di valore di legge» (cfr. tra le altre sentenze nn. 338/1989 e 117/1988). Ma questa Corte ha anche di recente ricordato di avere «più volte affermato (sentenze nn. 37 e 49 del 1991, 85/1990, 101, 338, 460 del 1989, 177/1988) che i poteri di controllo sostitutivo hanno carattere eccezionale e, quando si riferiscono ad attività amministrative di competenza regionale, possono essere devoluti dalla legge allo Stato soltanto in relazione all'adempimento di obblighi attinenti ad interessi di rilievo costituzionale, circa i quali l'attività dell'amministrazione regionale sia vincolata. Detti

poteri, nei confronti delle regioni e province autonome, possono essere esercitati soltanto da una autorità di Governo e il loro esercizio deve essere subordinato al rispetto di garanzie sostanziali e procedurali» (sentenza n. 386/1991, par. 5). In particolare è necessario che «l'esercizio del controllo sostitutivo sia assistito da garanzie sostanziali e procedurali, rispondenti ai valori fondamentali cui la costituzione informa i rapporti tra Stato e regioni e, specialmente, al principio della leale cooperazione» (cfr. sentenza n. 101/1989, par. 5). Ciò implica la necessità di attivare procedure di esercizio del potere sostitutivo nelle quali la Regione sia messa in condizione di esercitare un contraddittorio con lo Stato (che eventualmente abbia messo in mora la regione inerte — cfr. sentenza n. 304/1988) e che in ogni caso la Regione sia messa in grado di esplicitare all'organo governativo le eventuali ragioni del proprio dissenso (cfr. sentenza n. 37/1991, par. 12; cfr. anche la sentenza n. 36/1992).

Nel meccanismo procedurale individuato dal terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge impugnato, il Ministero può esercitare il potere sostitutivo indipendentemente da una previa contestazione alle regioni, nonché in assenza di qualsiasi partecipazione di esse all'individuazione delle modalità di scelta degli organismi che debbono svolgere le attività formative. Il che è tanto più grave se si considera che tali organismi non svolgono un'attività meramente esecutiva rispetto al potere di sostituzione esercitato dal Ministero (cfr. in proposito la sentenza n. 460/1989). Ed occorre anche considerare che: il potere di sostituzione si inserisce nell'ambito di iniziative che l'amministrazione regionale svolge con margini di discrezionalità, in connessione con ampi poteri di programmazione; le iniziative formative cui si riferisce il secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge impugnato coprono settori ampi sia sul piano qualitativo che quantitativo dell'attività di formazione professionale. D'altra parte, il potere di sostituzione individuato dal terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge non risulta direttamente collegato con l'esigenza di dettare criteri uniformi per la disciplina della materia (sentenza n. 391/1991), così come il termine perentorio entro il quale le attività formative debbono essere predisposte e svolte dalle regioni risulta determinato soltanto attraverso l'acquisizione del concerto con il Ministro del lavoro in sede di programmazione, di cui si è contestata la legittimità nel precedente punto 6).

P. Q. M.

Chiede che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117, 118 nonché 3 e 97 della Costituzione dell'art 3, terzo comma, del d.-l. 8 ottobre 1992, n. 398.

Firenze, addì 4 novembre 1992

Prof. avv. Paolo BARILE - Prof. avv. Stefano GRASSI - Prof. avv. Carlo MEZZANOTTE

92C1275

N. 733

Ordinanza emessa il 2 maggio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 novembre 1992) dal pretore di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Baioni Romano e il Ministero della sanità ed altri

Servizio sanitario nazionale - Partecipazione alle spese sanitarie - Beneficiari dell'esenzione dal pagamento dei c.d. tickets - Esclusione dei titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito previsti, non abbiano ancora raggiunto l'età pensionabile - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai titolari di pensione di vecchiaia - Ritenuta permanenza della discriminazione anche dopo l'entrata in vigore del d.m. Sanità 1° febbraio 1991 che ha conservato l'obbligo per gli invalidi civili del pagamento della quota fissa (1.500 lire a confezione) per le prestazioni farmaceutiche.

[D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 3, n. 1, lett. b), convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8].

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

1) Rilevato che Baioni Romano di Ravenna si era rivolto a questo pretore giudice del lavoro con ricorso in data 13 novembre 1989 contro il comune di Ravenna, la regione Emilia-Romagna e l'U.S.L. n. 35 di Ravenna e, premesso di essere titolare di pensione di invalidità erogata dall'I.N.P.S. n. 37010177 con decorrenza febbraio 1972, il cui rateo

mensile ammontava a lire 481.970, e di avere un reddito imponibile lordo di lire 7.678.000 annue, aveva lamentato che il comune di Ravenna gli avesse illegittimamente rifiutato l'esenzione del pagamento dei *tickets* (quota di partecipazione alla spesa sanitaria), deducendo che l'art. 7 del d.-l. 20 maggio 1989, n. 265 ed il d.-l. 28 luglio 1989, n. 265 erano stati erroneamente interpretati nel senso di escludere dall'esenzione suddetta i titolari di pensione di invalidità ed eccependo che, qualora detta interpretazione fosse da considerarsi esatta, le norme dei decreti suindicati si ponevano in contrasto con i principi enunciati negli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, richiedendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

che questo pretore, con ordinanza del 22 giugno 1990, aveva ritenuto la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, del d.-l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8 (trattasi dell'ultima reiterazione di vari decreti-legge sui *tickets* sanitari approdata alla conversione da parte del Parlamento), nella parte in cui non comprendeva fra i beneficiari dell'esenzione di pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di invalidità i quali, pur rientrando nei limiti di reddito di cui alla medesima lettera, non avessero raggiunto l'età pensionabile prevista dall'a.g.o. per i lavoratori dipendenti, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale era così motivata: «rilevato che il ricorrente Baioni Romano ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, lettera *b*), del d.-l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte in cui non comprende fra i beneficiari dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione della spesa sanitaria (*tickets*) anche i titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito di cui alla medesima disposizione, non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sotto il profilo di un contrasto di tale norma con i principi contenuti negli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è rilevante perché il giudizio promosso dal Baioni contro il comune di Ravenna, la regione Emilia-Romagna e l'U.S.L. n. 35 di Ravenna, avendo come oggetto la pretesa del ricorrente, titolare di pensione di invalidità, ma non ancora in età pensionabile, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei *tickets* che gli è, invece, negata dalla disposizione di legge in discussione, non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, lett. *b*) d.-l. n. 382/1989;

Ritenuto che la questione sollevata dal Baioni non appare manifestamente infondata;

Ritenuto, infatti, che la discriminazione operata dalla norma fra le categorie dei titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a L. 16.000.000 (con ulteriori incrementi in presenza di coniuge a carico e di figli a carico), totalmente esentata dai *tickets* e la categoria dei titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei suindicati limiti di reddito, non abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo prevista dall'a.g.o. per i lavoratori dipendenti, relativamente ai quali l'esenzione non è operante, non trova una plausibile giustificazione né in relazione ad una diversità dello *status* dei predetti beneficiari delle prestazioni di assistenza specialistica e farmaceutica, i quali sono entrambi destinatari di trattamenti previdenziali, né in relazione ad una presunta diversità di frequenza nel ricorso alle prestazioni sanitarie, in quanto in entrambi i casi la probabilità di tale ricorso è ugualmente elevata, né, infine, in relazione al requisito della capacità reddituale, posto che il titolare di pensione di invalidità che non abbia raggiunto l'età pensionabile e gode di un reddito inferiore ai limiti sopra indicati non può certo considerarsi in condizioni economiche migliori di quelle del pensionato ultrasessantenne con gli stessi limiti di reddito; limiti che la norma ha certamente posto come soglia al di sotto della quale si presume che la situazione economica del pensionato sia appena sufficiente a garantire livelli dignitosi di vita e sia, quindi, opportuna la esenzione dal concorso nella spesa sanitaria;

Ritenuto, pertanto, che è configurabile il contrasto rilevato dal ricorrente fra la norma in esame e il principio di eguaglianza enunciato nell'art. 3 della Costituzione, non ravvisandosi la corrispondenza a criteri di razionalità della rilevata discriminazione, ma risultando al contrario, assente qualsiasi ragionevole motivo idoneo a giustificare un trattamento diverso a categorie di cittadini che si trovano in situazioni sostanzialmente eguali, dato che il criterio del raggiungimento dell'età pensionabile, che costituisce il cardine della differenza di trattamento in materia di *tickets* sanitari, non è sufficiente da solo a darne una convincente spiegazione»;

che la Corte costituzionale, con sentenza numero 177 dell'8 - 29 aprile 1991, ha ordinato la restituzione degli atti a questo pretore per un nuovo esame della controversia, alla luce dello *jus superveniens* costituito dal decreto del Ministro della sanità in data 1° febbraio 1991, il quale, con l'art. 6, ha modificato il regime delle esenzioni per varie categorie di invalidi, con possibile incidenza sulla posizione del Baioni Romano, titolare di pensione di invalidità, ma non avente ancora l'età prevista per la pensione di vecchiaia, che secondo la norma denunciata, costituirebbe il presupposto per l'esenzione dal pagamento dei *tickets*;

che il Baioni ha tempestivamente riassunto il procedimento davanti a questo Pretore, con ricorso del 15 ottobre 1991, riproponendo l'eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione di legge sopra indicata;

2) Ritenuto che il citato decreto del Ministro della sanità, al quale la legge ha demandato di rideterminare le forme morbose che hanno diritto all'esenzione della spesa sanitaria, non ha sostanzialmente modificato la disciplina applicabile alla fattispecie in esame e non ha, quindi, eliminato la disparità di trattamento in materia di esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per quei pensionati i quali, come il Baioni, non appartengono ad alcuna delle categorie di invalidi elencate nell'art. 6 di tale decreto;

che, infatti, il ricorrente, fruendo di pensione di invalidità riconosciuta ai sensi dell'art. 24, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (poi sostituito dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222), non è compreso fra i pensionati ammessi all'esenzione, totale o parziale, del pagamento dei *tickets* sanitari che, invece, è garantita agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi (art. 6, primo comma, lett. c), cioè con la stessa riduzione in base alla quale è stata riconosciuta la pensione di invalidità a carico dell'I.N.P.S. al ricorrente;

che, quindi, resta invariato il problema della sperequazione che la norma già denunciata di illegittimità costituzionale crea fra chi è titolare di pensione di invalidità e chi è titolare di pensione di vecchiaia, talché anche riconsiderata alla luce dello *ius superveniens*, la questione di costituzionalità di detta norma, resta rilevante ai fini della decisione della causa promossa dal Baioni;

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, lett. b), del d.-l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte in cui non comprende fra i beneficiari dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di invalidità erogata dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 24, della legge 3 giugno 1975, n. 160, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, i quali, pur rientrando nei limiti di reddito di cui alla medesima lettera, non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'a.g.o per i lavoratori dipendenti, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere.

Ravenna, addì 2 maggio 1992.

Il Consigliere pretore dirigente: TARRONI

92C1269

N. 734

Ordinanza emessa il 27 maggio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 novembre 1992) dalla corte di appello di Milano, nel procedimento penale a carico di Lanza Cesare ed altri.

Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere - Potere del g.i.p. di emettere sentenze di proscioglimento diverse da quelle di merito - Mancata previsione di tale ipotesi nella direttiva n. 52 della legge n. 81/1987 - Eccesso di delega. (C.P.P. 1988, art. 425).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 52).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di appello sull'impugnativa proposta dal p.m. di Milano, dal p.g. presso questa corte e da Contorni Luigi, parte lesa costituita in parte civile nel procedimento penale a carico di:

Lanza Cesare, nato a Cosenza 8 luglio 1942 ed elettivamente domiciliato in Milano, via Francesco Sforza, 1, presso lo studio dell'avv. Giampiero Biancolella che lo difende di fiducia;

Fede Emilio, nato a Barcellona il 24 giugno 1931, elettivamente domiciliato in Milano, via Regina Margherita n. 30 presso lo studio dell'avv. Jacopo Pensa che, unitamente all'avv. Angelo Giarda lo difende di fiducia;

De Mitri Enzo, nato a Galatone ed elettivamente domiciliato in Milano, via F. Sforza n. 1 presso lo studio dell'avv. Giampiero Biancolella che lo difende di fiducia;

imputati:

Lanza e Fede: A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 595 del c.p., 13 della legge 48/1947, 13 della legge n. 103/1975 perché, intervenendo il Lanza alla trasmissione TV di Rete 4» andata in onda in data 7 giugno 1990, intitolata «Il caso Miriam» e condotta dal Fede, il cui contenuto qui si intende integralmente riportato, in concorso tra loro offesero la reputazione di Contorni Luigi, affermando tra l'altro che la nota vicenda per cui la bambina era stata sottratta temporaneamente alla patria potestà del padre, sospettato di violenza sessuale in suo danno, aveva avuto origine da un errore medico territoriale del suddetto, primario della divisione di chirurgia infantile dell'ospedale di Niguarda, ove la bambina era stata ricoverata, avendo indicato appunto in tale violenza la causa delle lesioni riscontrate sulla bambina stessa e che forse ella avrebbe potuto essere salvata se fosse stata visitata da altri medici che avessero tempestivamente diagnosticato il male che la affliggeva; con l'aggravante di aver attribuito alla persona offesa un fatto determinato;

De Mitri: B) del reato p. e p. dagli artt. 595 del c.p., 13 della legge 48/1947 perché quale autore materiale dell'articolo «il papà di Miriam: mai più ad altri padri», pubblicato sul quotidiano «La Notte» dell'8 giugno 1990 e che qui si intende integralmente riportato, offese la reputazione di Contorni Luigi, affermando tra l'altro che la nota vicenda per cui la bambina era stata sottratta temporaneamente alla patria potestà del padre, sospettato di violenza sessuale in suo danno, aveva avuto origine da un errore medico del suddetto, primario della divisione di chirurgia infantile dell'ospedale di Niguarda, ove la bambina era stata ricoverata, avendo indicato appunto in tale violenza la causa delle lesioni riscontrate sulla bambina stessa e che, forse la bambina avrebbe potuto essere salvata se fosse stata visitata da altri medici che avessero tempestivamente diagnosticato il male che la affliggeva; con l'aggravante di aver attribuito alla persona offesa un fatto determinato;

Lanza: C) del reato p. e p. dagli artt. 57, 595 del c.p., 13 della legge 48/1947 perché nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano «La Notte», omettendo di esercitare il dovuto controllo sul contenuto dell'articolo di cui sopra; non impediva che fosse commesso il reato sopra specificato.

La Corte letti gli atti di causa osserva: i profili di illegittimità costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. prospettati dal p.g. per eccesso di delega nella parte in cui si prevede il potere del g.u.p. ad emettere sentenze di proscioglimento diverse da quelle di merito sebbene un tale potere non sia previsto dalla direttiva n. 52 dell'art. 2 della legge delega, sono stati da questa Corte già in precedenza esaminati e posti a fondamento dei provvedimenti di rimessione alla Corte costituzionale pronunciati con ordinanza 24 gennaio 1992 e 11 marzo 1992.

La mancata prospettazione di ulteriori considerazioni ed argomenti che possano indurre a modificare il giudizio al proposito in precedenza espresso e l'evidente impossibilità di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della specifica questione di legittimità costituzionale della norma impongono la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale con i conseguenti incombenti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e la sospensione del giudizio sino alla pronuncia della Corte.

P.Q.M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti Corte costituzionale;

Sospende il giudizio di appello in corso fino alla pronuncia della predetta Corte sulla questione di costituzionalità dell'art. 425 del c.p.p. con riferimento alla direttiva n. 52 dell'art. 2 della legge delega n. 81/1987 in relazione all'art. 76 della Costituzione ordinando alla cancelleria di dare avviso della presente ordinanza alle parti al p.m., al p.g. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 27 maggio 1992

Il presidente: FIENGA

I consiglieri: LA BRUNA - GARBELLOTTA

N. 735

*Ordinanza emessa il 6 ottobre 1992 dal pretore di Ferrara
nel procedimento civile vertente tra Distillerie Moccia e Apostolico Luigi*

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Rapporto di collaborazione «parasubordinata» di cui all'art. 409, n. 3, del cod. proc. civ. (nella specie agente di commercio) - Giudice territorialmente competente - Individuazione - Criteri - Riferimento esclusivo al domicilio dell'agente o rappresentante di commercio - Conseguente inoperatività degli altri fori, già previsti dall'art. 413 del cod. proc. pen., e rappresentati dalla sede dell'azienda datrice di lavoro o dal luogo in cui il rapporto è sorto - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori subordinati per i quali vige la competenza alternativa dei fori concorrenti - Istituzione di un ingiustificato privilegio a favore di una sola parte (l'agente o il rappresentante di commercio) a scapito dell'altra (datore di lavoro) - Prospettata violazione del diritto di difesa di quest'ultimo, reso più gravoso dalla inoperatività degli altri criteri per l'individuazione del giudice territorialmente competente.

(Legge 11 febbraio 1992, n. 128, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ordinanza fuori udienza pronunciata dal pretore di Ferrara in funzione di giudice del lavoro nella controversia iscritta al n. 648/92 r.g.lav. promossa da: S.r.l. Distillerie Moccia (avv. G. Lopez) contro Apostolico Luigi, contumace;
A scioglimento della riserva,

OSSERVA

1. — Con ricorso depositato in data 2 aprile 1992 la S.r.l. Distillerie Moccia conveniva in giudizio Apostolico Luigi per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 1.832.347 con rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo.

Assumeva la società ricorrente che l'Apostolico, agente di commercio senza deposito con quattro distinti mandati, due per la promozione della vendita dei prodotti attinenti alla linea Moccia e due per la promozione della vendita dei prodotti della linea Villa Massichiera, conferiti il 9 febbraio 1990, per la zona di Salerno città e provincia nord e il 15 gennaio 1991 per la zona di Salerno 2 e provincia sud, tutti risolti tra il 21 marzo 1991 e il 22 marzo 1991 per inadempimento dell'agente, doveva la predetta somma in parte per star del credere e in parte per spese di trasporto per merce resa da un cliente cui l'agente non aveva fatto sottoscrivere l'ordine relativo.

All'udienza del 2 ottobre 1992, accertata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, veniva dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi in giudizio.

Alla medesima udienza il pretore rilevava d'ufficio l'incompetenza per territorio dell'aditività autorità ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 128, avendo l'agente domicilio in Battipaglia (Salerno).

Il procuratore della società ricorrente sollevava, tuttavia, la questione di legittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1992, n. 128, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il Pretore riservava la decisione.

2. — L'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128 così testualmente stabilisce: All'art. 413 del c.p.c. dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'art. 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'art. 409».

La legge in argomento, sovrapponendosi alla interpretazione giurisprudenziale, oramai consolidata, formatasi sull'art. 413 del c.p.c. in relazione ai rapporti di cui all'art. 409 n. 3, del c.p.c. (fra le tante Cass: 7 dicembre 1989, n. 5450; 26 ottobre 1983, n. 6331), ha profondamente innovato la disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai richiamati rapporti rientranti nell'ampia previsione di cui all'art. 409, n. 3 del c.p.c.

Secondo la previgente normativa la competenza territoriale per questo tipo di cause era fissata sulla base di due fori alternativi e concorrenti fra di loro, che potevano essere indifferentemente aditi a scelta della parte attrice: il foro del luogo ove era sorto il rapporto e il foro del luogo ove si trovava l'azienda.

A seguito della legge n. 128/1992, invece, la competenza per territorio deve essere determinata soltanto sulla base del criterio di collegamento del luogo di domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio o del titolare dei rapporti di collaborazione «parasubordinata».

In sostanza la legge n. 128/1992 non solo ha introdotto un nuovo criterio di collegamento non previsto dalla precedente normativa (quello del luogo del domicilio dell'agente o del titolare del rapporto di parasubordinazione), ma lo ha anche imposto come foro esclusivo.

Siffatta conclusione può essere agevolmente ricavata dalla formulazione letterale della disposizione e dalla tecnica di costruzione della norma utilizzata dal legislatore.

Sotto il profilo della interpretazione letterale non possono sussistere dubbi sulla portata della legge attesa la particolare chiarezza della medesima; sotto l'altro aspetto merita di essere evidenziata l'intenzione del legislatore di creare una disciplina specifica innovativa per la determinazione della competenza territoriale nelle controversie rientranti nella previsione dell'art. 409 n. 3 del c.p.c.

Il legislatore, infatti, non ha interpolato il testo del secondo comma dell'art. 413 del c.p.c. (che, come noto, contiene l'elencazione dei criteri di collegamento primari per la determinazione della competenza per territorio nello speciale rito del lavoro), ma ha aggiunto un ulteriore comma, da inserire dopo il terzo comma dell'art. 413 del citato, nel quale ha dettato la nuova disciplina della competenza territoriale per i rapporti di cui all'art. 409, n. 3).

In tal modo risulta evidente che il legislatore, per questo tipo di rapporti, ha inteso svincolare la disciplina della competenza per territorio dalla previsione del secondo comma dell'art. 413 del c.p.c. e fissare una normativa specifica.

Poiché il domicilio consiste nel luogo ove un soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi (art. 43 del c.c.), con la normativa in esame il legislatore ha voluto che il lavoratore autonomo parasubordinato venisse chiamato in giudizio o potesse agire in giudizio nei confronti della sua controparte, sempre e soltanto nel luogo ove il medesimo ha stabilito il centro dei suoi affari.

3. — Applicando la disciplina della legge n. 128/1992 al caso in esame, dovrebbe essere dichiarata l'incompetenza per territorio dell'adito pretore, dal momento che risulta pacificamente dagli atti che l'Apostolico, già agente di commercio della società ricorrente, ha domiciliato in Battipaglia (Salerno) e non a Ferrara, luogo quest'ultimo ove ha invece sede l'azienda mandante.

Appare, quindi, rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa della società ricorrente, perché, secondo la norma censurata, deve essere esclusa la competenza territoriale dell'adito giudice, pur se competente secondo la previgente normativa.

4. — La questione di legittimità costituzionale appare, altresì, non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Anche procedendo dal presupposto che debba essere riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità nella determinazione delle regole sulla competenza, deve rilevarsi, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, che la legge n. 128/1992 sembra censurabile per la violazione del principio di eguaglianza e per difetto di ragionevolezza.

A tale proposito si osserva che, secondo i principi generali in materia desumibili dagli artt. 18 e 19 del c.p.c., la competenza per territorio viene ad essere di regola determinata in base al luogo di residenza o domicilio del convenuto.

Nello speciale rito del lavoro, però, tale regola assume un valore meramente residuale rispetto alla disciplina prevista dall'art. 413 del c.p.c.

Nello speciale rito del lavoro, infatti, la scelta dei criteri di collegamento per la determinazione della competenza territoriale è stata orientata in modo tale da attribuire la competenza al giudice che si trova il più vicino possibile al luogo ove trova svolgimento il rapporto di lavoro, dove si sono verificati i fatti e dove è più facile reperire i documenti e citare i testimoni.

Nel caso del rapporto di agenzia e degli altri rapporti di collaborazione parasubordinata, la legge n. 128/1992 ha inteso attribuire la competenza proprio al giudice del luogo ove viene ad essere posta in essere l'attività di lavoro autonomo, identificato nel luogo di domicilio dell'agente o del titolare del rapporto.

La scelta del legislatore, se può trovare giustificazione nella parte in cui comporta l'introduzione del nuovo criterio di collegamento del luogo di domicilio dell'agente o del titolare del rapporto di collaborazione parasubordinata, sembra essere irragionevole nella parte in cui stabilisce in via esclusiva la competenza del foro del domicilio, sopprimendo la concorrenza di altri fori.

La legge n. 128/1992 attribuisce, infatti, ai lavoratori autonomi parasubordinati un particolare privilegio processuale che li pone in una situazione di maggior favore rispetto ai lavoratori subordinati, ed in particolare di quelli a domicilio, e che del tutto sacrifica senza una apprezzabile ragione gli interessi dell'altra parte del rapporto di collaborazione.

Al riguardo si osserva che l'art. 413 del c.p.c. non elargisce alcun privilegio del genere ai lavoratori subordinati, anche a domicilio, e ai titolari dei rapporti previsti nei numeri 2) 4) e 5) dell'art. 409.

Anzi la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del datore di lavoro attore di radicare la controversia di lavoro davanti al giudice di un foro diverso, pur se rientrante tra quelli alternativi previsti dall'art. 413 del c.p.c., rispetto a quello in cui in concreto viene svolta la prestazione di lavoro (cassazione 23 maggio 1991, n. 5797; 13 giugno 1991, n. 6659) e la stessa Corte costituzionale, nella sentenza 21 dicembre 1985, n. 362, ha ammesso la fondatezza costituzionale della disciplina prevista dall'art. 413 secondo comma del c.p.c.

La legge n. 128/1992 ha, dunque, l'effetto riflesso di penalizzare i lavoratori subordinati, ai cui rapporti di lavoro rimane applicabile la competenza alternativa di tre fori tra loro concorrenti che possono essere aditi a scelta della parte attrice, e di favorire il lavoro autonomo parasubordinato senza alcuna apprezzabile giustificazione.

La disparità di trattamento appare evidente considerando che nel lavoro subordinato a domicilio (ipotesi questa assimilabile alle forme di collaborazione parasubordinata di cui al n. 3) dell'art. 409) il prestatore può essere citato o può agire in giudizio nei tre fori alternativi e concorrenti di cui al secondo comma, dell'art. 413 del c.p.c., che possono anche non coincidere con il luogo del suo domicilio, mentre il lavoratore autonomo parasubordinato ha riconosciuto il privilegio di utilizzare il foro esclusivo del luogo del suo domicilio.

La norma censurata appare, altresì, irrazionale nel momento in cui, imponendo il foro esclusivo del domicilio dell'agente o del titolare del rapporto di parasubordinazione, trascura il luogo ove ha sede la mandante o il destinatario della prestazione.

A parte il rilievo di mero fatto che nella vasta gamma di rapporti rientranti nell'ampia previsione di cui al n. 3 dell'art. 409 del c.p.c. possono essere riscontrate ipotesi in cui la prestazione parasubordinata viene resa presso la sede della azienda o del destinatario della prestazione o, addirittura, con riferimento a luoghi diversi da quello del domicilio del lavoratore autonomo parasubordinato, si deve, al proposito, osservare che una particolare importanza assume anche il luogo ove ha sede la mandante o il destinatario della prestazione nell'ambito delle vicende relative al rapporto di collaborazione.

Non può essere, infatti, dimenticato, volendo riferirsi ad esempio al contratto di agenzia, che l'agente, pur prestando la sua attività nella zona di competenza, è spesso chiamato presso la sede della mandante per incontri di aggiornamento, per ricevere istruzioni, per ritirare materiale promozionale o altro; che presso la sede della mandante è accentrata la gestione amministrativa e contabile del rapporto ed è custodita parte della documentazione relativa al rapporto.

Del resto nei rapporti di parasubordinazione l'attività del prestatore di lavoro, ancorché autonoma, deve essere coordinata, cioè inserita in quella del preponente dalla quale non può essere del tutto avulsa.

Ne consegue, allora, che può assumere rilevanza, nell'ambito dei rapporti fra le parti, sia il luogo ove viene svolta la prestazione sia il luogo ove tale prestazione viene in qualunque modo utilizzata dal destinatario.

La normativa in esame appare, quindi, irrazionale perché, ai fini della competenza per territorio, non prende in nessuna considerazione dei criteri di collegamento relativi a dei luoghi, diversi da quello del domicilio del lavoratore autonomo parasubordinato, ove può sussistere un obiettivo interesse di una delle parti a radicare la controversia.

Né il sacrificio di questo interesse sembra poter trovare giustificazione nel favor legislativo nei confronti della c.d. parte più debole del rapporto, giacché la disciplina legislativa in esame tutela in modo particolare solo le categorie dei prestatori di lavoro autonomo parasubordinato e non anche i lavoratori subordinati, come si è già per altro ampiamente sottolineato.

5. — La norma censurata sembra anche confliggere con i principi sanciti dall'art. 24 della Costituzione in forza dei quali tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e la difesa è un diritto inviolabile in ogni fase e stato del procedimento.

La legge n. 128/1992, infatti, rende particolarmente gravoso l'esercizio sia del diritto di difesa sia del diritto di azione all'imprenditore o, più in generale, alla parte che si è avvalsa della collaborazione parasubordinata.

In senso contrario si potrebbe obiettare che la violazione del diritto di difesa dovrebbe essere esclusa giacché ogni criterio che radichi la competenza in un luogo che presenti un collegamento con una delle parti necessariamente sacrifica l'interesse, che sarebbe di mero fatto, della controparte che con tale luogo non abbia collegamento alcuno.

Tale assunto non sembra, tuttavia, condivisibile con riguardo alla previsione della legge n. 128/1992 perché l'imposizione del foro esclusivo del luogo del domicilio di una delle parti, anche se di quella più debole, comporta l'attrazione di tutte le controversie nel foro previsto dalla legge con conseguente limitazione del diritto di difesa dell'altra parte del rapporto.

La violazione del diritto di difesa deve, cioè, essere individuata nella previsione legislativa di un foro esclusivo, la quale determina sempre e comunque un grave pregiudizio processuale per una delle parti.

Infatti la normativa censurata, nell'obbligare una delle parti a utilizzare soltanto il foro del domicilio dell'altra, comporta per questa parte un continuo sacrificio del suo interesse.

Del resto la previsione della legge n. 128/1992 può determinare a carico delle aziende un ingiustificato aggravio nei costi per l'esercizio del diritto di azione e di difesa.

A tale proposito è sufficiente osservare che nella realtà quotidiana molte aziende, come appunto la società odierna ricorrente, si servono per la commercializzazione dei loro prodotti di una rete di agenti capillarmente diffusa sul territorio nazionale, con rappresentanti disseminati in tutte le provincie.

Per tutte queste aziende l'imposizione del foro esclusivo del domicilio dell'altra parte comporta la polverizzazione di tutte le controversie, con conseguente aggravio di costi e maggiore difficoltà di difesa.

In tale contesto, oltre a diventare antieconomico il recupero dei crediti per importi non rilevanti che, di fatto, verrebbero abbonati all'altra parte, finisce per essere fatto rientrare nel rischio di impresa anche l'esercizio del diritto di azione o di quello di difesa.

In sostanza per queste aziende il diritto di azione e il diritto di difesa sarebbero pesantemente condizionati non tanto o non solo dalla naturale incertezza della singola controversia ma anche dai maggiori oneri economici che dovrebbero essere sostenuti per radicare la controversia nel domicilio della controparte (questo, ovviamente, con riferimento non ad una singola controversia ma all'insieme delle possibili controversie che ciascuna azienda dovrebbe sostenere con i suoi collaboratori autonomi).

D'altra parte, se si considera che gli agenti, come la gran parte dei titolari degli altri rapporti di collaborazione parasubordinata, sono anch'essi degli autonomi imprenditori, soggetti al rischio di impresa, la scelta legislativa di radicare in via esclusiva le controversie con la controparte presso il domicilio di costoro evidenzia una oggettiva disparità tra le parti del processo ed un ostacolo ad agire in giudizio, che trarrebbe la sua giustificazione soltanto dalla presunta maggiore forza economica di una delle parti. In realtà la previsione di cui all'art. 24 della Costituzione non sembra debba essere considerata in astratto, ma i principi costituzionali enunciati dall'articolo citato devono trovare concreta applicazione.

La legge n. 128/1992 sembra aver accordato alla c.d. parte più debole del rapporto una garanzia processuale molto intensa che contrasta, tuttavia, con il diritto di difesa della controparte, il quale comunque deve essere in concreto salvaguardato dalla legge.

Né l'obiettivo sacrificio del diritto di difesa di una parte può trovare giustificazione nell'interesse generale di avvicinare tendenzialmente il processo al luogo ove trovasi la documentazione rilevante, giacché, come si è già visto, nei rapporti di agenzia e negli altri rapporti di collaborazione parasubordinata, assume un'importanza non inferiore a quella del domicilio del lavoratore autonomo parasubordinato anche il luogo ove ha sede l'azienda.

In tale contesto il riequilibrio dei rapporti fra le parti avrebbe dovuto essere eseguito dal legislatore con l'aggiunta agli altri fori già previsti dall'art. 413 secondo comma del c.p.c., quello della sede della azienda o del luogo in cui è sorto il rapporto, del foro del luogo del domicilio, mantenendo il principio della alternatività fra i tre fori concorrenti e riservando alla parte attrice la scelta.

L'imposizione, del foro del domicilio come foro esclusivo sembra aver invece privilegiato in modo assoluto una parte, ancorché la più debole, sull'altra, rendendo per quest'ultima l'esercizio del diritto di difesa e del diritto di azione particolarmente gravoso.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 8 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128, nella parte in cui è stabilita in via esclusiva per le controversie previste dal numero 3) dell'art. 409 del c.p.c. la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui all'art. 409, n. 3 del c.p.c., senza prevedere fori alternativi in concorrenza fra loro, quali il foro del luogo ove si trova l'azienda e il foro del luogo in cui è sorto il rapporto, per violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione previa notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e previa la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 6 ottobre 1992

Il pretore: (firma illeggibile)

92C1271

N. 736

Ordinanza emessa il 7 ottobre 1992 dal pretore di Viterbo

nel procedimento civile vertente tra Zompanti Remo e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri

Pensioni - Titolare di due pensioni (invalidità I.N.P.S. e altra a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri) - Diritto, oltre all'intera indennità integrativa riferita ad una pensione, all'importo, per la seconda, corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti - Omessa previsione - Irrazionale disparità di trattamento rispetto ai titolari di due pensioni di qualsiasi altra natura.

(Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 16).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA

Il ricorrente Zompanti Remo era titolare di una pensione di invalidità a carico dell'I.N.P.S., integrata al trattamento minimo, e di altra pensine a carico della Cassa nazionale previdenza ed assistenza geometri, quest'ultima soggetta a perequazione ex art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

Divenuta dal 1° dicembre 1984 la pensione I.N.P.S. di importo superiore al minimo, e quindi soggetta a perequazione automatica ex art. 10 della legge n. 160/1975, la Cassa geometri ha ricalcolato la pensione erogata allo Zompanti, applicando la perequazione nella misura ridotta al 30%, ai sensi del citato art. 16 della legge n. 773/1982.

Lo Zompanti chiede in giudizio che gli sia attribuita nuovamente la pensione erogata dalla Cassa geometri, aumentata della perequazione automatica dovuta per legge, invocando la sentenza n. 172/1991 della Corte costituzionale; l'ente predetto resiste, affermando che le sue prestazioni sono disciplinate dalla citata legge n. 773/1982.

La tesi dell'ente resistente appare fondata: la legge 20 ottobre 1982, n. 773, costituisce un autonomo sistema normativo, che disciplina specificamente la materia delle prestazioni erogate dalla Cassa geometri; detta materia, pertanto, non può essere regolata dalla normativa generale di cui agli artt. 19 e 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (quest'ultimo nel testo risultante dalla sentenza n. 172/1991 della Corte costituzionale).

Si rammenta qui che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 843/78, ai titolari di più pensioni la quota aggiuntiva ex art. 10 della legge n. 160/1975, o l'indennità integrativa speciale, o altro trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta.

Ai sensi dell'art. 17 stessa legge l'indennità integrativa speciale non è inoltre cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ma deve comunque essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto dal fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si osserva per completezza (ancorché la norma non abbia costituito oggetto del giudizio di costituzionalità) che l'art. 16 della stessa legge contiene analoga disposizione, relativamente alla quota aggiuntiva ex art. 10 della legge n. 160/1975.

La Corte costituzionale, con la menzionata sentenza n. 172/1991, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17 citato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo lavoratori dipendenti.

È appena il caso di osservare che la citata pronuncia di incostituzionalità, pur concernendo l'art. 17 della legge, incide anche e soprattutto sulla disciplina di cui all'art. 19 della legge stessa, costituendo una evidente limitazione al divieto di cumulo, per i titolari di più pensioni, delle indennità integrative speciali o di analoghi trattamenti.

La situazione normativa è attualmente pertanto la seguente: il titolare di due pensioni ha diritto all'indennità integrativa speciale (o ad altro trattamento analogo) in relazione ad una delle pensioni stesse; in relazione all'altra l'indennità non è dovuta, ma l'importo della pensione non può essere inferiore al trattamento minimo del Fondo lavoratori dipendenti.

Il divieto di cumulo subisce pertanto, come si osservava, una (eventuale) limitazione: in relazione alla seconda pensione è dovuta una parte dell'indennità, rappresentata dalla differenza tra il menzionato trattamento minimo e l'importo della pensione (non rivalutata e/o perequata) in godimento.

Ciò vale peraltro, come si evince dall'art. 19, per tutte le pensioni a carico dell'a.g.o., o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni di previdenza sostitutive o comunque integrative dell'assicurazione obbligatoria, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

Non vale però, a parere del decidente, nei casi, come quello di specie, in cui la materia abbia una disciplina autonoma e compiuta; né, per i limiti del giudicato costituzionale, può ritenersi che la sentenza n. 172/1991 abbia travolto anche l'art. 16 della legge n. 773/1982.

Orbene, appare di tutta evidenza la disparità di trattamento, priva di qualsiasi giustificazione razionale, tra chi sia titolare di due pensioni (di cui una a carico della Cassa geometri) e chi sia invece titolare di due altre pensioni, di qualsiasi natura.

Quest'ultimo ha infatti diritto all'indennità integrativa o trattamento analogo in relazione ad una pensione, e ad un importo comunque pari al trattamento minimo del fondo lavoratori dipendenti in relazione all'altra; il primo ha diritto solo, in relazione alla pensione a carico dell'ente resistente, ad una perequazione pari al 30% dell'indice Istat, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 773/1982, indipendentemente dall'importo derivante da tale meccanismo di calcolo.

Ritiene pertanto il pretore di dover sollevare d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, denunciandone l'illegittimità, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, limitando la perequazione nei confronti dei pensionati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 19 della legge n. 843/1978 al 30% dell'indice Istat, non fa comunque salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La questione è rilevante atteso che, dall'accoglimento, conseguirebbe un accoglimento quanto meno parziale della domanda del ricorrente.

Lo Zompanti, invero, non avrebbe comunque diritto all'applicazione integrale della perequazione e rivalutazione della pensione, come richiesto; avrebbe peraltro diritto ad una parte di tali benefici, pari alla differenza tra l'importo corrispondente al trattamento minimo del fondo lavoratori dipendenti e l'importo in godimento.

Il ricorrente afferma (senza contestazione di controparte) che dal dicembre 1985 la pensione è stata ridotta da L. 543.634 all'importo di L. 219.638; il pretore ignora quanto fosse a tale data il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma tale trattamento era certamente superiore alla somma suddetta, atteso che era pari a L. 290.000 circa alla data del 30 settembre 1983, oltre gli aumenti successivi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali o di altri analoghi trattamenti collegati alle variazioni del costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Dispone ch  a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Viterbo, addi 7 ottobre 1992.

Il pretore: PASCOLINI

92C1272

N. 737

Ordinanza emessa il 1º giugno 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Aosta nel procedimento penale a carico di Perino Angela.

Processo penale - Procedimento pretorile - Dibattimento - Omessa previsione di incompatibilit  a giudicare per il pretore che, come g.i.p., abbia ordinato la restituzione degli atti al p.m. con invito per nuove indagini - Lamentata inosservanza delle direttive della legge delega - Richiamo ai principi delle sentenze nn. 502/1991 e 496/1990. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 76 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 103).

IL PRETORE

Rilevato che questo pretore, intervenuto nel procedimento nella sua qualifica di g.i.p., ha disposto, sulla richiesta del p.m. di archiviazione, la restituzione degli atti con invito a nuove indagini;

Rilevato che, a seguito delle nuove indagini, il p.m. si   determinato a esercitare l'azione penale;

Rilevato che, con sentenza n. 502/1991, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimit  dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p., e, cio , quella con cui si dispone che il p.m. formuli l'imputazione»;

Rilevato che la Corte costituzionale ha emesso la sentenza dichiarativa dell'illegittimit  sulla considerazione, gi  affermata con la sentenza n. 496/1990, che «... con l'ordine di formulare l'imputazione il g.i.p. compie una valutazione contenutistica dei risultati di queste e d  anzi *ex officio* l'impulso determinante alla procedura che condurr  all'emanazione di una sentenza»;

Ritenuto che, nella presente fattispecie, seppure di contenuto diverso da quello oggetto della citata sentenza dichiarativa, sussista la medesima *ratio* ispiratrice, avendo questo pretore, quale g.i.p., compiuto una valutazione contenutistica delle indagini preliminari e, quindi, individuato elementi indicativi della responsabilit  penale dell'indagata, anche se da acquisire mediante nuove indagini, fornendo l'impulso se non determinante, quanto meno concorrente, alla procedura che condurr  all'emanazione di una sentenza; ritenuto, pertanto, che, essendo stata l'azione penale esercitata in conseguenza delle indicazioni in ordine alle indagini da svolgere, fornite al p.m. da questo pretore, quale g.i.p., sussiste contrasto tra l'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di invito al p.m. di svolgere nuove indagini, e gli artt. 76 e 77 della Costituzione, stante l'inosservanza della direttiva n. 103 di cui all'art. 2 della legge n. 81/1987;

Ritenuto che, non essendo consentito l'ampliamento delle ipotesi di incompatibilit  mediante interpretazione estensiva o analogica ed essendo l'efficacia della sentenza n. 502/1991 limitata all'ipotesi dell'ordinanza di formulazione dell'imputazione, la questione di illegittimit  come finora prospettata acquista rilevanza nel presente processo, essendo altrimenti preclusa a questo pretore la dichiarazione di astensione *ex art. 36, lett. G)*, del c.p.p.;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Aosta, addì 6 giugno 1992

Il pretore: (firma illeggibile)

92C1273

N. 738

Ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 novembre 1992) dal tribunale amministrativo regionale della Calabria, Catanzaro, sul ricorso proposto da Marte Domenico Antonio contro il Ministero delle finanze.

Pensioni - Dipendenti statali invalidi civili - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno per incrementare il trattamento di quiescenza - Conseguente mancata considerazione, anche a questo proposito, della posizione di favore che l'ordinamento già riconosce a tali categorie protette, per le quali è infatti previsto l'innalzamento dell'età (a cinquantacinque anni) per l'accesso al pubblico impiego - Irragionevolezza con incidenza sul diritto ad una retribuzione adeguata alle esigenze di vita.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1690/1991, proposto da Marte Domenico Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Panuccio ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Milelli n. 42, presso lo studio dell'avv. Mario Garofalo contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato per l'annullamento:

del provvedimento del Ministero delle finanze, dir. generale del demanio, del 6 novembre 1990, n. 15721, con il quale non è stata accolta la domanda del ricorrente di trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, e della relativa nota dell'intendenza di finanza di Reggio Calabria datata 13 novembre 1990, n. 11077, comunicata il 25 settembre 1991;

del provvedimento del Ministero delle finanze di collocamento del ricorrente in quiescenza a decorrere dal 1° dicembre 1991, e della relativa nota dell'intendente di finanza di Reggio Calabria dell'8 ottobre 1991, n. 8573;

del provvedimento di collocamento in quiescenza in corso di registrazione, sempre con la stessa data di decorrenza del 1° dicembre 1991, e della relativa nota dell'intendente di finanza di Reggio Calabria del 6 novembre 1991 prot. n. 9391/4;

di ogni altro atto e provvedimento preordinato e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato alla camera di consiglio del 19 dicembre 1991 il rettore, dott. Roberto Politi ed uditi, altresì, l'avv. Garofalo, in sostituzione dell'avv. Panuccio per il ricorrente e l'avv. dello Stato Scaramuzzino per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Espono il ricorrente di essere stato assunto, in qualità di invalido civile, alle dipendenze del Ministero delle finanze, con la qualifica di addetto ai servizi di portierato e di custodia.

Proposta (in data 12 ottobre 1990) istanza di mantenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, reiterava tale richiesta con nota del 25 settembre 1991; ricevendo peraltro negativo riscontro in relazione all'asserita carenza di disposizioni idonee a consentire il trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Nell'evidenziare l'intervenuta comunicazione del collocamento a riposo a far tempo dal 1° dicembre 1991, deduce avverso gli impugnati provvedimenti i seguenti profili di doglianza:

1) erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; eccesso di potere per difetto di motivazione.

L'epigrafata norma, lungi dal determinare con carattere di fissità la regola del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, imporrebbe all'amministrazione la valutazione di un complesso di circostanze (anzianità di servizio, raggiungimento del diritto a pensione, misura della stessa, idoneità del soggetto al persistente espletamento delle mansioni, appartenenza ad una categoria protetta), che nella fattispecie risulta essere stata omessa;

2) illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Evidenzia in argomento il ricorrente come la materia dei limiti di età per il pensionamento sia stata recentemente oggetto di una rilevante evoluzione giurisprudenziale, tra l'altro contrassegnata dalla sentenza n. 444 del 26 settembre 12 ottobre 1990 resa alla Corte costituzionale (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477) e dalla successiva pronuncia n. 282 del 3-18 giugno 1991.

Tale ultima sentenza, che testimonia lo sviluppo di una tendenza volta al superamento dell'intangibilità del limite del sessantacinquesimo anno, in un quadro di valorizzazione dei principi di tutela previdenziale costituzionalmente sanciti (e di correlativa compressione degli ambiti di discrezionale apprezzamento rimessi al legislatore), ha in particolare dichiarato l'illegittimità della norma in epigrafe con riferimento alla situazione dei soggetti nei confronti dei quali sia stata per legge disposta l'elevazione a cinquantacinque anni del limite massimo di età per l'accesso all'impiego.

Nell'evidenziare, a conforto della propugnata tesi, lo sviluppo normativo recante per talune categorie di pubblici dipendenti l'elevazione del limite per il collocamento a riposo (legge n. 37/1990 per i dirigenti civili dello Stato; legge n. 50/1991 per i primari ospedalieri), viene affermato che il mantenimento del limite del sessantacinquesimo anno di età integrerebbe profili di discriminazione (per disparità di trattamento) fra classi di soggetti; tale circostanza riceve, peraltro, un più significativo rilievo ove si abbia riguardo alla situazione di soggetti, appartenenti alle c.d. «categorie protette», che, per effetto del ricordato innalzamento del limite di età per l'assunzione, subirebbero negative conseguenze sul diritto alla pensione per effetto della contestata fissità al sessantacinquesimo anno del limite per il collocamento a riposo.

Nel rammentare come il contestato principio sia stato, negli ultimi tempi, oggetto di numerose ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, conclude il ricorrente per l'accoglimento della proposta impugnativa; in subordine invocando la sospensione del giudizio e la proposizione, dinanzi alla Corte, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 1092/1973 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Nel sottolineare come sia stata altresì dal ricorrente chiesta la sospensione, in via incidentale, dell'efficacia degli impugnati provvedimenti, si evidenzia altresì che la resistente amministrazione, costituitasi a mezzo dell'avvocatura distrettuale dello Stato, ha invocato la reiezione del ricorso in esame.

La deliberazione dell'istanza cautelare *de qua* è intervenuta alla camera di consiglio del 19 dicembre 1991, nella quale è stata sospesa l'efficacia degli atti impugnati.

D I R I T T O

1. — L'infondatezza del primo motivo di gravame sottolinea la rilevanza integrata, ai fini del decidere, dalla valutazione del rimanente profilo di doglianza, con la quale è stata sollevata l'esposta questione di legittimità costituzionale.

Si rileva infatti che l'invocata norma — rappresentata dall'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 — non appare consentire quegli ampliati margini di valutazione, dal ricorrente postulati, con riferimento ad un complesso di circostanze (tutte relative alla posizione di servizio del soggetto interessato) diverse dalla mera considerazione del raggiungimento del previsto limite di età.

Recita infatti il primo comma del citato art. 4 che «gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età»; mentre al terzo comma leggesi che «continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengono a particolari categorie ...».

La lettura di tali disposizioni non autorizza ad ammettere giuridico pregio alla prospettazione dalla parte ricorrente dedotta con il sintetizzato primo motivo di ricorso, rilevato come l'ipotesi parzialmente derogatoria delineata al terzo comma stabilisca un peculiare e diverso trattamento per determinate categorie di soggetti (art. 5 del r.d. 31 maggio 1946, n. 511, per i magistrati; artt. 18 e 24 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nonché art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per i docenti universitari; art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per gli insegnanti delle scuole elementari; art. 4-*quinquies* della legge 28 febbraio 1990, n. 37, per i dirigenti civili dello Stato; art. 1 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, per i primari) e non individui, invece, percorsi di discrezionale valutabilità delle singole posizioni soggettive.

Anzi, la potestà *in subiecta materia* rimessa alla pubblica amministrazione pare involgere un ambito di vincolato apprezzamento, risultando precluso l'esercizio di poteri determinativi coincidente con lo svolgimento di valutazioni discrezionali, la collocabilità a riposo risultando legittimamente individuabile al solo ricorrere degli elementi identificativi, dalla pertinente normativa fissati in relazione all'esclusivo presupposto del conseguimento del relativo limite di età.

Discorso diverso, intuitivamente, va svolto per gli ambiti di ampliata e diversificata valenza contenutistica ricongiungibili alla portata dell'art. 4 ove il dettato di tale norma venga ridisegnato dall'intervento della Corte costituzionale, come infra si avrà modo di sottolineare compiutamente; diversamente dovendosi opinare per l'operatività delle previsioni — derogatorie — di cui al terzo comma per tipologie di destinatari e non per singole posizioni soggettive: per l'effetto non rilevando come attributario di giuridico pregio il primo profilo di doglianza con il presente ricorso fatto valere.

2. — È invece non manifestamente infondata — e rilevante ai fini del decidere — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 1092/1973 con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

2.1. — Per quanto concerne l'indagine relativa alla rilevanza della questione — rimessa al giudice *a quo*, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — si evidenzia che, alla stregua di quanto evidenziato *sub* 1), la definizione della pendente controversia non appare suscettibile di intervenire indipendentemente dall'esame della conformità alla disciplina costituzionale — appunto dettata agli artt. 3 e 38 — dell'art. 4 del d.P.R. n. 1092/1973.

Se infatti una applicazione strettamente letterale di tale disposizione appare precludere — allo stato — la giuridica percorribilità di un itinerario logico-argomentativo volto ad ammettere fondatezza alla pretesa dal ricorrente fatta valere in giudizio (possibilità di permanere in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età e fino al compimento del settantesimo), diversamente potrebbe atteggiarsi la comprensione dell'applicabile disciplina ove di essa potesse fornirsi una lettura idonea a conferire alla stessa un ampliato ambito di operatività, in un quadro di più aderente conformità alla evocata postulazione costituzionale riveniente dagli artt. 3 e 38 sopra richiamati.

Dalle svolte considerazioni emerge la ritenuta rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 in discorso, i cui profili di non manifesta infondatezza saranno infra evidenziati.

2.2. — Va in primo luogo richiamata la pronunzia con la quale la Corte costituzionale (27 luglio 1989, n. 461) ebbe a ritenere l'inesistenza di una regola generale idonea a consentire il mantenimento in servizio del dipendente ultrasessantacinquenne fino alla maturazione dell'anzianità minima necessaria per il conseguimento della pensione; per l'effetto non ritenendosi sussistere il contrasto fra l'art. 4 del d.P.R. n. 1092/1973 e l'art. 3 della Costituzione, appunto nell'ambito dispositivo da tale norma recato con valenza preclusiva al trattenimento in servizio di dipendenti statali fino alla maturazione dell'anzianità occorrente per conseguire la pensione.

In tale ottica, ritenne anche la Corte che la situazione di coloro che provengano all'età per il collocamento a riposo senza aver maturato il diritto a pensione fosse stata dal legislatore tenuta presente in relazione alla previsione, per tale classe di soggetti, di un'indennità *una tantum* (per tale profilo, valutandosi l'assenza di contrasto con la previsione *ex* art. 38 della Costituzione).

Nell'ottica di tale pronunzia, appare con ogni evidenza la profilabile — ed opponibile — inammissibilità di una nuova ordinanza di rimessione recante, nella predetta prospettazione, censure all'art. 4 del d.P.R. n. 1092/1973 in relazione al dispositivo degli artt. 3 e 38 della Costituzione.

2.3. — Peraltro, non può il tribunale rimettente esimersi dal valutare il rapido e profondo sviluppo evolutivo della giurisprudenza della Corte appalesato alla stregua della successiva, recente pronunzia n. 282 del 3-18 giugno 1991.

Sollevata dal t.a.r. Toscana questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 (per la parte in cui non risultava previsto il diritto al trattamento in servizio del personale statale ultrasessantacinquenne che non avesse ancora maturato l'anzianità di servizio minima per il conseguimento del diritto a pensione) si è pervenuto ad un *dictum* della Consulta che ha profondamente inciso — in un quadro di generale rilevanza, non settorialmente limitato a particolare categorie di pubblici dipendenti — il generale principio del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Va in argomento rilevato come il collegio toscano avesse sottolineato l'evoluzione della giurisprudenza della Corte testimoniata dalla sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 444 (peraltro significativamente inquadrata in un ambito di progressivo sviluppo legislativo, rappresentato dal d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417 e dalla legge 28 marzo 1990, n. 37), che, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1977, n. 477, ebbe espressamente a rinvenire, nell'estensione ad altre categorie delle norme derogatorie dettate per il personale della scuola, un'evoluzione legislativa tendente a quella più compiuta attuazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, auspicata da questa Corte.

Il t.a.r. Toscana, alla luce di tali osservazioni, ha dunque nuovamente rimesso alla Corte costituzionale la questione circa «la irrazionalità del cennato art. 4 rispetto alla legge 2 aprile 1968, n. 482, atteso che mentre quest'ultima consente l'assunzione ... degli invalidi, appartenenti alle categorie protette, fino all'età di cinquantacinque anni, il primo, nel negare il trattamento in servizio per il conseguimento del diritto a pensione, viene a neutralizzare la posizione di favore di tali categorie, giusto nel momento in cui, con l'abbandono del lavoro, ne hanno maggiore bisogno».

In relazione alla predetta ordinanza di rimessione, la Corte ha dichiarato, con la citata sentenza n. 282/1991, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, «nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite d'età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il settantesimo anno di età».

Da tale pronuncia rileva il collegio taluni spunti argomentativi di precipuo interesse per l'enunciazione di un ulteriore profilo di non manifesta infondatezza circa la dubitata rispondenza ai principi *ex* artt. 3 e 38 della Costituzione della norma di cui al ripetuto art. 4.

Si osserva infatti:

che la Corte ha significativamente ridimensionato il ruolo svolto dagli ambiti di discrezionalità legislativa (altrimenti preclusivi, argomentandosi ciò dalla richiamata sentenza n. 461/1989) nel bilanciamento dell'interesse del lavoratore al conseguimento del diritto a pensione con altri interessi costituzionalmente rilevanti: discrezionalità che si porrebbe in un'ottica di constatata insufficienza, valutata alla stregua di un'osservata tendenza a rendere possibile il prolungamento dell'età lavorativa, in coincidenza con l'innalzamento dell'età media della popolazione (sia pure in una prospettazione eminentemente circoscritta, invero, al tempo strettamente necessario per il raggiungimento dell'età minima per il diritto a pensione);

che, in ogni caso, la rigidità del principio del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età è idonea a rivestire un «rincarato» rilievo di incostituzionalità in presenza di una normativa — *ex* legge n. 482/1968 — ponentesi in un'ottica «protezionistica» di talune categorie di soggetti (ritenute meritevoli di particolari benefici) per le quali viene consentita l'elevazione (a cinquantacinque anni) del limite massimo di età per l'accesso all'impiego.

2.4. — Ritiene questo tribunale che l'intrapresa linea di sviluppo ermeneutico — che ha condotto alla declaratoria di incostituzionalità onde trattasi — possa essere suscettibile di ulteriori impulsi evolutivi, in un quadro di accentuata sensibilità verso una complessiva sintonizzazione della normativa *de qua* alle postulazioni costituzionali poste a presidio dell'effettiva eguaglianza dei cittadini relativamente al diritto al trattamento previdenziale.

Se infatti è vero che le categorie di invalidi contemplate dalla legge n. 482/1968 godono di un innalzamento fino al cinquantacinquesimo anno di età del limite massimo per l'inserimento lavorativo, ritiene questo tribunale che consentirne la permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età per il conseguimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione costituisca il solo movimento iniziale verso una compiuta parificazione con la rimanente generalità di soggetti lavorativi che, risultando assoggettati ad un più basso limite di età per l'accesso ai pubblici impieghi, necessariamente conseguono (o comunque, ben possono conseguire) al compimento del sessantacinquesimo anno di età una maggiore anzianità di servizio, idonea a riverberare effetti economicamente più vantaggiosi sullo spettante trattamento pensionistico.

Se dunque va considerato espunto dall'ordinamento il limite addirittura preclusivo al conseguimento stesso del minimo pensionistico (in relazione alla ripetuta pronuncia n. 282/1991), va favorevolmente considerata la possibilità di un'approfondita lettura evolutiva della vigente normativa che accentui il processo di tendenziale omogeneizzazione fra «categorie protette» e rimanente personale pubblico, alle prime consentendo, anche in presenza di una conseguita anzianità minima per il diritto a pensione, una protratta permanenza in servizio al fine di incrementare l'anzianità utile onde accrescere la base retributiva per il calcolo del trattamento di quiescenza, in relazione alla prevista possibilità di tardiva assunzione in servizio.

Che l'innalzamento del limite di età, a questi fini, al cinquantacinquesimo anno di età non costituisca un principio irragionevole, ma rappresenti anzi la posizione di un'apprezzabile intento a «favore» verso quei soggetti il cui inserimento occupazionale presenti, in ragione di constatate condizioni di menomazione psico-fisica, profili di problematica attuazione, non è certo revocabile in dubbio; e quindi, in una lettura di tale disegno di carattere condivisibilmente solidaristico, appare a questo tribunale non sfornito di ragionevolezza il dubbio circa la costituzionalità di disposizioni — quali ad esempio integrate dal richiamato art. 4 del d.P.R. n. 1092/1973 — che, in un quadro di omogeneizzazione parificatrice di diversificate classi soggetti, non tengano in adeguata considerazione l'esigenza di garantire a chi ha assunto la qualità di pubblico dipendente in età posteriore a quella consentita alla generalità dei soggetti (per valutazioni dal legislatore assunte in un quadro di protezione di classi di individui invalidi o menomati), una protratta presenza in servizio utile a garantire un accrescimento della base retributiva e, conseguentemente, un migliore trattamento pensionistico.

Nell'ovvio rilievo che un siffatto opinamento trova matrici contenutistiche nel principio di eguaglianza sostanziale propugnato dall'art. 3 della Costituzione, osserva questo tribunale che la propugnata tesi incontra un significativo riscontro proprio nella tendenza evolutiva che ha contraddistinto la lettura dalla Corte costituzionale fornita al secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, laddove all'adeguatezza dei mezzi idonei al soddisfacimento delle esigenze vitali, integranti il trattamento di quiescenza, ha fatto riscontro una sempre più accentuata e sollecita attenzione per l'effettività di tutela che, *in subiecta materia*, è stata reiteratamente affermato non essere sufficientemente presidiata da previsioni normative contemplanti una generalizzata fissazione del sessantacinquesimo anno di età per il collocamento a riposo.

2.5. — Del resto, la meritevolezza di considerazione — dalla Corte affermata nella richiamata sentenza n. 461/1989 — verso l'interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio per il tempo necessario al conseguimento della pensione ha già ricevuto riscontro nella valutazione che la presunzione secondo cui al compimento dei sessantacinque anni si pervenga ad una diminuita disponibilità di energie lavorative incompatibile con la prosecuzione del rapporto «è destinata ad essere vieppiù inficiata dai riflessi positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori nella loro capacità di lavoro»: in tale quadro ravvisandosi l'irragionevolezza della perdurante esistenza di un limite — posta al sessantacinquesimo anno di età — per il collocamento a riposo, ove permanga la ritenuta idoneità lavorativa e, conseguentemente, la persistente possibilità di adibizione operativa in seno all'amministrazione pubblica.

Alla stregua del superamento del risvolto «fisiologico» che precluderebbe per gli ultrasessantacinquenni una protratta permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, tornano ad acquisire preminente rilievo le svolte considerazioni circa i profili di irragionevole discriminazione verso quelle «categorie di soggetti meritevoli di particolari benefici» (che la Corte ha ritenuto illegittimo sottoporre a deteriore trattamento, ove ad essi non fosse consentito il conseguimento del minimo della pensione) rivenienti da una fissazione omogenea del limite dei sessantacinque anni — di cui sopra — che in realtà consuma un'evidente collocazione *in peius* rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti, in considerazione della rilevata possibilità per gli invalidi appartenenti alle categorie protette di accedere ai pubblici uffici fino al compimento dei cinquantacinque anni di età e, conseguentemente, di maturare — a parità di età per il collocamento a riposo — un'inferiore anzianità di servizio che espone tali soggetti, sia pur nella consentita (*ex* sentenza n. 282/1991) opportunità di conseguire il minimo, alla maturazione di un trattamento pensionistico economicamente inferiore.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, numero 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede il diritto al trattenimento in servizio del personale statale ultrasessantacinquenne che (in quanto beneficiario del diritto all'elevazione a cinquantacinque anni del limite massimo di età per l'accesso all'impiego, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482) intenda protrarre la prestazione del servizio entro e non oltre il settantesimo anno di età — quantunque già abbia conseguito il minimo pensionistico — al fine di incrementare la base retributiva utile per la determinazione del trattamento di quiescenza;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19 dicembre 1991.

Il presidente: CASTIGLIONE

92C1274

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorilli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garolato, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Collì, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Carrolli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
S.O.C.E.D.I. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittorio, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalò, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 9 0 9 2 *

L. 8.400